

*1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 150° — Numero 29

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**


*PARTE PRIMA*

Roma - Mercoledì, 22 luglio 2009

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

**CORTE COSTITUZIONALE**





# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 213. Sentenza 8 - 14 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Istruzione - Formazione professionale - Competenze attribuite in materia alle Regioni ordinarie dall'art. 117 Cost. - Insussistenza di forme di autonomia più ampie rispetto alle competenze attribuite dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alle Province autonome - Conseguente necessità di valutare la legittimità costituzionale della normativa provinciale alla stregua delle previsioni statutarie.**

- Legge provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2, artt. 8 e 12; legge della provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40, art. 12-*bis*, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge della provincia di Bolzano n. 2 del 2008.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *n*); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, e 19, ottavo comma; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 11.

**Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Facoltà di organizzare, in favore dei possessori di un diploma professionale, corsi annuali per sostenere l'esame di Stato utile ai fini dell'accesso all'università - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alla Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2, art. 8 comma 1.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4 (19, ottavo comma); d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 11.


**Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione di un «esame di Stato» diverso da quello previsto dalla normativa statale - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alla Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2, art. 12.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4 (19, ottavo comma); d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 11.

**Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Regolamentazione del passaggio dal sistema della formazione professionale a quello della istruzione secondaria superiore - Possibilità, per coloro che posseggono la qualifica triennale di formazione professionale, di passare al quarto anno di un istituto professionale statale, eventualmente previo superamento di esami integrativi - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige alla Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale.**

- Legge provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40, art. 12-*bis*, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge della provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 11. ....

Pag. 11



N. 214. Sentenza 8 - 14 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Lavoro e occupazione - Prevista possibilità di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - Abrogazione della previgente disciplina che consentiva l'apposizione del termine quando l'assunzione aveva luogo per sostituire lavoratori assenti, con indicazione, nel contratto a termine, del nome del lavoratore sostituito - Denunciato eccesso di delega nonché violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, comma 1, e 11.
- Costituzione, artt. 76, 77 e 117, primo comma; legge 29 dicembre 2000, n. 422.

**Lavoro e occupazione - Prevista possibilità di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, entro i limiti temporali e quantitativi indicati nella legge - Denunciata irragionevolezza nonché indebita interferenza sul potere giudiziario - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104.

**Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetto che non riveste la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.**

**Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e a favore del prestatore di lavoro - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalla CEDU, lesione del diritto di difesa e di azione e dei principi del giusto processo - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.**


- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111, 117, primo comma; CEDU, art. 6.

**Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e a favore del prestatore di lavoro - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalla CEDU, lesione del diritto di difesa e di azione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 117, primo comma; CEDU, art. 6.

**Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e a favore del prestatore di lavoro - Eccezione di inammissibilità della questione basata sull'assunto che i rimettenti avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso - Reiezione.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma; CEDU, art. 6.



**Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a favore del prestatore di lavoro e a carico del datore di lavoro - Eccezione di inammissibilità della questione basata sull'assunto che alla fattispecie dedotta nel giudizio principale non si applicherebbe la norma impugnata - Reiezione.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-bis, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 117, primo comma; CEDU, art. 6.

**Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a favore del prestatore di lavoro e a carico del datore di lavoro - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni di fatto identiche - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-bis, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, art. 3 (11, 24, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma).....

Pag. 17

N. 215. Sentenza 8 - 14 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Intervento tardivo in giudizio di una associazione il cui atto costitutivo è stato posto in essere dopo il decorso del termine stabilito dalle Norme integrative - Circostanza che non esclude la tardività - Inammissibilità dell'intervento.**

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956 e s.m., art. 4, comma 4.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale - Estensione dell'originaria previsione che limitava il beneficio al personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità dedotta dalla Regione resistente assumendo che le norme censurate avrebbero carattere interpretativo della precedente legge regionale, rispetto alla quale l'impugnazione risulterebbe tardiva - Reiezione.**

- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, art. 1, commi 1 e 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519, 526 e 565, lettera c), punto 3; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 94.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale - Modifiche all'originaria previsione che riferiva il beneficio al personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale - Prevista possibilità di stabilizzazione per tutto il personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario (tranne i dirigenti delle strutture complesse), nonché per il personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie - Mancanza di garanzie sufficienti ad assicurare che la trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti selezionati *ab origine* mediante procedure di selezione concorsuale - Irragionevole deroga alla regola generale del concorso pubblico, influente sulla organizzazione del servizio sanitario - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori.**

- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, art. 1, commi 1 e 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma (117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519, 526 e 565, lettera c), punto 3; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 94).....

» 38



## N. 216. Sentenza 8 - 14 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Legge della Regione Piemonte - Esclusione dei contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale dalla base imponibile - Ricorso del Governo - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «sistema tributario dello Stato» che non consente alla legge regionale modifiche della base imponibile di tributi statali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.**

- Legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12, art. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e), (artt. 3 e 119); legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 43. ....

Pag. 45

## N. 217. Sentenza 8 - 14 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione.**

- Cod. proc. pen., artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma.

**Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento tra il difensore dell'imputato e quello della parte civile - Asserita lesione del diritto di difesa e del principio della parità delle parti nel processo - Scelta non irragionevole del legislatore, stante l'eterogeneità delle posizioni processuali - Non fondatezza della questione.**

- Codice di procedura penale, artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma. ....

» 48

## N. 218. Ordinanza 8 - 17 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle Commissioni tributarie delle controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi profili di censura, diversi da quelli già esaminati - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, art. 102, secondo comma. ....

» 53

## N. 219. Ordinanza 8 - 17 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Revoca automatica del permesso di soggiorno per chi sia stato condannato in via definitiva per alcuni reati specificatamente indicati - Denunciata lesione dei diritti fondamentali della persona, dei principi di eguaglianza, della finalità rieducativa della pena, della libertà di iniziativa economica privata e del buon andamento della pubblica amministrazione nonché incidenza sulla libertà personale - Carente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7-bis.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97. ....

» 56



## N. 220. Ordinanza 8 - 17 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Patrocinio a spese dello Stato - Obbligo per il Consiglio dell'ordine degli avvocati di motivare, in sede di ammissione al beneficio, sulla non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio - Omessa previsione - Ritenuta conseguente preclusione, per il giudice che decide sulla liquidazione degli onorari, di accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio - Denunciata violazione dei principi in tema di tutela del diritto di difesa dei non abbienti e lesione del buon andamento della pubblica amministrazione - Inesatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.**

– D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 126 e 127.

– Costituzione, artt. 24, terzo comma, e 97. . . . .

Pag. 5

## N. 221. Ordinanza 8 - 17 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento - di iscrizione a ruolo, - Mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Ritenuta violazione dell'art. 53 Cost. - Prospettazione generica della questione - Manifesta inammissibilità.**

– D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31), art. 36, comma 4-ter.

– Costituzione, art. 53.

**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento - di iscrizione a ruolo, - Mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Ritenuta violazione dell'art. 136 Cost. - Prospettazione generica della questione - Manifesta inammissibilità.**

– D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31), art. 36, comma 4-ter.

– Costituzione, art. 136.

**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento - di iscrizione a ruolo, - Mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, del giusto processo, di certezza del diritto e parità delle parti, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché violazione del diritto di difesa - Questioni già dichiarate non fondate con sentenza n. 58 del 2009 - Manifesta infondatezza.**

– D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31), art. 36, comma 4-ter.

– Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. . . . .

» 61

## N. 222. Ordinanza 24 giugno - 17 luglio 2009.


Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Revoca della nomina di tutti i quaranta componenti (trentasette dei quali già dimissionari), mediante lettera inviata a ciascuno di essi dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, al fine di consentire il rinnovo integrale dell'organo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti del Presidente del Senato e, «ove occorra», del Presidente della Camera, dalla Commissione parlamentare con deliberazione unanime approvata con la sola presenza dei tre membri non dimissionari - Denunciata non spettanza, contrarietà agli usi parlamentari ed irragionevolezza del potere di revoca esercitato nei confronti dei membri della Commissione - Mancanza del quorum strutturale necessario, in base al regolamento interno della Commissione, per la validità della deliberazione di sollevare il conflitto - Attenenza del conflitto (nei termini in cui è articolato) alla posizione del singolo parlamentare, Presidente o componente della Commissione, anziché alle attribuzioni istituzionali a tutela delle quali la Commissione di vigilanza si configura come potere dello Stato - Conseguente insussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto sollevato - Inammissibilità del ricorso.**

– Lettera del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, del 21 gennaio 2009.

– Costituzione, artt. 21, 67, 94, 95; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

» 65



N. 223. Sentenza 8 - 17 luglio 2009.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di parlamentari imputati, in concorso con altri, della promozione, direzione e partecipazione ad una associazione di carattere militare con scopi politici - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona - Eccezione di inammissibilità per mancata richiesta dell'annullamento dell'atto impugnato - Reiezione.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 2 maggio 2007, doc. IV-*quater*, n. 9).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di parlamentari imputati, in concorso con altri, della promozione, direzione e partecipazione ad una associazione di carattere militare con scopo politico - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona - Eccezione di inammissibilità per asserita riproposizione del conflitto già sollevato dallo stesso giudice, nel corso del medesimo procedimento e della stessa fase di giudizio, nei confronti del Senato della Repubblica - Reiezione.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 2 maggio 2007, doc. IV-*quater*, n. 9).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di parlamentari imputati, in concorso con altri, della promozione, direzione e partecipazione ad una associazione di carattere militare con scopi politici - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona - Mancanza di una descrizione esaustiva dei comportamenti degli imputati, che permetta di valutare quale sia l'effettiva condotta ascrivibile a ognuno - Conseguente impossibilità di deliberazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'operatività della prerogativa della insindacabilità - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 2 maggio 2007, doc. IV-*quater*, n. 9).
- Costituzione, art. 68, primo comma.....

Pag. 68

N. 224. Sentenza 8 - 17 luglio 2009.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati - Configurazione quale illecito disciplinare dell'iscrizione o della partecipazione sistematica e continuativa del magistrato a partiti politici - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e lesione dei diritti fondamentali dell'individuo, del diritto di associazione in generale e di associazione in partiti politici nonché limitazione all'esercizio del diritto di elettorato passivo - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 25 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lettera *h*), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera *d*), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 49 e 98. ....

» 75



**ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE**

- N. 36. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Cessione di software libero - Prevista inapplicabilità delle norme statali sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Lamentata deroga alle fattispecie di reato per il contrasto al fenomeno della contraffazione di software - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale.**

- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-bis, come sostituito dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Diritto per chiunque di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di un altro software, anche proprietario - Lamentata deroga alla disciplina statale del diritto d'autore sui programmi per elaboratori, adottata in attuazione della disciplina europea - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale.**

- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, art. 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 64-bis e ss., e successive modifiche ed integrazioni; direttiva 91/250/CE del 14 maggio 1991.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Disponibilità in capo alla Regione del codice sorgente dei programmi per elaboratore elettronico, con possibilità di intervenire sul codice sorgente medesimo e modificarlo - Lamentata deroga alla disciplina statale del diritto d'autore sui programmi per elaboratori, adottata in attuazione della disciplina europea - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale.**

- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 64-bis e ss., e successive modifiche ed integrazioni; direttiva 91/250/CE del 14 maggio 1991.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Utilizzo da parte della Regione di software a codice sorgente aperto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.**

- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, artt. 6, commi 1 e 2, 4, comma 1, e 5, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e).....


Pag. 81

- N. 37. Ricorso per questione di legittimità costituzionale del 12 giugno 2009 depositato in cancelleria il 12 giugno 2009.

**Concorrenza - Commercio - Norme della Provincia di Trento - Vendite promozionali - Obbligo di comunicazione alla camera di commercio e per conoscenza al comune competente - Previsione di sanzione amministrativa per l'inadempienza - Contrasto con la normativa statale che vieta ogni forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita promozionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza.**

- Legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4, art. 3, commi 1 e 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 3. ....

» 83





# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 213

*Sentenza 8 - 14 luglio 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Istruzione - Formazione professionale - Competenze attribuite in materia alle Regioni ordinarie dall'art. 117 Cost. - Insussistenza di forme di autonomia più ampie rispetto alle competenze attribuite dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alle Province autonome - Conseguente necessità di valutare la legittimità costituzionale della normativa provinciale alla stregua delle previsioni statutarie.**

- Legge provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2, artt. 8 e 12; legge della provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40, art. 12-*bis*, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge della provincia di Bolzano n. 2 del 2008.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *n*); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, e 19, ottavo comma; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 11.

**Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Facoltà di organizzare, in favore dei possessori di un diploma professionale, corsi annuali per sostenere l'esame di Stato utile ai fini dell'accesso all'università - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alla Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.**


- Legge provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2, art. 8 comma 1.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4 (19, ottavo comma); d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 11.

**Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione di un «esame di Stato» diverso da quello previsto dalla normativa statale - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige e dalle norme di attuazione dello stesso alla Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2, art. 12.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4 (19, ottavo comma); d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 11.

**Istruzione - Formazione professionale - Norme della Provincia di Bolzano - Regolamentazione del passaggio dal sistema della formazione professionale a quello della istruzione secondaria superiore - Possibilità, per coloro che posseggono la qualifica triennale di formazione professionale, di passare al quarto anno di un istituto professionale statale, eventualmente previo superamento di esami integrativi - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino Alto-Adige alla Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale.**

- Legge provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40, art. 12-*bis*, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge della provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 11.



## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), e dell'art. 12-*bis* della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 giugno 2008, depositato in cancelleria il 17 giugno 2008 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2008;

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Rolando Riz per la Provincia di Bolzano;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), e dell'articolo 12-*bis* della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge provinciale n. 2 del 2008, per contrasto con gli artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, e 19, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con l'art. 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione.

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale. La prima riguarda gli artt. 8, comma 1, e 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008. La seconda concerne l'art. 12-*bis* della legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge provinciale n. 2 del 2008.

1.1. — Con riguardo alla prima questione, l'art. 8, comma 1, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008 prevede che la Provincia autonoma organizzi, d'intesa con università italiane o straniere, «corsi annuali a favore di persone in possesso di un diploma professionale conseguito nell'ambito dei percorsi della formazione professionale», allo scopo, fra l'altro, «di creare i presupposti» per poter sostenere un «esame di Stato», «utile anche ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica», di cui il successivo art. 12 disciplina le prove di esame, nonché le modalità di nomina della relativa commissione.

Tali disposizioni, ad avviso del ricorrente, disciplinerebbero una nuova fattispecie, «a valenza provinciale», di esame di Stato, avente ad oggetto materie diverse da quelle previste per lo svolgimento dell'esame di Stato disciplinato a livello nazionale. In tal modo, esse si porrebbero in contrasto con le norme costituzionali sul riparto di competenze legislative fra lo Stato e la Provincia autonoma, in base alle quali la disciplina dei titoli idonei a determinare l'accesso agli studi superiori spetta soltanto allo Stato. Da un lato, tale disciplina dovrebbe infatti ritenersi estranea tanto alla potestà esclusiva in materia di formazione professionale, quanto alla potestà concorrente in materia di istruzione, attribuite alle Province autonome, rispettivamente, dagli artt. 8, n. 29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972. Dall'altro lato, la disciplina dell'esame di Stato rientrerebbe, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *n*), Cost., tra le norme



generali sull'istruzione. La competenza legislativa statale in materia di esami di Stato risulterebbe inoltre confermata, ad avviso del ricorrente, dal contenuto dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), che attribuisce alla Provincia una mera potestà legislativa attuativa delle leggi statali sugli esami di Stato, limitatamente alle modalità di svolgimento dell'esame stesso e, in ogni caso, previa consultazione della competente amministrazione centrale.

Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate, anche nel caso in cui non si dovessero accogliere le precedenti censure, si porrebbero comunque in contrasto con l'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 (il quale prevede che «ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione»), non avendo previsto prelieve consultazioni o sistemi equivalenti di intesa o di raccordo con l'autorità ministeriale, pur in presenza di un titolo di studio che costituisce presupposto per l'iscrizione ai corsi di istruzione superiore.

1.2. — La seconda questione di legittimità costituzionale riguarda l'art. 12-*bis* della legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008. Tale disposizione stabilisce che «chi ha superato l'esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della formazione provinciale» può proseguire gli studi al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o indirizzo affine, «eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all'area linguistica e matematica».

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata, disciplinando il passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore, andrebbe oltre l'ambito delle potestà legislative esclusiva e concorrente attribuite alle Province autonome (artt. 8, n. 29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972) e si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *n*), Cost., ricadendo la relativa disciplina tra le norme generali sull'istruzione, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato.


Ad avviso del ricorrente, infatti, la disposizione impugnata introduce, su base provinciale, un sistema di passaggio tra la formazione professionale provinciale e l'istruzione secondaria superiore statale differente rispetto a quello nazionale, fondato su esami meramente eventuali (peraltro limitati alla sola area linguistica e matematica) e senza alcuna valutazione dei risultati raggiunti o dei crediti acquisiti. Ciò contrariamente a quanto stabilito dalla disciplina statale che si occupa del passaggio dal sistema della formazione professionale a quello dell'istruzione secondaria. In particolare, l'art. 6 (rubricato «Passaggio tra i sistemi») del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), prevede un sistema di crediti (determinati dalle conoscenze, competenze ed abilità acquisite) utili ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore, da valutarsi ad opera di apposite commissioni.

2. — Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.

2.1 — La Provincia autonoma sostiene, in via generale, che non si possa invocare la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *n*), Cost., dal momento che le disposizioni impugnate rientrano nella specifica competenza attribuita alle Province dagli artt. 8, n. 29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972 e che, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

2.2 — In ordine alla prima questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, la difesa della Provincia autonoma ritiene che le disposizioni impugnate non abbiano violato né le norme generali sull'istruzione, né i principi fondamentali in materia, dal momento che la legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha profondamente modificato la disciplina del rapporto tra il sistema dei licei e quello della formazione professionale, considerandoli come parti equivalenti del sistema educativo. In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h*), della legge n. 53 del 2003, «i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza».

La difesa provinciale sostiene, poi, che il meccanismo di esame previsto dall'impugnato art. 12 non viola alcun parametro costituzionale, essendo la Provincia autonoma competente ad emanare le norme di attuazione delle leggi



sugli esami di Stato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983. Sotto il profilo procedurale, inoltre, la Provincia autonoma avrebbe adempiuto anche all'obbligo di sentire il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avendo lo stesso Ministro istituito, con decreto ministeriale, una apposita commissione di studio mista Ministero/Provincia autonoma di Bolzano, in cui i progetti della Provincia sono stati discussi ed hanno trovato largo consenso tra i membri statali della commissione stessa.

2.3 — Sulla seconda questione sollevata, la difesa provinciale rileva che la disposizione impugnata è ispirata al medesimo fine perseguito dalla disciplina statale: migliorare la permeabilità tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale. Essa, difatti, si rivolge a coloro che, avendo già conseguito il diploma provinciale triennale, che ha la stessa validità degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale, abbiano già dato ampia prova delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite, potendo accedere al quarto anno di una scuola superiore di secondo grado dello stesso indirizzo o di un indirizzo affine, previo il superamento di eventuali esami integrativi attinenti all'area linguistica e matematica. In particolare, la limitazione a queste due aree dipenderebbe dal fatto che le altre materie insegnate nelle scuole professionali corrispondono, per quantità e qualità, a quelle impartite nelle relative scuole superiori. Ad avviso della Provincia di Bolzano, dunque, la procedura prevista si atterrebbe pienamente alle norme statali in materia di passaggio tra i sistemi di formazione e istruzione, prevedendo anche essa la valutazione ed il riconoscimento delle conoscenze conseguite dal singolo allievo da apposite commissioni, al momento del passaggio all'altro sistema.

3. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato e la difesa della Provincia autonoma di Bolzano hanno depositato memorie, ribadendo ed ulteriormente illustrando quanto già sostenuto, rispettivamente, nel ricorso e nell'atto di costituzione.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), e dell'articolo 12-*bis* della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della citata legge provinciale n. 2 del 2008, per contrasto con gli artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, e 19, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché con l'art. 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione.


Ad avviso del ricorrente, sia la disciplina dell'esame di Stato, utile anche ai fini dell'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (contenuta negli artt. 8, comma 1, e 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008), sia la disciplina del passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore (dettata dall'art. 12-*bis* della legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992) spettano al legislatore statale, in quanto esulano dall'ambito della potestà legislativa esclusiva e concorrente riconosciuta alla Provincia di Bolzano dagli artt. 8, n. 29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972 e rientrano, invece, fra le norme generali sull'istruzione ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *n*), Cost.

Inoltre, ad avviso del ricorrente gli artt. 8 e 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008 violano anche l'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, non essendo state previste idonee modalità di intesa o di raccordo con l'autorità ministeriale.

2. — Le questioni sono fondate.

Considerata la varietà di parametri costituzionali indicati dalle parti, occorre chiarire, in via preliminare, quale sia il parametro rispetto al quale valutare la legittimità delle norme impuginate. Infatti, secondo l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

In materia di istruzione e formazione professionale, la Costituzione (art. 117) ripartisce nel seguente modo la potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni: spetta allo Stato, in via esclusiva, la potestà legislativa relativa alle norme generali sull'istruzione; spetta a Stato e Regioni, in via concorrente, la potestà legislativa sull'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; spetta alle Regioni, in via residuale, la potestà legislativa concernente la formazione professionale.



Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa primaria in materia di «addestramento e formazione professionale» (d.P.R. n. 670 del 1972, art. 8, n. 29) e quella concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)» e di «apprendistato» (d.P.R. n. 670 del 1972, art. 9, nn. 2 e 4). Inoltre, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), stabilisce che la Provincia può emanare norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia più ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Non ricorrono, quindi, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Di conseguenza, la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate deve essere valutata alla luce delle norme dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Occorre accertare, pertanto, se le disposizioni impugnate rientrano nella materia dell'istruzione, di potestà legislativa concorrente, o in quella della formazione professionale, rimessa alla potestà legislativa primaria della Provincia. Nella prima ipotesi, occorre anche stabilire quali siano i principi della legislazione statale e se le disposizioni impugnate rispettino tali principi.

3. — La prima questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri riguarda gli artt. 8 e 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008.

Tali disposizioni prevedono l'organizzazione di un corso annuale (corrispondente al quinto anno integrativo degli studi di formazione professionale) volto a «creare i presupposti» per poter sostenere un «esame di Stato» diverso da quello disciplinato dalle norme nazionali, suscettibile di consentire l'accesso agli studi universitari ed all'alta formazione artistica, musicale e coreutica direttamente dal sistema della formazione professionale.

La disciplina degli esami di Stato per l'accesso agli studi universitari ed all'alta formazione ricade nella materia dell'istruzione, in quanto conclude il percorso di istruzione secondaria superiore ed avvia gli studi di istruzione superiore. Inoltre, essa fa parte dei principi della materia dell'istruzione perché è un elemento di quella struttura essenziale del relativo sistema nazionale che non può essere oggetto di normazione differenziata su base territoriale e deve essere regolata in modo unitario sull'intero territorio della Repubblica. Basti ricordare che, secondo l'art. 33, quinto comma, Cost., il superamento dell'esame di Stato consente di conseguire un titolo di studio che abilita al passaggio da un ciclo di istruzione al successivo ed all'accesso agli studi universitari ed alle professioni.

Occorre, dunque, valutare la conformità delle disposizioni impugnate ai principi della legislazione dello Stato, così individuati.

Che l'esame previsto da queste disposizioni sia diverso da quello regolato dalla legislazione statale può ricavarsi agevolmente dalla comparazione tra le due normative. L'esame di Stato che conclude gli studi di istruzione secondaria superiore, disciplinato a livello nazionale dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), prevede lo svolgimento di tre prove scritte e di un colloquio orale su tutte le materie del programma scolastico. L'art. 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008 stabilisce, invece, che «le prove di esame vertono sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle materie fondamentali», «nonché in almeno una delle materie caratterizzanti l'indirizzo».

La Provincia autonoma di Bolzano ha, quindi, istituito, con la legge n. 2 del 2008, un «esame di Stato», diverso da quello nazionale. Così facendo, essa non ha operato nell'ambito dei limiti indicati dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, invadendo la sfera di competenze riservata allo Stato.

Né le disposizioni impugnate possono essere ricondotte alla potestà legislativa di attuazione, conferita alla Provincia autonoma dall'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983. Infatti, se si esamina questa previsione alla luce delle altre disposizioni contenute nel decreto e, in particolare, degli artt. 6-9, si nota che tale potestà è conferita alla Provincia per le esigenze del bilinguismo e dell'insegnamento di particolari materie (ad esempio, quello della lingua ladina). Ad essa è consentito soltanto di adattare al diverso contesto le modalità di esperimento degli esami fissate dallo Stato.

Va dichiarata, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12», e dell'intero art. 12 della stessa legge.

Resta assorbita la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972.

4. — La seconda questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri riguarda l'art. 12-*bis* della legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992, come sostituito dall'art. 14, comma 8, della suddetta legge provinciale n. 2 del 2008, regolante il passaggio dal terzo anno della formazione professionale al quarto anno di un istituto professionale statale.



Tale disposizione regola un passaggio tra sistemi e, precisamente, dal sistema della formazione professionale a quello dell'istruzione secondaria superiore, nel quale la legge statale inquadra gli istituti professionali statali (art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40). Poiché tale passaggio disciplina l'accesso all'istruzione secondaria superiore, lo stesso ricade evidentemente nella materia dell'istruzione, di potestà legislativa concorrente.

La disposizione impugnata stabilisce che chi possieda la qualifica triennale di formazione professionale o abbia una formazione triennale da apprendista possa iscriversi «al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o di indirizzo affine, eventualmente previo superamento di esami integrativi previsti limitatamente all'area linguistica e matematica». Si prevede, dunque, il passaggio dal terzo anno della formazione professionale al quarto anno di un istituto secondario superiore, subordinandolo ad esami eventuali e limitati alle aree della linguistica e della matematica.

Si tratta di un passaggio diverso rispetto a quello regolato a livello nazionale. La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ripartendo il secondo ciclo di istruzione tra il sistema dell'istruzione secondaria superiore e quello della formazione professionale, non ha escluso il passaggio dall'uno all'altro, anzi ha favorito tale possibilità (art. 2, comma 1, lett. i). La legge statale, tuttavia, fa riferimento all'acquisizione di crediti certificati. L'art. 6 (rubricato «Passaggio tra i sistemi») del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), che ha dato ad essa attuazione, stabilisce che «le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico (...) presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni».

La disciplina del passaggio tra sistemi rientra tra i principi fondamentali della materia dell'istruzione. Infatti, il sistema della formazione professionale e quello dell'istruzione costituiscono parti distinte del sistema nazionale di istruzione. Per connetterle, vanno adottate norme di raccordo necessariamente poste dallo Stato, dal momento che non possono variare a seconda dell'area territoriale di riferimento. Deve ritenersi, quindi, che anche questa disposizione esuli dalla potestà legislativa conferita alla Provincia autonoma dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia.

Deve dichiararsene, pertanto, la illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 12»;*

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008;*

*Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.


*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* CASSESE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 214

*Sentenza 8 - 14 luglio 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Lavoro e occupazione - Prevista possibilità di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - Abrogazione della previgente disciplina che consentiva l'apposizione del termine quando l'assunzione aveva luogo per sostituire lavoratori assenti, con indicazione, nel contratto a termine, del nome del lavoratore sostituito - Denunciato eccesso di delega nonché violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, comma 1, e 11.
- Costituzione, artt. 76, 77 e 117, primo comma; legge 29 dicembre 2000, n. 422.

**Lavoro e occupazione - Prevista possibilità di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, entro i limiti temporali e quantitativi indicati nella legge - Denunciata irragionevolezza nonché indebita interferenza sul potere giudiziario - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104.

**Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetto che non riveste la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Inammissibilità.**

**Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e a favore del prestatore di lavoro - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalla CEDU, lesione del diritto di difesa e di azione e dei principi del giusto processo - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111, 117, primo comma; CEDU, art. 6.

**Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e a favore del prestatore di lavoro - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalla CEDU, lesione del diritto di difesa e di azione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 117, primo comma; CEDU, art. 6.

**Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e a favore del prestatore di lavoro - Eccezione di inammissibilità della questione basata sull'assunto che i rimettenti avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso - Reiezione.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma; CEDU, art. 6.



**Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a favore del prestatore di lavoro e a carico del datore di lavoro - Eccezione di inammissibilità della questione basata sull'assunto che alla fattispecie dedotta nel giudizio principale non si applicherebbe la norma impugnata - Reiezione.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 117, primo comma; CEDU, art. 6.

**Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata dei contratti di lavoro subordinato, in violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine - Previsione, per i soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata, di un indennizzo a favore del prestatore di lavoro e a carico del datore di lavoro - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni di fatto identiche - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, art. 3 (11, 24, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*composta dai signori:*

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), degli artt. 1, comma 1, e 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e dell'art. 4-*bis*, del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dal Tribunale di Roma con ordinanze del 26 febbraio 2008 e del 26 settembre 2008, dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza del 2 ottobre 2008, dal Tribunale di Trani con ordinanza del 21 aprile 2008, dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza del 26 settembre 2008, dal Tribunale di Ascoli Piceno con due ordinanze del 30 settembre 2008, dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 16 ottobre 2008, dalla Corte d'appello di Bari con ordinanza del 22 settembre 2008, dal Tribunale di Viterbo con ordinanza del 10 ottobre 2008, dal Tribunale di Milano con quattro ordinanze del 19 novembre 2008, dalla Corte d'appello di Caltanissetta con ordinanza del 12 novembre 2008, dal Tribunale di Teramo con ordinanza del 17 ottobre 2008, dal Tribunale di Milano con due ordinanze del 24 dicembre 2008, dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza del 10 dicembre 2008, dalla Corte d'appello di L'Aquila con ordinanza del 14 gennaio 2009 e dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza del 21 ottobre 2008, ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. 217, 413, 427, 434, 441, 442 e 443 del registro ordinanze 2008 ed ai nn. 4, 12, 22, 25, 26, 27, 28, 43, 70, 86, 87, 93, 95 e 102 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 29 e 53, 1ª serie speciale, dell'anno 2008 e nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14 e 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.



Visti gli atti di costituzione di Gennaro Rizzo, fuori termine, di Savino Digiorgio, di Zitouni Chalouach, di Antonio Di Giuseppe, di Anita Rosati, di Salvatore Giallombardo, di Sonia Pirri, di Rizzo Gennaro, fuori termine, di Simona Bulla, di Ignazio Marra, di Antonio Passavanti, di Veronica De Mitri, di Greco Giuseppe, di Poste Italiane S.p.A., nonché gli atti di intervento della Associazione «Articolo 21 Liberi di» e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 23 giugno 2009 e nella Camera di consiglio del 24 giugno 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Domenico Carpagnano per Savino Digiorgio, Vittorio Angiolini e Gloria Pieri per Zitouni Chalouach, Franco Berti per Antonio Di Giuseppe, Vittorio Angiolini e Domenico Carpagnano per Anita Rosati, Sergio Galleano per Sonia Pirri, di Greco Giuseppe, di Rizzo Gennaro, fuori termine, Paolo Molteni e Fabio Fabbrini per Simona Bulla, Domenico D'Amati per Ignazio Marra, Sergio Galleano e Sergio Vacirca per Antonio Passavanti, Vincenzo de Michele e Sergio Galleano per Veronica De Mitri, Luigi Fiorillo, Arturo Maresca e Roberto Pessi per Poste Italiane S.p.A. e gli avvocati dello Stato Fabio Tortora, Paolo Gentili e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del giudizio civile promosso da G. R. contro la Poste Italiane S.p.A. perché fosse dichiarata l'invalidità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria 2006), il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 2, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 368 del 2001 (r.o. n. 217 del 2008).

Osserva il rimettente che la norma censurata ha introdotto per le aziende concessionarie del servizio postale la possibilità, entro determinati limiti temporali (sei mesi nel periodo compreso tra aprile ed ottobre di ogni anno e quattro mesi per periodi diversamente distribuiti) e quantitativi (15 per cento dell'organico aziendale) di procedere ad assunzioni a tempo determinato senza l'obbligo di indicazione scritta della causale (come invece previsto in generale dall'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001). Inoltre, anche la disciplina sanzionatoria sarebbe più lieve rispetto a quella prevista per i contratti stipulati *ex art.* 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, perché l'art. 5, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 368 del 2001, richiamando esclusivamente l'ipotesi della successione dei contratti stipulati *ex art.* 1 dello stesso decreto legislativo, non prevederebbe la conversione in contratto a tempo indeterminato in caso di successione di contratti regolati dall'art. 2.

Ad avviso del giudice *a quo*, tale disciplina comporterebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori in generale e quelli addetti al servizio postale, per i quali non opera necessariamente la disciplina — anche sanzionatoria — di carattere generale. Difettando, nel settore postale, quelle peculiarità che possano giustificare deroghe alla disciplina generale, l'art. 2, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 368 del 2001 non risponderebbe a criteri di ragionevolezza o di razionalità e pertanto sarebbe lesivo dell'art. 3 della Costituzione.

Quanto agli altri parametri costituzionali invocati (artt. 101, 102 e 104 Cost.) il rimettente afferma che l'introduzione di una «acausalità» per le assunzioni a termine nel settore postale sottrae in maniera ingiustificata al giudice ordinario il potere di verifica delle effettive ragioni oggettive e temporanee poste alla base di dette assunzioni con conseguente lesione delle prerogative del potere giudiziario.

2. — Si è costituita Poste Italiane s.p.a. che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

La società deduce che il datore di lavoro che assume un lavoratore ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001 non è tenuto a specificare le ragioni dell'apposizione del termine, mentre resta tenuto a rispettare le altre norme contenute nel citato decreto legislativo in materia di divieti, di proroghe, di successione dei contratti, di divieto di discriminazione, di formazione, di criteri di computo e di informazione.

Ad avviso della società, poi, la dedotta violazione degli artt. 101 e 104 Cost. sarebbe inammissibile per carenza di motivazione, non essendo dato comprendere in che modo la funzione giurisdizionale sia stata limitata con l'introduzione della norma denunciata.



3. — Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, rinviando al prosieguo ogni difesa.

4. — Nel corso di un giudizio civile promosso da M. D. R. contro Poste Italiane s.p.a., al fine di ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro per insussistenza della ragione sostitutiva addotta a sostegno della clausola temporale e la statuizione della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, sin dalla data dell'assunzione, con condanna della società convenuta a riammettere la ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrisponderle le retribuzioni maturate dalla scadenza del termine nullo, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, per violazione degli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., e dell'art. 4-bis dello stesso d.lgs. n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, 104, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (r.o. n. 413 del 2008).

4.1. — Sulla prima questione, il rimettente deduce che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, l'apposizione del termine per ragioni sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto, era consentita — dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) — a condizione che fosse indicato il nominativo del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione. Aggiunge che tale disposizione è stata abrogata (insieme con tutta la legge n. 230 del 1962), dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001; il che comporterebbe l'abolizione dell'onere di indicazione del lavoratore sostituito, onere non riprodotto nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001.


Il Tribunale di Roma afferma che il d.lgs. n. 368 del 2001 è stato emanato nell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000), per l'attuazione della direttiva n. 1999/70/CE, la quale non detta alcun principio o obiettivo, né alcuna regola vincolante per gli Stati membri al fine di garantire ai lavoratori a termine un livello di tutela minimo per quanto attiene ai presupposti per l'uso del termine in un singolo contratto.

Ad avviso del giudice *a quo*, la predetta direttiva comunitaria pone solamente, fissandone le linee di perseguimento, due obiettivi: la garanzia del principio di non discriminazione e la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo in successione di contratti o rapporti a tempo determinato. Il rimettente aggiunge che la clausola di non regresso contenuta nell'art. 8, punto 3, dell'accordo quadro recepito dalla direttiva dispone che l'applicazione dell'accordo quadro «non costituisce motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso» e la legge n. 422 del 2000 delegava il Governo ad emanare decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a varie direttive, disponendo che «i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che nelle materie trattate da tali direttive, la disciplina fosse pienamente conforme alle prescrizioni medesime, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

Pertanto, secondo il Tribunale di Roma, poiché dalla legge di delega non è desumibile altro mandato al Governo che quello di dare puntuale attuazione alla direttiva in questione, l'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, nell'abrogare la previgente disciplina nazionale in materia (e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 230 del 1962), avrebbe operato in carenza di delega e, quindi, in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Il rimettente sostiene, inoltre, che gli artt. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 lederebbero anche l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Infatti la Corte di giustizia, nella sentenza 22 novembre 2005, causa C-144/04, Mangold, ha ritenuto che la direttiva in esame non vieta come tale una *reformatio in peius* della protezione offerta ai lavoratori a termine, a condizione che essa non sia in alcun modo collegata all'applicazione di questa; invece, nella fattispecie, tale *reformatio* è stata realizzata proprio nel provvedimento destinato specificamente a dare applicazione alla direttiva, e dichiaratamente allo scopo di darvi attuazione.

4.2. — Per quel che concerne l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, il Tribunale di Roma afferma che tale norma non sarebbe applicabile al giudizio *a quo*, perché essa, nel prevedere che «Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni», essa fa riferimento solamente alla violazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, mentre nel giudizio principale, ove fosse accolta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, risulterebbe violato l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 230 del 1962.



In subordine, ad avviso del giudice *a quo*, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-*bis*, del d.l. n. 112 del 2008, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., sarebbe rilevante e non manifestamente infondata.

Sotto il primo profilo, il rimettente afferma che — secondo i principi dettati dagli artt. 1419, comma 2, e 1339 del codice civile, che dovrebbero trovare applicazione se non fosse in vigore la disposizione qui censurata — dalla nullità della clausola del termine discenderebbe, secondo il c.d. diritto «vivente», il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni parametrato alle retribuzioni maturate dal momento in cui il prestatore abbia messo in mora il datore di lavoro, offrendogli le sue prestazioni.

Ad avviso del Tribunale di Roma l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001, sostituendo retroattivamente alla predetta tutela risarcitoria una indennitaria, violerebbe l'art. 3 Cost., poiché riserva una tutela di rango inferiore ad alcuni lavoratori per il solo fatto di avere un giudizio in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

Secondo il rimettente, ancora più ingiustificata sarebbe la discriminazione operata nei confronti dei lavoratori in questione, rispetto a quelli che hanno giudizi in corso nei quali vengono in discussione le conseguenze dell'invalidità della clausola del termine che sia disciplinata, *ratione temporis*, dal sistema normativo previgente di cui alla legge n. 230 del 1962 e i lavoratori che non abbiano ancora instaurato una controversia.

Il giudice *a quo* sostiene che l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001 lede anche l'art. 117, primo comma, Cost. in rapporto agli obblighi assunti dallo Stato italiano con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848), il cui art. 6 vieta al legislatore di intervenire con norme *ad hoc* per la risoluzione di controversie in corso.

Ancora, l'art. 4-*bis* si pone, secondo il rimettente, in contrasto con gli artt. 101, 102, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., perché un intervento della legge che — come nella specie — riguardi esclusivamente un certo tipo di giudizi in corso ad una certa data è privo del carattere di astrattezza proprio della funzione legislativa, assumendo carattere provvedimento generale.

5. — Si è costituita in giudizio Poste Italiane s.p.a., la quale chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

5.1. — La società anzitutto contesta la prospettata illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 radicata sulla violazione della «clausola di non regresso» e, per questo tramite, la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.


Secondo la società Poste Italiane, la funzione di detta clausola è solo quella di impedire che un arretramento di tutele si fondi sulla asserita pretestuosa necessità di conformare in tal modo l'ordinamento interno alla direttiva, ma essa non vieta in assoluto ai legislatori nazionali di ridurre le proprie tutele fino al minimo comunitario.

5.2. — Quanto all'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001, la società afferma che scopo dell'intervento legislativo è il perseguimento della crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali per l'anno in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, diversificazione delle fonti di energia e rilancio delle privatizzazioni. In tale prospettiva l'art. 4-*bis* sarebbe stato introdotto per arginare, nell'interesse generale, l'eccessivo ampliamento dell'organico delle imprese nel caso in cui numerosi rapporti di lavoro a termine fossero trasformati in rapporti a tempo indeterminato per via giudiziale.

Nessun contrasto sarebbe ravvisabile con l'art. 24 Cost., in quanto la modifica, temporanea ed eccezionale dell'apparato sanzionatorio non incide sulla tutela giurisdizionale che rimane salda, mentre, quanto agli artt. 101, 102 e 104 Cost., la norma censurata non influisce sulla funzione giudiziaria, poiché il contratto a termine, oggetto del «giudizio in corso» resta comunque soggetto al sindacato giurisdizionale cui compete l'accertamento della legittimità del contratto medesimo.

6. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione concernente gli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sia perché priva di adeguata motivazione, sia perché posta in astratto: il rimettente infatti, pur non essendo provate le esigenze sostitutive che potrebbero giustificare l'apposizione del termine, dichiara di sollevare la questione «a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sufficienza della giustificazione quale offerta e provata nel caso di specie».

L'interveniente rileva inoltre che la questione è stata sollevata senza aver preventivamente escluso che nella fattispecie fosse intervenuto un mutuo consenso tra le parti in ordine alla risoluzione del rapporto dedotto in giudizio (ipotesi configurabile nel caso di specie, nel quale il lavoro era stato svolto per meno di tre mesi, mentre la domanda giudiziale era stata proposta quasi tre anni dopo la scadenza del termine).



Tale ragione di irrilevanza si estende, ad avviso della difesa erariale, anche alla censura mossa all'art. 4-*bis*, il quale regola le conseguenze economiche della violazione dell'art. 1, oltre che degli artt. 2 e 4: solo nel caso in cui dovesse pervenirsi alla illegittimità costituzionale dell'art. 1, la questione dell'art. 4-*bis* diverrebbe rilevante; ove, invece, non fosse possibile (per irrilevanza) accertare la violazione dell'art. 1, sarebbe impossibile pervenire ad un giudizio di illegittimità dell'art. 4-*bis*.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la questione è, comunque, infondata nel merito.

L'obbligo del datore di lavoro di indicare il nominativo del lavoratore sostituito, quale condizione di liceità dell'apposizione del termine, può ritenersi logicamente implicito, o ricompreso nel più ampio obbligo — prescritto dall'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 — di indicare, per iscritto, specificandole, le ragioni sostitutive. La questione dovrebbe quindi risolversi in termini interpretativi (di rigetto).

Infondata sarebbe, infine la questione riguardante l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001, norma che, ad avviso della difesa erariale, non discrimina i lavoratori interessati. Inoltre, l'ordinanza di rimessione specifica quali sarebbero le conseguenze economiche della dichiarazione di invalidità del termine in assenza dell'art. 4-*bis*, e nemmeno dimostra che il regime introdotto dalla norma censurata sia necessariamente deteriore rispetto agli altri possibili regimi risarcitori ipotizzabili in base alle regole generali.

7. — Nel corso del giudizio di appello proposto dalla Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 5 febbraio 2008, che aveva accolto la domanda dei lavoratori A.O. e A.G. volta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al loro contratto di lavoro, in violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, la Corte di appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che, per i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, in caso di violazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro secondo predeterminati criteri di calcolo dell'indennità (r.o. n. 427 del 2008).

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata contrasterebbe con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., poiché prevede una tutela attenuata per i lavoratori a termine che siano parti in un giudizio in corso, rispetto a tutti gli altri lavoratori a tempo determinato, e con l'art. 24 Cost., perché un intervento legislativo che, come nella specie, riguarda solo un certo tipo di controversie pendenti ad una certa data sarebbe privo del carattere di astrattezza proprio della legislazione ed assumerebbe carattere provvedimentale generale con riguardo ai giudizi in corso, invadendo così l'area riservata al potere giudiziario. Con la conseguenza che ne sarebbero pregiudicati i soli ricorrenti che, per ragioni assolutamente casuali, abbiano introdotto la causa prima dell'entrata in vigore della legge censurata e la stessa non fosse stata definita prima della medesima data.


Precisa la Corte di appello di Torino che la norma censurata appare tanto più irragionevole, perché distingue tra coloro che per motivi indipendenti dalla loro volontà (attività del sindacato o del legale, durata dei processi) hanno ottenuto una sentenza non più impugnabile e coloro che hanno ancora un giudizio in corso, pur avendo ipoteticamente stipulato un contratto a termine con lo stesso datore di lavoro e nello stesso periodo; e, ancora, tra coloro che hanno depositato il ricorso introduttivo del giudizio il giorno prima della pubblicazione della legge e coloro che lo depositano il giorno dopo la sua entrata in vigore.

8. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'irrilevanza della questione in quanto il giudice *a quo* non si è pronunciato sulla illegittimità del termine, prima di affrontare la norma censurata.

Nel merito, la difesa erariale sostiene che il presupposto di fatto della norma censurata è stato l'enorme dilatazione del contenzioso diretto a contestare la validità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro, con possibile vanificazione, a causa dell'incertezza delle conseguenze economiche delle dichiarazioni di invalidità delle clausole oppositive del termine, delle finalità della riforma della disciplina del contratto a tempo determinato operata dal d.lgs. n. 368 del 2001 (aumento delle possibilità di accesso al lavoro subordinato per lavoratori destinati altrimenti a forme ancora più precarie di lavoro).

L'interveniente nega, poi, che l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001 discrimini i lavoratori interessati dai contenziosi in corso, anche perché le soluzioni offerte dalla giurisprudenza circa le conseguenze economiche della dichiarazione di invalidità del termine apposto al contratto di lavoro non sono mai pervenute a costituire un «diritto vivente» e il rimettente non ha dimostrato che il sistema sanzionatorio introdotto dalla norma censurata sia necessariamente deteriore rispetto ad altri regimi.

Infine, non sussisterebbe alcuna lesione della tutela giurisdizionale, poiché un intervento legislativo applicabile alle controversie in corso è in linea di principio ammissibile qualora giustificato (come nella fattispecie) da una particolare situazione oggettiva rispetto alla quale esso sia logicamente coerente.



9. — Nel corso di un giudizio promosso da S. D. contro Poste Italiane s.p.a. diretto ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro sottoscritti dalle parti «per ragioni di carattere sostitutivo», in quanto nei documenti negoziali non sarebbero stati specificamente indicati i lavoratori sostituiti, né la ragione per la quale questi ultimi sarebbero rimasti assenti dal lavoro, il Tribunale di Trani, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. (r.o. n. 434 del 2008).

Secondo il giudice *a quo*, la fattispecie contrattuale sarebbe pacificamente disciplinata — *ratione temporis* — dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, che ha abrogato la legge n. 230 del 1962, ivi compreso l'art. 1, comma 2, lettera b), a mente del quale era consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto quando l'assunzione avesse avuto luogo per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro fosse stato indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.

Aggiunge il rimettente che la norma censurata rappresenta un arretramento di tutela per il lavoratore, il quale non può più pretendere che, già nel contratto, gli siano fornite le informazioni che gli consentano di valutare preventivamente l'opportunità di promuovere o meno l'azione giudiziaria e di evitargli, nel caso in cui scelga la strada dell'azione, il rischio di trovarsi, nel processo, di fronte a situazioni di fatto non valutabili in anticipo.

Premesso che il d.lgs. n. 368 del 2001 è stato adottato dal Governo italiano in esecuzione della delega conferitagli dalla legge n. 422 del 2000, osserva il rimettente che, poiché il legislatore delegante si è limitato a rinviare alle «prescrizioni» della direttiva 1999/70/CE, a sua volta intervenuta solo su alcuni aspetti della disciplina del contratto a termine ed in particolare sul «principio di non discriminazione» (clausola 4), sulle «misure di prevenzione degli abusi [...] derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato» (clausola 5), nonché sulle regole da valere in tema di «informazione e possibilità di impiego» (clausola 6) e di «informazione e consultazione» (clausola 7), dovrebbe ritenersi assolutamente «fuori delega» la scelta del Governo di abrogare tout court la legge n. 230 del 1962 e, per quel che qui interessa, la norma dettata, per la causale sostitutiva, dall'art. 1, comma 2, lettera b), di detta legge.

Inoltre, ad avviso del Tribunale di Trani, sarebbe violato l'art. 76 Cost., poiché la legge di delega n. 422 del 2000 non prevedeva principi direttivi ulteriori rispetto all'attuazione della direttiva 1999/70/CE la quale, alla clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro da essa recepito, dispone che l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per indurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso, mentre le disposizioni censurate, sopprimendo la necessità della indicazione del nominativo del lavoratore sostituito, determinano un arretramento della tutela garantita ai lavoratori del precedente regime.

10. — Costitutosi nel giudizio di costituzionalità, il lavoratore attore nel giudizio principale, aderendo alla tesi del rimettente, rileva che la legge n. 422 del 2000, pur facendo «salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti», in realtà, con specifico riferimento all'attuazione della direttiva 1999/70/CE, non ne ha indicato alcuno; pertanto sarebbe evidente, anche alla luce dei lavori parlamentari, la volontà del legislatore delegante di conservare la precedente disciplina del contratto a termine e, comunque, di rispettare la clausola di non regresso.

Ne deriverebbe, ad avviso della parte privata, che le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella sentenza n. 44 del 2008 debbano essere necessariamente estese agli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, visto che il legislatore delegato, abrogando la precedente normativa sul contratto a termine e ridisciplinando questo istituto nei termini di cui al predetto art. 1, avrebbe violato l'art. 77 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, l'unica interpretazione in grado di garantire la legittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 è quella che, con specifico riferimento alle causali «sostitutive», preclude al datore di lavoro la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato per far fronte alla necessità di sostituire personale in ferie, a maggior ragione quando manchi, nel documento negoziale, la specificazione del nominativo del lavoratore sostituito e del motivo della sua assenza.

11. — Si è costituita nell'incidente di costituzionalità Poste Italiane s.p.a. chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Ad avviso della società, la clausola di non regresso sarebbe diretta ad escludere che un arretramento di tutele, in sé pienamente legittimo, possa fondarsi sul pretesto della apparente necessità di attuare una direttiva comunitaria.

Che questo sia l'obiettivo del legislatore comunitario emerge con chiarezza dalle disposizioni contenute nella stessa direttiva 1999/70/CE, la quale, al considerando n. 3, afferma che «la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea» precisando che «Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato».



Secondo la società resistente dalla lettura delle previsioni del d.lgs. n. 368 del 2001 emergerebbe che il legislatore nazionale, lungi dal discostarsi dalle finalità perseguite dall'ordinamento comunitario, le ha compiutamente realizzate tramite una serie di previsioni tese ad attuare i precetti di cui alla direttiva 1999/70/CE.

In proposito, la Poste Italiane S.p.A. richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 12985 del 2008 secondo la quale «non può condividersi la tesi, sostenuta da una parte della dottrina, che, in base ad una lettura incompleta della direttiva e delle sentenze, ritiene che il primo ed unico contratto a tempo determinato, di per sé, sia estraneo all'oggetto della direttiva». A tale considerazione, la Corte di cassazione perviene valorizzando proprio i «considerando» della direttiva citata e dell'accordo quadro allegato dai quali risulta che la direttiva, oltre a stabilire «in particolare» un regime con riferimento alla parità di trattamento e alla prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di successivi rapporti a tempo determinato ha una portata «in generale» secondo cui l'accordo quadro, nello stabilire i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, si riferisce ai contratti e ai rapporti di lavoro a termine. I giudici di legittimità rimandano infine, alla lettura del considerando 14, dal quale risulta che le parti contraenti «hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali ed i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato», senza operare una distinzione tra il primo contratto a termine ed i successivi.

12. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo il quale la questione proposta è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione in ordine alla sua rilevanza.

Invero, il rimettente avrebbe ommesso di considerare che l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche se non riproduce, al comma 1, l'onere dell'indicazione espressa del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione, introduce tuttavia, al comma 2, un dovere di specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato. Dunque sarebbe insufficiente la mera indicazione delle esigenze di sostituzione temporanea, perché, in forza dell'art. 1, comma 2, devono essere specificate le circostanze che inducono tali esigenze.

Ad avviso della difesa erariale, questa lettura della norma riduce sensibilmente, sino quasi ad annullarle, le differenze tra il precetto contenuto nell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 e quello della disposizione censurata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma, poi, che la questione sarebbe anche infondata.

Innanzitutto, la situazione che questa Corte è chiamata ad affrontare sarebbe diversa da quella esaminata dalla sentenza n. 44 del 2008, perché le norme denunciate nella presente fattispecie sono volte a regolare la materia trattata dalla direttiva, e cioè la prevenzione dell'abuso di contratti a termine.

Inoltre questa Corte, con sentenza n. 41 del 2000, ha già affermato che, nel recepire la direttiva in esame, il legislatore nazionale avrebbe mantenuto una considerevole discrezionalità, potendo, nel rispetto delle scelte di fondo della normativa comunitaria, modificare le garanzie esistenti.

Orbene, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 in una certa misura rafforza le garanzie a tutela del lavoratore, che — diversamente da quanto ritiene il Tribunale di Trani — non sono significativamente attenuate o peggiorate dalla mancata previsione dell'onere di indicare il nome del lavoratore sostituito. Tale opzione normativa ricadrebbe nell'area di discrezionalità riconosciuta al legislatore interno ed appare coerente con l'evoluzione del quadro normativo in materia di diritto alla protezione dei dati personali, che in questo caso investe le prevalenti esigenze di riservatezza del lavoratore sostituito.

13. — Nel corso del giudizio di appello proposto dalla Eso Strade s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva accolto la domanda di C. Z. diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al proprio contratto di lavoro, in violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, la Corte di appello di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (r.o. n. 441 del 2008).

La Corte rimettente afferma che il contratto dedotto in giudizio non specifica la ragione utile a giustificare l'apposizione del termine, con la conseguenza che, dovendosi ritenere illegittimo il termine medesimo, occorrerebbe affermare la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Senonché, una tale conseguenza è impedita dalla norma censurata la quale, con riferimento ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, consente soltanto l'erogazione di un indennizzo a favore del lavoratore.

Ad avviso del giudice *a quo*, tale disposizione contrasta con l'art. 3 Cost., perché sostituisce al regime codicistico della nullità parziale (art. 1419 cod. civ.) una disciplina che riguarda però solo i contratti a termine per i quali è in corso un giudizio al momento della sua entrata in vigore. Nel fare ciò, il legislatore ha introdotto una diversità delle conseguenze del termine illegittimo ancorata alla circostanza del tutto casuale che il lavoratore abbia o meno iniziato il giudizio.



La norma denunciata si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, il quale impone al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o di una data categoria di controversie in atto. Nella fattispecie vengono modificati per *factum principis* i diritti sostanziali a tutela dei quali si è agito in giudizio, senza che ricorrano quelle imperiose esigenze d'interesse generale richieste dalla CEDU come condizione per superare il divieto d'ingerenza.

14. — Nel giudizio di costituzionalità si è costituito il lavoratore appellato, aggiungendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione il rilievo che la norma impugnata crea gravi inconvenienti anche nel caso di procedimenti i quali, alla data della sua entrata in vigore, erano pendenti davanti alla Corte di cassazione che li aveva già decisi con sentenza in attesa di pubblicazione.

La norma, poi, sarebbe foriera di discriminazioni fra i lavoratori, a seconda che i datori di lavoro siano o meno già costituiti nelle cause pendenti; infatti, solamente in caso di contumacia della controparte i lavoratori potrebbero rinunciare agli atti del giudizio — non abbisognando, ai sensi dell'art. 306 del codice di procedura civile, dell'accettazione del datore di lavoro convenuto — e ripresentare la medesima domanda giudiziale, sottraendosi così alla disciplina penalizzante introdotta dall'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001.

Né tali discriminazioni potrebbero trovare giustificazione nell'esigenza di regolare una situazione di «assoluta necessità» quale quella positivamente apprezzata dalla sentenza n. 419 del 2000 di questa Corte.

15. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di costituzionalità ed ha eccepito l'irrelevanza della questione, osservando che alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato può pervenirsi solo dopo aver verificato che, una volta scaduto il termine illegittimo, l'interruzione della prestazione lavorativa non sia dipesa da mutuo consenso tra le parti del rapporto, circostanza, questa, desumibile anche dalla brevità del rapporto di lavoro e dal lungo lasso di tempo intercorso tra la cessazione della prestazione e la domanda giudiziale diretta ad ottenere la conversione. Nella fattispecie oggetto del giudizio principale, il ricorso con il quale è stata richiesta la conversione è stato depositato dopo un anno e un mese dalla cessazione del rapporto.

Nel merito la difesa erariale sostiene che la questione è infondata, per i motivi già indicati nell'atto di intervento nel giudizio relativo all'ordinanza n. 427 del 2008 (v., *supra*, sub n. 8).

16. — Nel corso di due giudizi promossi da altrettanti lavoratori al fine di ottenere, previo accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai rispettivi contratti di lavoro e delle relative proroghe, la condanna del datore di lavoro al ripristino dei rapporti di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni nel frattempo maturate, il Tribunale di Ascoli Piceno, con due distinte ordinanze (r.o. nn. 442 e 443 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.


Secondo il rimettente, i contratti oggetto dei giudizi principali sono privi di idonea indicazione delle ragioni della apposizione del termine e delle relative proroghe.

Secondo il giudice *a quo*, pertanto, applicando la legge vigente al momento della instaurazione del rapporto e della introduzione del giudizio, si dovrebbe dichiarare la conversione del primo dei contratti a termine in contratto a tempo indeterminato e condannare il convenuto al ripristino del rapporto. L'entrata in vigore dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 precluderebbe, tuttavia, una pronuncia di tal fatta, ma la norma sarebbe lesiva del canone di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, Cost., e non ispirata da preminenti ed eccezionali ragioni di interesse generale.

Inoltre essa colliderebbe anche con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., perché introduce un'evidente disparità di trattamento fra i lavoratori assunti a tempo determinato in violazione delle condizioni previste dagli artt. 1, 2 e 4, del d.lgs. n. 368 del 2001 che abbiano avviato una controversia prima del 23 agosto 2008 e non l'abbiano vista ancora definita con sentenza passata in giudicato, ed i lavoratori che, versando nella identica situazione, abbiano promosso la controversia successivamente alla suddetta data.

Infine, il Tribunale di Ascoli Piceno sostiene che l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 lederebbe gli artt. 11, secondo periodo, e 117, primo comma, Cost., perché esso, riducendo la tutela accordata in precedenza dall'ordinamento ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, viola la clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE e, conseguentemente, l'obbligo del legislatore interno di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed internazionale.

17. — Nei due giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o manifestamente infondate.



Secondo la difesa erariale, le questioni sarebbero inammissibili a causa della insufficiente motivazione della rilevanza, in relazione all'affermazione secondo cui si verterebbe in casi nei quali, accertata l'illegittimità del termine, si dovrebbe pronunciare la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il che sarebbe impedito soltanto dall'operatività dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001.

Ad avviso della medesima difesa, le questioni sarebbero, comunque, infondate nel merito.

In particolare, con riferimento alla presunta violazione degli artt. 11 e 117 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che la norma censurata non è stata introdotta in attuazione della direttiva 1999/70/CE, essendo quindi estranea all'ambito del divieto di *reformatio in peius* stabilito dalla clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro da essa recepito.

Rispetto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., invece, la difesa erariale deduce i medesimi argomenti svolti nell'atto di intervento nel giudizio relativo all'ordinanza n. 427 del 2008 (v., *supra*, sub n. 8).

18. — Nel corso di un giudizio promosso da A. D. G. contro il Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia al fine di ottenere l'annullamento del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con il convenuto, l'accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato a far data dal 1° gennaio 2002 e, in via subordinata, la condanna del Teatro stabile del Friuli al risarcimento dei danni per tutto il periodo di mancata prestazione del lavoro, il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (r.o. n. 4 del 2009).

Circa il primo dei due predetti parametri costituzionali, il giudice *a quo* ritiene che la norma censurata abbia introdotto una normativa non riguardante tutti i rapporti a termine stipulati ad una certa data, ma soltanto quelli per i quali il giudizio è in corso, penalizzando così coloro che hanno sollecitamente adito il giudice a tutela dei propri diritti.

La disposizione — a giudizio del rimettente — non è neanche idonea a realizzare lo scopo per il quale era stata introdotta, dal momento che essa concerne soltanto il contenzioso in essere e non tutto quello potenziale. Essa, poi, non è giustificata da interessi costituzionalmente rilevanti, né dalle dimensioni dell'impresa interessata.

Quanto all'art. 117, primo comma, Cost., il Tribunale di Trieste sostiene che esso sarebbe violato perché la norma censurata si pone in contrasto con l'art. 6 della CEDU, il quale impedisce al legislatore di intervenire con norme *ad hoc* per la risoluzione di controversie in corso.

19. — Nel giudizio di costituzionalità si è costituito l'attore nella causa principale, riportandosi ai motivi espressi dalla ordinanza di rimessione.

20. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione, osservando che l'ipotesi della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso andrebbe sempre verificata preliminarmente ed esclusa, prima di affermare l'applicabilità dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 alla fattispecie concreta.

Nel merito la difesa erariale sostiene che la questione è infondata, per i motivi già indicati nell'atto di intervento nel giudizio relativo all'ordinanza n. 427 del 2008 (v., *supra*, sub n. 8).


21. — È intervenuta anche l'Associazione «Articolo 21 Liberi di», che ha concluso per la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

22. — Nel corso del giudizio d'appello proposto da A.R. contro la sentenza con la quale il Tribunale di Trani aveva respinto il suo ricorso diretto ad ottenere, previa declaratoria della nullità del termine apposto al contratto in questione, fosse dichiarato che fra le parti si era instaurato *ab origine* un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che la società convenuta fosse condannata a riammetterla in servizio ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal momento in cui aveva posto le proprie attività a disposizione del datore di lavoro, la Corte d'appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (r.o. n. 12 del 2009).

La Corte rimettente premette che, ove dovesse ritenersi fondata la tesi del lavoratore appellante circa la genericità della formula adottata nel contratto di lavoro stipulato dalle parti al fine di indicare le ragioni sostitutive poste a giustificazione dell'apposizione del termine, quest'ultima clausola dovrebbe ritenersi nulla. Pertanto, in ipotesi, il contratto di lavoro dedotto nel giudizio principale dovrebbe essere considerato a tempo indeterminato sin dall'inizio.

Tuttavia una simile conseguenza è impedita dall'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, norma che però, ad avviso del giudice *a quo*, è contraria al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Infatti, ove mai altro lavoratore nelle stesse identiche condizioni dell'appellante nel giudizio principale facesse valere le stesse ragioni di illegittimità con un giudizio introdotto successivamente alla data di entrata in vigore dell'art. 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, avrebbe diritto alla riassunzione, non essendo a lui applicabile l'art. 4-bis medesimo.



La norma censurata sembra alla Corte rimettente in contrasto anche con il principio dell'affidamento legittimamente posto dal cittadino sulla certezza dell'ordinamento giuridico quale elemento essenziale dello Stato di diritto.

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma denunciata contrasta, altresì, con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU.

23. — Si è costituita nel giudizio di costituzionalità la lavoratrice A. R., chiedendo l'accoglimento della questione, per motivi analoghi a quelli svolti nelle ordinanze di rimessione.

24. — Si è costituita anche la Poste Italiane S.p.A. che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Secondo la società, l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001 è norma avente natura transitoria, espressione di un ragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore. Essa, lungi dall'introdurre una diversità di trattamento per lavoratori che si trovino nella medesima situazione, riporta ad equità il contenzioso sui contratti a termine, disciplinando le conseguenze di eventuali violazioni in tutti i casi in cui l'eventuale cumulo dei contratti a termine non abbia superato i trentasei mesi (fattispecie prevista dall'art. 5, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 368 del 2001). Il legislatore sarebbe intervenuto per porre fine al contrasto giurisprudenziale circa la possibile applicazione dell'art. 1419, primo comma, cod. civ., chiarendo — per il futuro — il regime sostanziale e l'apparato sanzionatorio.

Inoltre, l'effetto della disposizione, limitato «ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore» della legge n. 133 del 2008, evidenzia l'adesione del legislatore al prevalente orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito, per cui non può darsi per esistente una volontà di prosecuzione del rapporto di lavoro in capo a colui che pretende di esserne parte dopo un cospicuo lasso di tempo, decorso dallo spirare del termine in questione. Nell'ottica del legislatore i giudizi non in corso alla data di entrata in vigore della norma censurata si dovrebbero concludere con il rigetto del ricorso per risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso.

Quanto alla pretesa lesione dell'art. 117, primo comma, Cost., la società eccepisce l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione, non potendosi comprendere in che modo, con l'introduzione della norma di cui si discute, sia stata limitata la funzione giurisdizionale. Il contratto a termine oggetto del «giudizio in corso» è comunque soggetto al sindacato giudiziale cui compete l'accertamento della legittimità del contratto stesso, senza alcuna compromissione del libero esercizio della funzione giurisdizionale.

25. — Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale reputa insufficiente la motivazione della rilevanza in relazione all'affermazione secondo cui, nel caso in esame, si verterebbe in un'ipotesi in cui, accertata l'illegittimità del termine, si dovrebbe pronunciare la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e ciò sarebbe impedito soltanto dall'operatività dell'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001.

Nel merito la difesa erariale sostiene che la questione è infondata, per i motivi già indicati nell'atto di intervento nel giudizio relativo all'ordinanza n. 427 del 2008 (v. *supra*, sub n. 8).

26. — Nel corso di un giudizio promosso dalla Airri Medical con reclamo avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile dal Tribunale di Viterbo con la quale le era stato ordinato di riammettere in servizio C. L. da essa occupata da alcuni anni ed ininterrottamente come fisioterapista, in virtù di reiterati contratti a termine, il Tribunale di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, 104, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (r.o. n. 22 del 2009).

Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., perché il legislatore avrebbe introdotto una regolamentazione delle conseguenze scaturenti dalla illegittimità dell'apposizione del termine che riguarda non tutti i contratti a termine stipulati ad una certa data, ma solamente quelli per i quali è in corso un giudizio; per tutti i contratti per i quali non era pendente un giudizio alla data di entrata in vigore della legge, stipulati prima o successivamente a tale data, le conseguenze continuano ad essere invece quelle derivanti dall'azione di annullamento parziale. Sennonché, se scopo della disposizione è quello di sottrarre alle aziende i costi che derivano dalla illegittimità dei contratti a termine, allora non sarebbe dato comprendere il discrimine temporale volto a includere i soli contenziosi in essere e non tutto il potenziale contenzioso. La norma penalizzerebbe proprio chi, comportandosi lealmente, non ha atteso anni ma ha iniziato subito la causa, finendo col premiare invece coloro che hanno tardato a promuovere il contenzioso.

Inoltre la differenziazione di regime non sarebbe finalizzata a realizzare interessi costituzionalmente rilevanti e non si fonda neppure sulle dimensioni dell'impresa. In sostanza, tra i lavoratori a tempo determinato verrebbe enucleata una quota (quelli che avevano un giudizio pendente) che viene sottratta alla tutela ordinaria accordata a tutti gli altri lavoratori (che non avevano ancora iniziato la causa e che costituiscono il *tertium comparationis* nella valutazione della violazione del principio di eguaglianza).



Ad avviso del Tribunale di Viterbo l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 violerebbe anche gli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., per contrasto con il generale principio dell'affidamento legittimamente posto dal cittadino sulla certezza dell'ordinamento giuridico.

Sarebbero lesi, poi, gli artt. 101, 102, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., poiché un intervento legislativo concernente solamente alcuni giudizi in corso ad una certa data è privo del carattere di astrattezza proprio delle norme giuridiche ed assume un carattere provvedimento generale invasivo dell'ambito riservato alla giurisdizione.

Infine, il rimettente denuncia la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in connessione con l'art. 6 della CEDU, il quale impedisce al legislatore di intervenire con norme *ad hoc* per la risoluzione di controversie in corso.

27. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l'irrelevanza della questione o, comunque, l'insufficiente motivazione della rilevanza. Infatti, secondo quanto riferito dal rimettente, la lavoratrice ricorrente ha chiesto ed ottenuto in via d'urgenza la riammissione nel posto di lavoro «dalla medesima occupato da alcuni anni e ininterrottamente come fisioterapista, in virtù di reiterati contratti a termine». Se questa è la fattispecie oggetto di causa, sembra probabile che ad essa si applichi l'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, ipotesi esclusa dall'ambito di operatività dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001.

Nel merito la difesa erariale sostiene che la questione è infondata, per i motivi già indicati nell'atto di intervento nel giudizio relativo all'ordinanza n. 427 del 2008 (v., *supra*, sub n. 8).

28. — Con sei ordinanze (r.o nn. 25, 26, 27, 28, 86 e 87 del 2009) di identico contenuto, pronunciate in altrettanti giudizi promossi contro la Poste Italiane S.p.A. aventi ad oggetto la legittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati dai lavoratori attori, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001.

Il rimettente deduce la violazione:

a) dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra coloro che hanno già ottenuto una sentenza passata in giudicato o che promuoveranno un giudizio dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione e coloro che, invece, anche a parità assoluta di situazioni di fatto, si trovano compresi in tale forbice temporale;

b) dell'art. 10 Cost., poiché il principio di parità di trattamento è principio generale del diritto internazionale che gli Stati membri si sono obbligati a rispettare, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost.;

c) del divieto di non regresso posto dalla direttiva 1999/70/CE, atteso che la norma censurata, emanata in esecuzione di tale direttiva, costituisce un evidente arretramento di tutela dei lavoratori, rispetto allo standard comunitario;

d) dell'art. 6 della CEDU, il quale, nell'affermare che ogni persona ha diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente e imparziale, vieta al potere legislativo di intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire nella risoluzione di una controversia o di una determinata categoria;

e) dell'art. 24 Cost., avendo la norma censurata compromesso il diritto di difesa dei ricorrenti, sottraendo loro la possibilità di ottenere il vantaggio della conversione del contratto irregolare, la cui prospettiva aveva direttamente condizionato l'esercizio del loro diritto di azione.

29. — In tutti i giudizi di costituzionalità si sono costituiti i lavoratori ricorrenti nei giudizi *a quibus*, i quali hanno condiviso integralmente le motivazioni delle ordinanze di rimessione ed hanno segnalato che durante i lavori parlamentari erano state manifestate da più parti forti riserve circa la legittimità della norma impugnata.


30. — Anche Poste Italiane S.p.A. si è costituita in tutti i giudizi di costituzionalità ed ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

Circa le dedotte violazioni degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., la società ha svolto argomentazioni analoghe a quelle contenute nell'atto di costituzione nel giudizio relativo all'ordinanza della Corte di appello di Bari (v., *supra*, n. 24).

Con riferimento alla denunciata lesione dell'art. 10 Cost., Poste Italiane s.p.a. afferma che la norma censurata è razionale e non viola il principio di uguaglianza, poiché il diverso trattamento dei lavoratori che non avevano una causa pendente al momento della sua entrata in vigore si giustifica con l'esigenza di tutela dell'interesse generale al buon andamento dell'economia del Paese.

Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., anch'essa, ad avviso della società, è insussistente, perché l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 non vieta, né limita il diritto dei lavoratori di agire in giudizio.

31. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata.



Ad avviso della difesa erariale le questioni sarebbero inammissibili perché i rimettenti non formulano indicazioni circa le vicende dei rapporti di lavoro, né spiegano per quale motivo — nelle fattispecie in esame — non si potrebbe ritenere che i rapporti di lavoro si siano estinti per mutuo consenso. Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 10 e 117 Cost. sarebbero, poi, ulteriormente inammissibili perché non rientra tra i poteri del giudice nazionale interpretare in via definitiva il diritto comunitario.

Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che non sussiste la pretesa violazione degli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., in rapporto alla clausola di non regresso, poiché, da un lato, la direttiva 1999/70/CE non si occupa delle conseguenze dell'illegittima apposizione del termine e, dall'altro lato, l'introduzione di una specifica disposizione, prima mancante, relativa a quelle conseguenze completa il sistema di tutela e non ne determina un arretramento.

Circa le denunciate lesioni dell'art. 3 Cost. e dei principi sulla tutela giurisdizionale, la difesa erariale sostiene che esse sono insussistenti, per i motivi già indicati nell'atto di intervento nel giudizio relativo all'ordinanza n. 427 del 2008 (v. *supra*, sub n. 8).

32. — Nel corso del giudizio di appello proposto da C.A. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Gela aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la Poste Italiane S.p.A. e la conversione del contratto come contratto a tempo indeterminato, la Corte di appello di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione (r.o. n. 43 del 2009).

In relazione alla rilevanza della questione, rileva la Corte rimettente che, per effetto della norma censurata, non sarebbe più possibile stabilizzare il rapporto della lavoratrice.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* osserva che:

a) in relazione all'art. 3 Cost., l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001 introduce un'irragionevole disparità di trattamento tra i lavoratori collegata al solo dato temporale della data di proposizione del ricorso;

b) in relazione all'art. 24 Cost., costituisce *ius receptum* il principio secondo cui la sovrana volontà del legislatore di emanare una norma incontra una serie di limiti attinenti alla salvaguardia di fondamentali valori di civiltà giuridica tra cui il rispetto dell'affidamento legittimamente sorto negli interessati in ordine ad un determinato assetto giuridico, nella fattispecie «stravolto in corso di causa, con una indebita limitazione del diritto di difesa per coloro che hanno giudizi in corso»;

c) la norma censurata si pone in conflitto con l'art. 6 della CEDU (con conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.), il quale impone all'amministrazione della giustizia di uno Stato di non influire con norme *ad hoc* nella risoluzione di controversie in corso.

33. — Nel giudizio di costituzionalità si è costituita Poste Italiane S.p.A. che ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle contenute nell'atto di costituzione nel giudizio relativo all'ordinanza della Corte di appello di Bari (v. *supra*, n. 24).


34. — È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione, perché il rimettente non ha verificato se nella fattispecie il rapporto di lavoro si sia estinto per mutuo consenso.

Nel merito la difesa erariale sostiene che la questione è infondata, per i motivi già indicati nell'atto di intervento nel giudizio relativo all'ordinanza n. 427 del 2008 (v. *supra*, sub n. 8).

35. — Nel corso di un giudizio instaurato da M. V. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., per ottenere l'annullamento del termine apposto al proprio contratto di lavoro, con conseguente conversione del proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione, il Tribunale di Teramo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (r.o. n. 70 del 2009).

Rileva il rimettente che la norma censurata è priva di razionalità, poiché, ove un altro lavoratore, nelle stesse condizioni della attrice nel giudizio principale, facesse valere le stesse ragioni di illegittimità in una causa introdotta in data successiva all'entrata in vigore del citato art. 4-*bis*, quel lavoratore avrebbe diritto alla riassunzione, e non all'indennità prevista dalla norma censurata, non essendo a lui applicabile la nuova disciplina. Inoltre, per effetto del menzionato art. 4-*bis*, paradossalmente è penalizzato proprio colui che ha già fatto ricorso al giudice, di modo che la norma è irragionevolmente punitiva nei confronti di chi ha mostrato di voler reagire prontamente ad una violazione di legge.

Secondo il rimettente, la norma censurata si pone in contrasto anche con il generale principio dell'affidamento legittimamente assunto dal cittadino sulla certezza e sicurezza del diritto, quale elemento essenziale di uno Stato di diritto, più volte valorizzato da questa Corte.



Quanto all'art. 117, primo comma, Cost., in connessione con l'art. 6 della CEDU, osserva il Tribunale di Teramo che la norma impugnata comporta una indebita intromissione del legislatore nazionale nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o di una determinata categoria di controversie.

36. — Nel giudizio di costituzionalità si è costituita Poste Italiane s.p.a., la quale ha eccepito l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, invocando, preliminarmente, l'ampia sfera di discrezionalità propria del legislatore nell'innovare alla disciplina vigente e, per il resto, ribadendo quanto esposto nella memoria di costituzione depositata in relazione all'ordinanza della Corte di appello di Bari (v. *supra*, n. 24).

37. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ribadendo le medesime argomentazioni formulate nei confronti dell'ordinanza n. 427 del 2008 (v. *supra*, sub n. 8).

38. — Nel corso di un giudizio di appello, proposto da Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva accertato l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con S.R. e condannato la società al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno della messa in mora, la Corte di appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. (r.o. n. 93 del 2009).

La Corte rimettente, premesso che il termine apposto al contratto di lavoro dedotto nel giudizio principale è nullo per contrasto con l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 e che dunque, nella fattispecie occorre far applicazione dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, sostiene che quest'ultima disposizione viola:

a) l'art. 3 Cost., poiché è introduttiva di irragionevoli disparità di trattamento tra lavoratori che hanno stipulato un contratto a termine in pari data;

b) l'art. 24 Cost., perché lede il diritto all'azione proprio nei confronti dei più solleciti nell'esercitarlo;

c) l'art. 111 Cost., per aver, nel corso del procedimento giudiziario, modificato la tutela sostanziale accordabile al diritto azionato, in assenza di motivi oggettivi o di imperiose ragioni di interesse generale;

d) l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, il quale impedisce al legislatore di intervenire con norme *ad hoc* per la risoluzione di controversie in corso.

39. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale invoca la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione, perché la Corte rimettente non ha verificato se nella fattispecie il rapporto si sia estinto per mutuo consenso.

Nel merito, la difesa erariale sostiene la manifesta infondatezza della questione sulla base delle stesse argomentazioni esposte nell'atto di intervento nel giudizio relativo all'ordinanza n. 427 del 2008 (v. *supra*, sub n. 8).

40. — Nel corso di un giudizio di appello proposto da Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano relativa al risarcimento del danno spettante ad J.C., assunto con contratto a termine, la Corte di appello di L'Aquila ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (r.o. n. 95 del 2009).


La Corte rimettente afferma che la norma censurata lede il principio di uguaglianza sia con riferimento alla posizione dei soggetti che svolgono attività economica (unica beneficiata dalla disposizione in esame essendo la Poste Italiane S.p.A.), sia con riferimento ai lavoratori (irrazionalmente discriminati in base alla mera pendenza del processo).

Invece la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore nazionale di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, deriverebbe dal contrasto dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 con la clausola di non regresso prevista dalla clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE e con l'art. 6 della CEDU che vieta interventi legislativi diretti a favorire una delle parti in causa.

41. — Nel giudizio di costituzionalità si è costituita Poste Italiane S.p.A., eccependo l'inammissibilità, o la manifesta infondatezza della questione, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già svolte nelle memorie depositate in relazione ad altre ordinanze di rimessione, più sopra riassunte.

In particolare, quanto all'art. 117 Cost., la società sostiene che la Corte rimettente avrebbe dovuto disapplicare la normativa censurata, in quanto contrastante con la clausola di non regresso contenuta nella direttiva del 1999, o quanto meno avrebbe dovuto esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Quanto, poi, all'art. 6 della CEDU, la deducente eccepisce l'inammissibilità della questione per carenza di motivazione, non comprendendosi in che modo la norma censurata comprimerebbe l'esercizio della funzione giurisdizionale.



42. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione, perché l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di indicazioni di fatto circa le vicende del rapporto controverso (durata del contratto, singolo contratto o reiterazione di contratti, intervallo tra l'uno e l'altro contratto seguente, data di proposizione del ricorso).

Inoltre la questione sollevata per asserito contrasto con la clausola comunitaria di non regresso sarebbe inammissibile anche perché il giudice *a quo* non ha preventivamente acquisito dalla Corte di giustizia l'interpretazione pregiudiziale della norma censurata.

Nel merito la difesa erariale sostiene l'infondatezza della questione, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle contenute negli atti di intervento nei giudizi relativi alle ordinanze pronunciate dal Tribunale di Milano (v. *supra*, sub n. 31).

43. — Nel corso del giudizio di appello promosso da G.C. contro la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la Poste Italiane S.p.A. e la declaratoria dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 4 ottobre 2003, o in subordine, per il ripristino del rapporto e la condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione delle retribuzioni mensili maturate, anche a titolo risarcitorio, fino all'effettiva reintegrazione, la Corte d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (r.o. n. 102 del 2009).

Ad avviso della Corte rimettente, la clausola appositiva del termine di scadenza al contratto di lavoro dedotto in giudizio non reca gli elementi di specificazione che ne legittimano l'apposizione e pertanto, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all'illegittimità del termine, consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tali conseguenze della eventuale declaratoria di illegittimità del contratto sarebbero tuttavia precluse per effetto dell'entrata in vigore della norma censurata, la quale, però, violerebbe, in primo luogo, l'art. 3 Cost., poiché il legislatore non ha regolato diversamente — come bene avrebbe potuto — gli effetti di tutti i contratti stipulati da una certa data in poi, ma ha scelto, in maniera del tutto irragionevole, di modificare la disciplina sostanziale rispetto ad una categoria di soggetti, riducendone la tutela mentre pendono i giudizi e solo per il fatto di avere una causa in corso.

Quanto al contrasto con gli artt. 24, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001 violerebbe il principio costituzionale del giusto processo, perché, nel corso del procedimento giudiziario, ha modificato la tutela sostanziale accordabile al diritto azionato senza che siano ravvisabili ragioni oggettive e generali che sostengano tale scelta legislativa.

Inoltre la norma censurata determina un'alterazione della condizione di parità nell'esercizio del diritto di difesa tra la parti in causa, perché il legislatore è intervenuto allo scopo di favorire una definizione delle controversie pendenti in termini di minor impatto economico per le parti datoriali, senza che tale scelta sia sorretta da imperiose ragioni d'interesse generale.

Ciò in contrasto anche con l'art. 6 della CEDU (e conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.) secondo il quale gli Stati aderenti alla Convenzione devono astenersi dall'esercitare ingerenze normative finalizzate ad ottenere una determinata soluzione delle controversie in corso.

44. — Costitutosi nel giudizio di costituzionalità, il lavoratore ha invocato l'accoglimento della sollevata questione, riproponendo gran parte delle argomentazioni tratte dall'ordinanza di rimessione, in riferimento a tutti i parametri costituzionali ivi considerati.


Il ricorrente denuncia, in aggiunta, la violazione degli artt. 77, 101, 102, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

45. — Si è costituita in giudizio anche Poste Italiane S.p.A. che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

La società sostiene che l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001 non è irragionevole, essendo finalizzata ad arginare, nell'interesse generale, l'eccessivo ampliamento dell'organico delle imprese dovuto alla conversione a tempo indeterminato di numerosi contratti di lavoro a termine.

La ragionevolezza della previsione normativa è confermata dal suo carattere temporaneo ed eccezionale e dalla razionalità del modello sanzionatorio da essa previsto che realizza un equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi in gioco.

Neppure sussisterebbe violazione dell'art. 24 Cost., perché la norma censurata non pone alcun divieto o limite al diritto dei lavoratori di agire in giudizio.



46. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione, perché la Corte rimettente non ha verificato se nella fattispecie il rapporto si sia estinto per mutuo consenso.

Nel merito, la difesa erariale sostiene la manifesta infondatezza della questione sulla base delle stesse argomentazioni esposte nell'atto di intervento nel giudizio relativo all'ordinanza n. 427 del 2008 (v., *supra*, sub n. 8).

47. — In prossimità dell'udienza di discussione hanno depositato memorie i lavoratori costituiti nei giudizi relativi alle ordinanze nn. 434 e 441 del 2008 e 4, 12, 26, 27, 86, 87 e 102 del 2009, la Poste Italiane S.p.A. nei giudizi relativi alle ordinanze nn. 217, 413 e 434 del 2008, 12, 25, 26, 27, 28, 43, 70, 86, 87, 93, 95 e 102 del 2009 ed il Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi relativi alle ordinanze nn. 413 e 434 del 2008, 4, 12, 25, 26, 27, 28, 43, 70, 86, 87, 93, 95 e 102 del 2009.

Tutte le parti insistono nelle conclusioni già rassegnate nei rispettivi precedenti scritti difensivi.

### *Considerato in diritto*

1. — Con separate ordinanze, le Corti di appello di Torino, Genova, Bari, Caltanissetta, Venezia, L'Aquila e Roma ed i Tribunali di Roma, Trani, Ascoli Piceno, Trieste, Viterbo, Milano e Teramo hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 76, 77, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1-*bis*, 4-*bis* ed 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES).

2. — La parziale identità di molte delle questioni proposte e l'appartenenza di tutte le norme censurate allo stesso testo normativo rendono opportuna la riunione dei giudizi al fine della loro decisione con un'unica sentenza.


3. — I Tribunali di Roma (r.o. n. 413 del 2008) e di Trani (r.o. n. 434 del 2008) dubitano, in particolare, della legittimità degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001.

La prima delle predette norme stabilisce che «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro» [le parole «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro», sono state aggiunte dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133].

L'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, invece, dispone, al comma 1, l'abrogazione, tra l'altro, dell'intera legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), la quale, all'art. 1, secondo comma, lettera *b*), consentiva l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato «quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione».

Ad avviso dei rimettenti, le norme censurate, nel sopprimere l'art. 1, secondo comma, lettera *b*), della legge n. 230 del 1962 e, quindi, nell'abolire l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente, violerebbero l'art. 77 Cost., poiché la legge di delega 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2000), in esecuzione della quale è stato emanato il d.lgs. n. 368 del 2001, attribuisce al Governo esclusivamente il potere di attuare la direttiva 1999/70/CE, la quale non conteneva alcuna disposizione in tema di presupposti per l'apposizione delle clausole del termine. Sussisterebbe contrasto, poi, con l'art. 76 Cost., poiché la menzionata legge n. 422 del 2000 non prevedeva principi direttivi ulteriori rispetto all'attuazione della direttiva 1999/70/CE la quale, alla clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro da essa recepito, dispone che l'applicazione dell'accordo non può costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso, mentre le disposizioni censurate, eliminando la necessità dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito, determinerebbero un arretramento della tutela garantita ai lavoratori dal precedente regime. Infine, ad avviso del solo Tribunale di Roma, sarebbe leso anche l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

3.1. — La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.



Entrambi i rimettenti omettono di considerare adeguatamente che l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, dopo aver stabilito, al comma 1, che l'apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, aggiunge, al comma 2, che «L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1».

L'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per «ragioni sostitutive» si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.

Non avendo gli impugnati artt. 1, comma 1, ed 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 77 della Costituzione.

Invero, l'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge di delega n. 422 del 2000 consentiva al Governo di apportare modifiche o integrazioni alle discipline vigenti nei singoli settori interessati dalla normativa da attuare e ciò al fine di evitare disarmonie tra le norme introdotte in sede di attuazione delle direttive comunitarie e, appunto, quelle già vigenti.


In base a tale principio direttivo generale, il Governo era autorizzato a riprodurre, nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/70/CE, precetti già contenuti nella previgente disciplina del settore interessato dalla direttiva medesima (contratto di lavoro a tempo determinato). Infatti, inserendo in un unico testo normativo sia le innovazioni introdotte al fine di attuare la direttiva comunitaria, sia le disposizioni previgenti che, attenendo alla medesima fattispecie contrattuale, erano alle prime intimamente connesse, si sarebbe garantita la piena coerenza della nuova disciplina anche sotto il profilo sistematico, in conformità con quanto richiesto dal citato art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge di delega.

Non sussiste neppure la denunciata lesione dell'art. 76 Cost., poiché le norme censurate, limitandosi a riprodurre la disciplina previgente, non determinano alcuna diminuzione della tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime e, pertanto, non si pongono in contrasto con la clausola n. 8.3 dell'accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela già goduto dai lavoratori.

Per la stessa ragione (insussistenza, sotto il profilo in esame, di un contrasto con la normativa comunitaria) è infondata la censura formulata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., il quale impone al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

4. — Il Tribunale di Roma (r.o. n. 217 del 2008) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006). In virtù di tale disposizione è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.

Ad avviso del rimettente, la norma, consentendo alle aziende concessionarie di servizi nei settori delle poste di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (oltre che per le causali e nelle forme previste dall'art. 1 dello stesso d.lgs. n. 368 del 2001) anche liberamente entro i limiti temporali e quantitativi in essa indicati, violerebbe, da un lato, l'art. 3, primo comma, Cost., poiché introdurrebbe, ai danni dei lavoratori operanti nel settore delle poste, una disciplina differenziata del lavoro a termine priva di ragionevolezza e di valide ragioni giustificatrici e, dall'altro, gli artt. 101, 102 e 104 Cost., perché l'introduzione di una «acasualità» per le assunzioni a termine nel settore postale sottrarrebbe ingiustificatamente al giudice ordinario il potere di verifica delle effettive ragioni oggettive e temporanee poste alla base di dette assunzioni.



4.1. — La questione non è fondata.

Innanzitutto non è ravvisabile alcuna lesione dell'art. 3 della Costituzione.

La norma censurata costituisce la tipizzazione legislativa di un'ipotesi di valida apposizione del termine. Il legislatore, in base ad una valutazione — operata una volta per tutte in via generale e astratta — delle esigenze delle imprese concessionarie di servizi postali di disporre di una quota (15 per cento) di organico flessibile, ha previsto che tali imprese possano appunto stipulare contratti di lavoro a tempo determinato senza necessità della puntuale indicazione, volta per volta, delle ragioni giustificatrici del termine.

Tale valutazione preventiva ed astratta operata dal legislatore non è manifestamente irragionevole.

Infatti, la garanzia alle imprese in questione, nei limiti indicati, di una sicura flessibilità dell'organico, è direttamente funzionale all'onere gravante su tali imprese di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica i quali «costituiscono attività di preminente interesse generale», ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio).

In particolare, poi, in esecuzione degli obblighi di fonte comunitaria derivanti dalla direttiva 1997/67/CE, l'Italia deve assicurare lo svolgimento del c.d. «servizio universale» (cioè la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 chilogrammi; la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 chilogrammi; i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati: art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 1999); tale servizio universale «assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti» (art. 3, comma 1); l'impresa fornitrice del servizio deve garantire tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze eccezionali valutate dall'autorità di regolamentazione, una raccolta ed una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica (art. 3, comma 4); il servizio deve esser prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno (art. 3, comma 3).

Non è, dunque, manifestamente irragionevole che ad imprese tenute per legge all'adempimento di simili oneri sia riconosciuta una certa flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a tempo determinato.

Si aggiunga che l'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle aziende di comunicare ai sindacati le richieste di assunzioni a termine, prevedendo così un meccanismo di trasparenza che agevola il controllo circa l'effettiva osservanza, da parte datoriale, dei limiti posti dalla norma.


La questione non è fondata neppure sotto il profilo della pretesa violazione degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione.

La norma censurata si limita a richiedere, per la stipula di contratti a termine da parte delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, requisiti diversi rispetto a quelli valevoli in generale (non già l'indicazione di specifiche ragioni temporali, bensì il rispetto di una durata massima e di una quota percentuale dell'organico complessivo). Pertanto il giudice ben può esercitare il proprio potere giurisdizionale al fine di verificare la ricorrenza in concreto di tutti gli elementi di tale dettagliata fattispecie legale.

5. — Con diciannove distinte ordinanze, le Corti di appello di Torino (r.o. n. 427 del 2008), Genova (r.o. n. 441 del 2008), Bari (r.o. n. 12 del 2009), Caltanissetta (r.o. n. 43 del 2009), Venezia (r.o. n. 93 del 2009), L'Aquila (r.o. n. 95 del 2009) e Roma (r.o. n. 102 del 2009), ed i Tribunali di Roma (r.o. n. 413 del 2008), Ascoli Piceno (r.o. nn. 442 e 443 del 2008), Trieste (r.o. n. 4 del 2009), Viterbo (r.o. n. 22 del 2009), Milano (r.o. nn. 25, 26, 27, 28, 86 e 87 del 2009) e Teramo (r.o. n. 70 del 2009), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. n. 112 del 2008.

La norma censurata dispone che «Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), e successive modificazioni».

I giudici rimettenti, premettendo che, secondo il «diritto vivente», in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, può essere disposta la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riconosciuta al lavoratore una tutela risarcitoria piena, affermano che l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del



2001 violerebbe: l'art. 3 Cost., poiché è fonte di irragionevole disparità di trattamento, collegata al solo dato temporale del momento di proposizione del ricorso giudiziale, tra lavoratori che si trovano nella identica situazione di fatto (r.o. nn. 413, 427, 441, 442 e 443 del 2008; 4, 12, 25, 26, 27, 28, 43, 86, 87 e 93 del 2009); l'art. 3 Cost., in quanto introduce una disciplina priva di ragionevolezza, perché: *a*) interviene nei rapporti di diritto privato sacrificando arbitrariamente il diritto del lavoratore assunto illegittimamente a tempo determinato a godere della tutela garantita dalla legge vigente all'epoca dell'instaurazione del rapporto e favorendo contemporaneamente il datore di lavoro che ha dato luogo all'illegittimità (r.o. nn. 442 e 443 del 2008); *b*) non è ravvisabile alcuna giustificazione razionale nel fatto che la disposizione modifichi la regola sostanziale rispetto ad una categoria di soggetti, riducendo la tutela mentre pendono i giudizi, proprio e solo per il fatto di avere una causa in corso (r.o. n. 102 del 2009); *c*) la delimitazione temporale del trattamento discriminatorio si riferisce alla mera pendenza del processo, e quindi ad una circostanza assolutamente accidentale (r.o. nn. 22, 70 e 95 del 2009); gli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., perché viola il generale principio dell'affidamento legittimamente posto dal cittadino sulla certezza dell'ordinamento giuridico (r.o. nn. 413 del 2008; 12, 22 e 70 del 2009); l'art. 10 Cost., poiché lede il principio di parità di trattamento che è principio generale del diritto internazionale e comunitario che l'Italia si è impegnata a rispettare (r.o. nn. 25, 26, 27, 28, 86 e 87 del 2009); gli artt. 11, secondo periodo, e 117, primo comma, Cost., perché, riducendo la tutela accordata in precedenza dall'ordinamento ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, viola la clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE e, conseguentemente, l'obbligo del legislatore interno di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed internazionale (r.o. nn. 442 e 443 del 2008); l'art. 24 Cost., perché compromette il diritto di difesa dei lavoratori ricorrenti, sottraendo loro la possibilità di ottenere il vantaggio della conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui prospettiva aveva direttamente condizionato l'esercizio del loro diritto di azione (r.o. nn. 427 del 2008; 24, 25, 26, 27, 28, 43, 86, 87, 93 e 102 del 2009); l'art. 111 Cost., con riferimento al principio del giusto processo, perché la norma censurata modifica, nel corso dei procedimenti giudiziari, la tutela sostanziale accordabile al diritto azionato, senza che ricorrano idonee ragioni oggettive o generali (r.o. nn. 93 e 102 del 2009); gli artt. 101, 102, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., poiché un intervento legislativo che riguardi solamente alcuni giudizi in corso ad una certa data è privo del requisito di astrattezza proprio delle norme giuridiche ed assume un carattere provvedimentale generale invasivo dell'ambito riservato alla giurisdizione (r.o. nn. 413 del 2008 e 22 del 2009); l'art. 117, primo comma, Cost., in connessione con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848), il quale impedisce al legislatore di intervenire con norme *ad hoc* per la risoluzione di controversie in corso (r.o. nn. 413 e 441 del 2008; 4, 12, 22, 43, 25, 26, 27, 28, 70, 86, 87, 93, 95 e 102 del 2009); l'art. 117, primo comma, Cost., poiché la norma censurata costituisce un completamento o una modifica del d.lgs. n. 368 del 2001 e dunque un'applicazione della direttiva 1999/70/CE e avrebbe pertanto dovuto rispettare la clausola di non regresso enunciata nella clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro recepito dalla medesima direttiva (r.o. nn. 25, 26, 27, 28, 86 e 87 del 2009).


5.1. — Nel giudizio introdotto dall'ordinanza n. 4 del 2009 è intervenuta l'associazione "Articolo 21 Liberi di", che non era parte nel relativo giudizio *a quo*.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo, sentenza n. 47 del 2008). L'associazione «Articolo 21 Liberi di» motiva il proprio intervento con la necessità di rappresentare alla Corte che il lavoro precario è largamente diffuso anche nel settore dell'editoria e della radiotelevisione. L'interesse dell'associazione è, quindi, privo di correlazione con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio principale ed il suo intervento deve essere dichiarato inammissibile.

5.2. — Le questioni sollevate dalle Corti di appello di Torino, Caltanissetta, Venezia e L'Aquila e dal Tribunale di Teramo sono inammissibili per insufficiente motivazione sulla rilevanza.

Infatti gli atti di rimessione nulla dicono circa la legittimità o meno del termine apposto ai contratti di lavoro oggetto dei relativi giudizi *a quibus*. Pertanto questa Corte non è posta in condizione di verificare la sussistenza, nelle singole fattispecie, del requisito della rilevanza, perché ben potrebbe darsi che, in quelle ipotesi, non sussista violazione né dell'art. 1, né dell'art. 2, né dell'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, con conseguente inapplicabilità dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 nei giudizi principali.

5.3. — La questione sollevata dalla Corte d'appello di Bari è inammissibile per un'analogo ragione. Infatti, il giudice *a quo* si esprime in termini meramente possibilistici circa la fondatezza della tesi — sostenuta dal lavoratore — della nullità del termine apposto al contratto per cui è causa e, quindi, neppure in tal caso questa Corte può essere certa della rilevanza della questione.



5.4. — Le questioni sollevate dal Tribunale di Milano sono inammissibili per difetto di rilevanza, perché nella motivazione di ciascun atto di rimessione si legge che il relativo giudizio *a quo* è stato promosso dopo l'entrata in vigore della norma censurata, mentre l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001 si applica solamente alle controversie in corso alla data della sua entrata in vigore.

5.5. — Residuano, pertanto, le questioni sollevate dalle Corti d'appello di Genova e di Roma e dai Tribunali di Roma, Ascoli Piceno, Trieste e Viterbo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità di tali questioni (ad eccezione di quella sollevata dal Tribunale di Roma), perché i rimettenti non hanno spiegato per quale ragione, nella fattispecie concreta oggetto del loro giudizio, pur ammettendo che il termine sia stato illegittimamente apposto, non si dovrebbe dichiarare l'estinzione del rapporto per mutuo consenso.

L'eccezione non è fondata.

In effetti, l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 442 del 2008 espressamente dà atto dell'infondatezza dell'eccezione di estinzione del rapporto per mutuo consenso sollevata dal datore di lavoro nel giudizio principale.

Nelle ordinanze delle Corti di appello di Genova e di Roma sono indicate le eccezioni sollevate in secondo grado dalle parti datoriali e tra esse non figura quella di estinzione del rapporto per mutuo consenso; ciò è sufficiente al fine di ritenere rilevante la questione di legittimità dell'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001 nei relativi giudizi principali, poiché questi ultimi sono giudizi di secondo grado nei quali, in difetto di una specifica eccezione sollevata dalla parte interessata, il giudice non può affermare l'estinzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso.

Analogamente, nell'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 443 del 2008 sono riportate tutte le difese del datore di lavoro e, tra queste, non v'è l'eccezione di estinzione per mutuo consenso, non rilevabile d'ufficio.

Nella propria ordinanza di rimessione il Tribunale di Trieste lascia impregiudicata l'eccezione di estinzione per mutuo consenso formalmente eccepita dal datore di lavoro e tuttavia aggiunge che, in ogni caso, nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, vi sarebbero gli estremi per la dichiarazione della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione del primo contratto di lavoro a tempo determinato tra le parti alla scadenza dell'ultimo; conseguentemente, l'art. 4-*bis* impedirebbe anche tale, sia pure ridotta, declaratoria di conversione del rapporto.

L'ordinanza del Tribunale di Viterbo è stata pronunciata nel corso di un giudizio cautelare promosso poco dopo la scadenza del contratto a termine, onde — avendo il lavoratore immediatamente reagito in sede giudiziale — non sussiste la circostanza del consistente lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine e la proposizione del ricorso giudiziale richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per poter affermare che si sia formato un mutuo consenso per l'estinzione del rapporto.


5.6. — Con riferimento alle questioni sollevate proprio dal Tribunale di Viterbo, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, inoltre, la loro inammissibilità perché, dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, apparirebbe che la fattispecie dedotta nel giudizio principale sia da ricondurre all'ambito di operatività dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 (che disciplina l'ipotesi della successione dei contratti a termine), fattispecie cui non si applica l'art. 4-*bis* dello stesso d.lgs. n. 368.

L'eccezione non è fondata.

Infatti il Tribunale di Viterbo afferma espressamente che l'ordine di riammissione in servizio della lavoratrice — contenuto nell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. contro la quale è stato proposto il reclamo che il rimettente deve decidere — è stato pronunciato perché il giudice di prime cure aveva ritenuto la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 per omessa indicazione delle causali dell'assunzione a tempo determinato, fattispecie che rientra pacificamente nell'ambito di operatività dell'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368.

5.7. — Nel merito le questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dalle Corti d'appello di Genova e di Roma e dai Tribunali di Roma, Ascoli Piceno, Trieste e Viterbo sono fondate.

In effetti, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall'altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch'essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).



Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l'intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l'apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, con assorbimento delle questioni sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali dalle Corti d'appello di Genova e di Roma e dai Tribunali di Roma, Ascoli Piceno, Trieste e Viterbo.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione, dalle Corti di appello di Torino, Bari, Caltanissetta, Venezia e L'Aquila e dai Tribunali di Milano e Teramo con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 413 del 2008 e dal Tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 217 del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.


*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* MAZZELLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 215

Sentenza 8 - 14 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Intervento tardivo in giudizio di una associazione il cui atto costitutivo è stato posto in essere dopo il decorso del termine stabilito dalle Norme integrative - Circostanza che non esclude la tardività - Inammissibilità dell'intervento.**

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956 e s.m., art. 4, comma 4.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale - Estensione dell'originaria previsione che limitava il beneficio al personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità dedotta dalla Regione resistente assumendo che le norme censurate avrebbero carattere interpretativo della precedente legge regionale, rispetto alla quale l'impugnazione risulterebbe tardiva - Reiezione.**

- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, art. 1, commi 1 e 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519, 526 e 565, lettera c), punto 3; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 94.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale - Modifiche all'originaria previsione che riferiva il beneficio al personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale - Prevista possibilità di stabilizzazione per tutto il personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario (tranne i dirigenti delle strutture complesse), nonché per il personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie - Mancanza di garanzie sufficienti ad assicurare che la trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti selezionati *ab origine* mediante procedure di selezione concorsuale - Irragionevole deroga alla regola generale del concorso pubblico, influente sulla organizzazione del servizio sanitario - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori.**

- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, art. 1, commi 1 e 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma (117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519, 526 e 565, lettera c), punto 3; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 94).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 giugno – 4 luglio 2008, depositato in cancelleria il 3 luglio 2008 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2008.



Visti l'atto di costituzione della Regione Campania nonché l'atto di intervento, fuori termine, dell'associazione «Federazione dei precari della Regione Campania»;

Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 giugno 2008 e depositato in cancelleria il successivo 3 luglio, ha promosso — in riferimento all'articolo 117, terzo comma, ed agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale).

1.1. — Preliminarmente, il ricorrente illustra il contenuto originario della norma modificata — l'art. 81, comma 1, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria 2008) — e, pertanto, pone in evidenza come essa consenta alla Regione Campania di promuovere «la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato». Si deduce, inoltre, come detta norma fosse stata emanata in attuazione dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), nonché alla luce delle precisazioni operate dall'art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), disposizioni, entrambe, che limitavano la prevista stabilizzazione al personale non dirigenziale.

Ciò premesso, si rileva che, per effetto dell'intervento legislativo in contestazione, risulta essere stata estesa la portata del citato art. 81, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2008.

Si è, infatti, prevista — sottolinea il Presidente del Consiglio dei ministri — «la stabilizzazione anche del personale di primo livello dirigenziale che presti, o abbia prestato, servizio in forza di contratto di lavoro a tempo determinato presso gli enti del servizio sanitario regionale», ed esattamente «del personale precario dei ruoli professionali e sanitari, quali medici, biologi, farmacisti, sociologi e psicologi» (tale sarebbe l'effetto prodotto dal comma 1 del censurato art. 1 della legge reg. n. 5 del 2008), ovvero che abbia prestato servizio «presso le Aziende ospedaliere universitarie della Campania» (tale sarebbe l'effetto di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 1).


1.2. — Reputa il ricorrente che i predetti commi 1 e 4 dell'art. 1 della legge reg. della Campania n. 5 del 2008 contrastino, innanzitutto, con l'art. 117, terzo comma, Cost. sotto un duplice profilo.

1.2.1. — Viene dedotta, in primo luogo, la violazione dei principi fondamentali della materia — oggetto di potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni — costituita dalla armonizzazione dei bilanci pubblici e dal coordinamento della finanza pubblica.

Si rammenta, infatti, come lo scopo dichiarato dell'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 — in attuazione del quale la Regione Campania aveva adottato la norma di legge regionale poi modificata dalle disposizioni oggetto dell'odierna impugnazione — fosse quello di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009», tra i quali (lettera c, punto 3) la possibilità per le Regioni «di trasformare le posizioni di lavoro dei dipendenti precari del Servizio sanitario nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543» del medesimo art. 1 e, segnatamente, di quelli enunciati dai commi da 519 a 526 che hanno circoscritto la prevista procedura di stabilizzazione «al personale non dirigenziale».

Tanto dedotto in via preliminare, e non senza ulteriormente sottolineare come analoga previsione sarebbe quella contenuta nell'art. 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri reputa che da tale insieme di norme risulti «estraibile» il principio secondo il quale «il necessario contemperamento tra la finalità di progressivo superamento del precariato e gli obiettivi di finanza pubblica» imporrebbe «di far ricorso alla procedura eccezionale di reclutamento limitatamente ad una quota del personale, di categoria non dirigenziale».

Detto principio, in origine rispettato dall'art. 81, comma 1, della legge della Campania n. 1 del 2008, sarebbe stato ora disatteso per effetto delle modifiche apportate dalle norme impuginate, giacché le stesse hanno esteso «la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro anche al personale dirigenziale».



1.2.2. — Sempre in relazione al contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. viene ipotizzata la violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.

Si assume, difatti, che l'opzione compiuta dal legislatore statale di «circoscrivere al personale non dirigenziale le procedure di stabilizzazione» risponderebbe anche all'esigenza «di riservare la selezione senza concorso a categorie professionali la cui attività non coinvolge direttamente la salute dei cittadini», costituendo, invero, «declinazione» di un principio fondamentale di tale materia quello secondo cui «il personale dei ruoli professionali e sanitari, quali medici, biologi, farmacisti, sociologi e psicologi, deve essere selezionato attraverso rigorose procedure concorsuali, le quali sole possono garantire che la scelta cada sui soggetti tecnicamente più idonei».

1.3. — Infine, viene ipotizzata la violazione anche degli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost.

Il ricorrente, nel rilevare come la regola del concorso pubblico costituisca il «metodo che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci, in funzione dell'efficienza della pubblica amministrazione», pone in evidenza quel costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale che riconosce carattere eccezionale e non irragionevole alle deroghe ad essa, precisando che le stesse debbono rispondere a «peculiari straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006), giacché diversamente – si sottolinea nel ricorso, menzionando le sentenze n. 363 e n. 205 del 2006 – «la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone».

Non escluso, pertanto, che — in via generale — la stabilizzazione di soggetti già da tempo inseriti, precariamente, nell'organizzazione della pubblica amministrazione possa essere funzionale alle esigenze di buon andamento della stessa, il ricorrente sottolinea come nelle «procedure eccezionali di reclutamento del personale pubblico» debba, tuttavia, essere considerata «anche la meritevolezza di tutela dell'obiettivo che il legislatore ha di mira, al fine di stabilirne un bilanciamento con l'interesse al miglior rendimento della pubblica amministrazione, il quale, in astratto, è certamente meglio tutelato dal pubblico concorso», ponendosi esso quale «meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci» (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 1999, n. 320 del 1997 e n. 1 del 1996).

Su tali basi, pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri conclude osservando che «il bilanciamento tra tali opposti interessi, se può permettere la previsione di una deroga in vista della necessità di garantire la stabilità del posto di lavoro a categorie professionali che versano da anni in situazioni di precariato e la cui attività si caratterizza per la limitata specializzazione», non permetterebbe, invece, «di contraddire la regola del pubblico concorso ove si tratti della selezione di dipendenti destinati a ruoli quantomai delicati, per la possibile ripercussione sulla salute del cittadino», come «quelli sanitari».

2. — Con atto depositato in cancelleria il 25 luglio 2008 si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare «improcedibile, inammissibile e comunque infondato il ricorso» e «per l'effetto rigettarlo».


In via preliminare, la Regione contesta l'affermazione del ricorrente secondo cui la legge finanziaria statale del 2007 consentiva alle Regioni un intervento di stabilizzazione del personale precario solo limitatamente al personale non dirigenziale.

Si rileva, infatti, che ai sensi del punto 3, lettera c), del comma 565 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 risulta consentito, tra gli altri, anche al Servizio sanitario nazionale di verificare «la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato» e ciò, comunque, «nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni nella loro autonomia» (sebbene per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica previsti da quella stessa norma), giacché esse «possono» – e non devono — «far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543» del medesimo art. 1 della legge suddetta.

Orbene, la norma in questione, oltre a riferirsi «genericamente a personale dipendente, senza individuarne la qualifica» (e dunque non escludendo quello dirigenziale), configurerebbe il ricorso alla disciplina di cui ai commi da 513 a 543 del predetto art. 1 della finanziaria per il 2007 «come solo facoltativo, stante l'utilizzo del termine “possono”», anche perché tali commi «recano una regolamentazione riferita al personale statale» soltanto.

Analoga previsione — assume sempre la Regione — sarebbe quella posta anche dall'art. 3, comma 94, della successiva legge n. 244 del 2007.

Né, d'altra parte, potrebbe essere diversamente, prosegue la Regione Campania, giacché «le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.» (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 2005).



Ne conseguirebbe, quindi, la non fondatezza, innanzitutto, della prima censura proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il legislatore statale può «legittimamente imporre, agli enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita, vincoli alle politiche di bilancio in generale, ma non può limitare la scelta politica della Regione in ordine alle modalità attraverso le quali realizzare l'obiettivo fissato dalla legge dello Stato».

Del pari, non fondate si presenterebbero — secondo la Regione Campania — le altre censure contenute nel ricorso statale.

Quanto, infatti, alla asserita violazione del principio fondamentale che, in materia di tutela della salute, imporrebbe di «riservare la selezione senza concorso a categorie professionali la cui attività non coinvolge direttamente la salute dei cittadini», la constatazione che tale principio opera, al più, per le sole amministrazioni statali, non essendo lo stesso previsto «per le amministrazioni non statali», priverebbe «alla radice di fondatezza la specifica doglianza».

Infine, e non senza ulteriormente osservare che ove l'esigenza della stabilizzazione dei precari fosse riferita — come ipotizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri — al solo personale non dirigenziale sarebbe una simile scelta del legislatore, semmai, a dover essere tacciata di irragionevolezza, quanto alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost., la Regione Campania sottolinea come il terzo comma di detto articolo consenta deroghe al principio dell'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione mediante concorso, «laddove ricorrano situazioni che non le rendano irragionevoli».

3. — È intervenuta in giudizio l'associazione «Federazione dei precari della Regione Campania», depositando, presso la cancelleria della Corte, il proprio atto di intervento il 27 aprile 2009, e quindi oltre il termine di venti giorni — decorrente dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del ricorso che ha introdotto il presente giudizio, pubblicazione avvenuta il 6 agosto 2008 — previsto dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3.1. — In limine la predetta associazione evidenzia di essere «ente esponenziale degli interessi dei (perché costituita dai) soggetti immediatamente coinvolti, nell'ambito territoriale campano, nelle procedure di stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale».

Tanto premesso, essa si dice «consapevole degli orientamenti giurisprudenziali» della Corte costituzionale che escludono l'ammissibilità di «interventi nei giudizi di legittimità costituzionale di soggetti diversi dai titolari delle potestà legislative in considerazione» (sono citate le sentenze n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005). Nondimeno, pone in evidenza come tali assunti non varrebbero «per le ipotesi in cui il giudizio di legittimità è l'unica sede per tutelare la posizione» fatta valere dall'interveniente, e particolarmente quando — come nel caso di specie — «l'interesse specifico» ad esso riferibile «si esaurisce nella conservazione delle disposizioni impugnate», giacché esse «garantiscono il bene della vita» (nell'ipotesi in esame quello del lavoro) che rischia di essere «del tutto vanificato dall'accoglimento del ricorso in via principale».

Sulla base di tali rilievi — e non senza evidenziare che un *favor* verso l'intervento di terzi nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale sarebbe ricavabile dal testo del citato art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come risultante, a dire della interveniente, all'esito delle modificazioni apportate con deliberazione del Presidente della Corte del 7 ottobre 2008 (modificazioni, peraltro, che essa stessa reputa non applicabili, *ratione temporis*, al presente giudizio) — la suddetta associazione chiede il riconoscimento della ammissibilità del proprio intervento.


Ad ulteriore sostegno di tale richiesta essa deduce come il proprio atto costitutivo sia stato posto in essere soltanto il 17 settembre 2008 e registrato il successivo 25 settembre, e dunque quando ormai risultava decorso il termine di venti giorni previsto per il tempestivo intervento in giudizio.

3.2. — Nel merito, l'associazione interveniente deduce la non fondatezza della questione proposta.

4.— Nell'imminenza dell'udienza pubblica di discussione ha depositato una memoria anche la Regione Campania, insistendo per le conclusioni già formulate.

La Regione, peraltro, eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso, in base al rilievo che già alla stregua del testo originario dell'art. 81 delle legge reg. n. 1 del 2008 sarebbe stato evidente «che la volontà del legislatore regionale era nel senso di escludere dal beneficio» (consistente nella prevista stabilizzazione) «solo il personale dirigenziale di strutture complesse».

Ne conseguirebbe, pertanto, che costituendo quelle censurate norme di interpretazione autentica, l'impugnativa statale avrebbe dovuto indirizzarsi avverso il suddetto art. 81, donde il carattere tardivo del proposto ricorso.



*Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto — in riferimento all'articolo 117, terzo comma, ed agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale).

1.1. — Deduce il ricorrente che le impugnate disposizioni — modificando quanto originariamente previsto dall'art. 81 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria 2008) — hanno, rispettivamente, stabilito, che la Regione promuova «la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato», estendendo questa previsione «anche nei confronti del personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie -AOU- della Campania».

In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri si duole del fatto che, a fronte di una iniziale previsione — quella contenuta nel testo originario del citato art. 81 della legge finanziaria regionale per il 2008 — che limitava tale trasformazione delle posizioni di lavoro al solo «personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale», la duplice estensione operata dalle norme impugnate (la prima, in favore di tutto il personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario, con la sola eccezione dei dirigenti delle strutture complesse, la seconda, a beneficio anche del personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie), violerebbe gli invocati parametri costituzionali.

1.2. — È ipotizzata, in primo luogo, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Si assume, infatti, che la Regione, nell'intervenire nella materia — di competenza concorrente — costituita dalla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», pur dichiarando di operare «nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 297» (norma che consente alle Regioni di verificare «la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato», ma comunque facendo «riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543» del medesimo art. 1), non si sarebbe attenuta al principio fondamentale ricavabile dai commi da 513 a 543 (ed in particolare da 519 a 526) del citato art. 1 della legge n. 297 del 2006. Sarebbe stato, infatti, disatteso il principio che limita il ricorso alla stabilizzazione al solo personale non dirigenziale, specificamente ribadito dall'art. 3, comma 94, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), secondo cui le amministrazioni pubbliche «predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione» di «personale non dirigenziale».


In termini analoghi è formulata anche l'ulteriore censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e cioè ipotizzando che le norme impugnate contrastino con quel principio fondamentale della materia «tutela della salute», che imporrebbe «di riservare la selezione senza concorso a categorie professionali la cui attività non coinvolge direttamente la salute dei cittadini». Si assume, infatti, che «il personale dei ruoli professionali e sanitari, quali medici, biologi, farmacisti, sociologi e psicologi» (vale a dire quello interessato dall'intervento posto in essere dalla legge impugnata) dovrebbe «essere selezionato attraverso rigorose procedure concorsuali, le quali sole possono garantire che la scelta cada sui soggetti tecnicamente più idonei».

Infine, è dedotta la violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., giacché la prevista stabilizzazione dei dirigenti degli enti del Servizio sanitario regionale (e delle Aziende Ospedaliere Universitarie della Campania) introdurrebbe una deroga, priva di razionale giustificazione, al principio che individua nel pubblico concorso la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni.

2. — La Regione Campania, costituitasi in giudizio, ha chiesto che la questione proposta sia dichiarata inammissibile ovvero non fondata.

Quanto, in particolare, al primo profilo, la Regione deduce che, già alla stregua del testo originario dell'art. 81 della legge regionale n. 1 del 2008, sarebbe stato evidente «che la volontà del legislatore regionale era nel senso di escludere dal beneficio» (consistente nella prevista stabilizzazione) «solo il personale dirigenziale di strutture complesse».

Ne conseguirebbe che, costituendo quelle impugnate norme di interpretazione autentica, il ricorso statale avrebbe dovuto indirizzarsi avverso il suddetto art. 81, donde il suo carattere tardivo.



Nel merito, si contesta la ricorrenza di ciascuno dei profili di censura dedotti dal ricorrente.

3. — In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dell'associazione «Federazione dei precari della Regione Campania».

Tale intervento è stato effettuato oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, donde la sua inammissibilità (da ultimo, sentenza n. 250 del 2008).

Né in senso contrario può addursi il rilievo — fatto valere dall'interveniente — che l'atto costitutivo della predetta associazione sia stato posto in essere il 17 settembre 2008 e registrato il successivo 25 settembre, giacché attribuire rilievo ad una simile circostanza significherebbe, in sostanza, rimettere alla disponibilità degli stessi soggetti intervenienti l'osservanza del termine previsto dalla richiamata disposizione.

4. — Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Campania.

Le norme impugnate — diversamente da quanto sostenuto dalla Regione — hanno chiaramente carattere innovativo e non interpretativo, come reso evidente dal fatto che la suddetta legge regionale n. 5 del 2008 reca il titolo «Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale», ed il suo articolo 1 fa espressamente riferimento ad una "sostituzione" e non ad una "interpretazione" del testo del predetto articolo 81.

5. — Nel merito, la questione è fondata, con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., con conseguente assorbimento delle altre censure di costituzionalità.

6. — Al riguardo, è necessario, anzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento nel quale si inseriscono le impugnate disposizioni.

In tale prospettiva, occorre partire dalla considerazione che costituisce regola generale, desumibile dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», quella secondo cui alla «dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483» (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale).

A sua volta, l'art 2, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario) stabilisce che «si applicano anche al comparto della sanità» le «disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387» (come poi trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»); disposizioni in virtù delle quali l'«accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami».


Tanto premesso, deve osservarsi che, sebbene il legislatore statale abbia previsto la possibilità di dare vita a contratti a tempo determinato con riferimento alla dirigenza sanitaria (art. 15-*septies* del d.lgs. n. 502 del 1992), il sistema è caratterizzato non soltanto dall'individuazione del concorso come modalità ordinaria di accesso alla dirigenza sanitaria, ma anche dalla previsione secondo cui «il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico» (art. 15, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992).

7. — L'intervento legislativo della Regione Campania si pone in controtendenza, dunque, rispetto ad un sistema che richiede non solo procedure concorsuali di selezione dei dirigenti, ma anche strumenti di verifica del loro operato.

Con le impugnate disposizioni, infatti, si è esteso anche ai dirigenti delle strutture sanitarie (salvo quelle complesse) la possibilità di ottenere la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, senza individuare presupposti e criteri di selezione concorsuali.

Ha affermato, però, questa Corte che, pure in regime di impiego pubblico privatizzato, «il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale» in una posizione di ruolo (sentenza n. 205 del 2004).

Vero è, peraltro, che la citata sentenza — come ha rammentato la Regione Campania nei suoi scritti difensivi — reputa non incompatibile con l'art. 97 Cost. «la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione», purché «l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale».



In tal senso, tuttavia, non può invocarsi nel caso di specie — come invece assume la difesa regionale — il disposto del comma 2 del medesimo art. 81 della legge regionale n. 1 del 2008, che, per un verso, stabilisce che la prevista stabilizzazione riguardi soltanto «coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni (...) purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge» e, per altro verso, che alle «iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità».

Difatti, tale norma non offre sufficienti garanzie per assicurare che la disposta trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti che siano stati selezionati ab origine mediante procedure concorsuali preordinate al conferimento di funzioni dirigenziali di primo livello, ancorché senza il requisito della stabilità del rapporto. Inoltre, la disposizione stessa, facendo espressamente salva l'ipotesi di assunzioni «previste da norme di legge», contempla, ai fini della stabilizzazione del personale non assunto mediante concorso, «procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità» che — per la loro genericità — non sono assimilabili a quella del concorso pubblico.

Ne consegue la necessità di fare applicazione, nel caso di specie, di quanto affermato da questa Corte nello scrutinare la legittimità costituzionale di una disposizione della Provincia autonoma di Bolzano che consentiva alla Giunta provinciale di immettere stabilmente, nei ruoli dell'amministrazione, i dirigenti che la stessa Giunta aveva assunto a tempo determinato senza concorso. Deve, dunque, ribadirsi che per assicurare «la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni» va «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 363 del 2006).

Nel caso in esame, tuttavia, «non sono delimitati i presupposti per l'esercizio del potere di assunzione», non essendo la «costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (...) subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione», né risultano, in particolare, «previste procedure imparziali e obiettive di verifica dell'attività svolta, per la valutazione di idoneità ad altri incarichi dirigenziali, in grado di garantire la selezione dei migliori» (sentenza n. 363 del 2006).

Questi principi debbono essere, vieppiù, ribaditi con riferimento alla posizione dei dirigenti sanitari, stante l'indubbio rilievo che presenta l'osservanza della regola della loro selezione concorsuale per la migliore organizzazione del servizio sanitario.

Ha sottolineato, infatti, questa Corte «la stretta inerenza» che le norme relative alla dirigenza sanitaria «presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi» preordinati alla tutela della salute degli utenti del servizio sanitario (sentenza n. 181 del 2006).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile l'intervento nel presente giudizio dell'associazione «Federazione dei precari della Regione Campania»;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 216

*Sentenza 8 - 14 luglio 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Legge della Regione Piemonte - Esclusione dei contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale dalla base imponibile - Ricorso del Governo - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «sistema tributario dello Stato» che non consente alla legge regionale modifiche della base imponibile di tributi statali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.**

- Legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12, art. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *e*), (artt. 3 e 119); legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 43.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE.

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 luglio 2008, depositato in cancelleria il 29 luglio 2008 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;


Udito l'avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 21-24 luglio 2008 e depositato il 29 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso — in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera *e*), e 119 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

La disposizione impugnata stabilisce che «ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale "10.000 alloggi per il 2012" approvato con Delib. C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238».

Il ricorrente osserva che la disposizione modifica la disciplina sostanziale dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) perché introduce un'ulteriore ipotesi di deduzione, rispetto a quelle previste dagli artt. 11, 11-*bis* e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli



scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), istitutivo del tributo, in assenza di disposizioni che consentano al legislatore regionale un simile intervento.

La difesa statale menziona la giurisprudenza costituzionale secondo la quale sono tributi propri delle Regioni, ai sensi dell'art. 119 Cost., solo quelli autonomamente istituiti dalle medesime con leggi proprie, mentre non lo sono quelli istituiti e disciplinati dalla legge dello Stato, anche se il loro gettito sia devoluto alle Regioni (sentenze n. 37 e n. 29 del 2004). Questi ultimi, prosegue l'Avvocatura generale dello Stato, sono oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato e sulla loro disciplina la legge regionale non può incidere, se non nei termini espressamente previsti dalla legge statale (sentenze n. 451 del 2007, nn. 412 e 143 del 2006, n. 455 del 2005). Con specifico riferimento all'Irap, la difesa statale ricorda la giurisprudenza della Corte che ne esclude la natura di tributo proprio delle Regioni e afferma l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali che contengano disposizioni di carattere sostanziale inerenti a tale imposta (sentenze n. 155 del 2006, nn. 431, 381 e 241 del 2004 e nn. 297 e 296 del 2003).

Oltre a travalicare i limiti della potestà legislativa regionale, la disposizione impugnata violerebbe il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto, derogando ai criteri generali di determinazione della base imponibile definiti dalla legge statale, accorderebbe un ingiustificato privilegio ai cittadini della Regione Piemonte che fruissero del contributo erogato nell'ambito del piano casa regionale.

2. — La Regione Piemonte si è costituita nel giudizio dinanzi alla Corte per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile o infondato, riservandosi più ampie deduzioni.


3. — In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato una memoria per insistere sui motivi di ricorso.

Dopo aver ribadito gli argomenti già sviluppati nel ricorso, la difesa statale rileva che sulla fondatezza della questione non incidono in alcun modo le previsioni dell'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che stabiliscono tra l'altro che l'Irap «assume la natura di tributo proprio della Regione». Da un lato, infatti, la «regionalizzazione» del tributo è rinviata al termine del 1° gennaio 2009, poi rinviato al 1° gennaio 2010 dall'art. 42, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Dall'altro, le disposizioni in questione non consentirebbero, neanche a regime, alla Regione un intervento come quello operato dalla disposizione censurata: esse, infatti, vietano alle Regioni di modificare la base imponibile dell'imposta. Anche se – a dispetto della rubrica dell'articolo impugnato – la disposizione in questione venisse intesa non come modifica della base imponibile, ma come introduzione di una deduzione o di una esenzione, conclude l'Avvocatura generale dello Stato, la norma sarebbe comunque illegittima, perché simili interventi, pur ammessi in astratto dalla nuova disciplina statale, non potrebbero comunque essere operati dalle Regioni fino a quando non verrà emanata la legge-cornice statale.

### *Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), a norma del quale «Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell'ambito del piano casa regionale «10.000 alloggi per il 2012» approvato con Delib. C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238». Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, disciplinando la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), che è un tributo statale, lede la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, con conseguente violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., e viola altresì il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto introduce un ingiustificato privilegio per i cittadini della Regione Piemonte.

2. — La questione è fondata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.



Questa Corte ha più volte affermato che l'Irap, in quanto istituita e disciplinata dalla legge dello Stato, è un tributo che ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La circostanza che il gettito sia in gran parte destinato alle Regioni e che alcune funzioni di riscossione siano loro affidate non fa venir meno la natura statale dell'imposta e, di conseguenza, non fa di essa uno dei «tributi propri» della Regione, ai quali fa riferimento l'art. 119 Cost. (sentenze n. 193 del 2007, n. 155 del 2006 e nn. 431, 381 e 241 del 2004).

Dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato consegue che la disciplina, anche di dettaglio, dell'Irap è riservata alla legge statale e che l'intervento del legislatore regionale è ammesso solo nei termini stabiliti dallo Stato (sentenza n. 396 del 2003). Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), consente alla legge regionale di intervenire su alcuni aspetti sostanziali e procedurali della sua disciplina, ma non di modificarne la base imponibile.

Né a conclusioni diverse può condurre l'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), a norma del quale l'Irap «assume la natura di tributo proprio della Regione» e in futuro — a partire dal 2010, a norma dell'art. 42, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 — sarà «istituita con legge regionale». A prescindere dal fatto che l'«istituzione» con legge regionale non è ancora operativa, queste disposizioni non modificano sostanzialmente la disciplina dell'Irap, che rimane statale. Sulla qualificazione dell'Irap come tributo proprio della Regione, operata dal legislatore statale, deve prevalere la disciplina del tributo posta dallo Stato, che continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale. Le disposizioni appena menzionate, infatti, consentono alle Regioni — sia pure nei limiti stabiliti dalle leggi statali — di modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché di introdurre speciali agevolazioni, ma vietano loro di modificare le basi imponibili.

La disposizione impugnata, modificando la base imponibile dell'Irap, esula quindi dagli interventi consentiti alle Regioni in questa materia e disciplina un oggetto che, anche prima della legge n. 244 del 2007, alle Regioni era precluso, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost.

3. — Restano assorbite le residue censure, riferite agli artt. 3 e 119 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.


*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* CASSESE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 217

*Sentenza 8 - 14 luglio 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione.**

- Cod. proc. pen., artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma.

**Processo penale - Dibattimento - Differimento dell'udienza nell'ipotesi di legittimo impedimento del difensore di parte civile, prontamente comunicato - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento tra il difensore dell'imputato e quello della parte civile - Asserita lesione del diritto di difesa e del principio della parità delle parti nel processo - Scelta non irragionevole del legislatore, stante l'eterogeneità delle posizioni processuali - Non fondatezza della questione.**

- Codice di procedura penale, artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, nel procedimento penale a carico di S. M., con ordinanza del 2 ottobre 2008, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2009.


Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con ordinanza del 2 ottobre 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui «non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato».

Il rimettente premette di essere chiamato a decidere in un procedimento penale a carico di S. M., imputato del delitto di cui all'art. 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare), in relazione al quale, in data 5 giugno 2007, il difensore della costituita parte civile P. M. ha depositato in cancelleria un certificato medico, datato 4 giugno 2007, attestante condizioni di salute incompatibili con la sua comparizione per l'udienza del 7 giugno 2007.



Il giudice *a quo* riferisce che all'udienza del 7 giugno 2007 non ha accolto la richiesta di differimento dell'udienza, in forza del combinato disposto degli artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto dette norme riservano il diritto di differimento dell'udienza in caso di legittimo impedimento, prontamente comunicato, soltanto al difensore dell'imputato, sicché, nella medesima udienza, ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen., ha provveduto all'ammissione di prove testimoniali richieste dall'imputato a seguito di contestazione suppletiva.

Precisa, inoltre, che all'udienza dell'8 maggio 2008 il difensore della parte civile ha eccepito, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza con la quale il giudice ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza del 7 giugno 2007 e del provvedimento di ammissione delle nuove prove richieste dall'imputato, per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ovvero per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile costituita; in particolare, il difensore della parte civile ha eccepito che l'ordinanza di ammissione delle prove richieste dall'imputato, a seguito della contestazione suppletiva, è stata pronunciata nonostante la sua assenza, dovuta ad impedimento assoluto, prontamente comunicato e, quindi, senza alcun contraddittorio con una delle parti del processo.

Il giudice rimettente prospetta la violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ritenendo, in punto di rilevanza della questione, che l'eccezione di nullità e, quindi, il giudizio non possono essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità in esame, giacché l'incostituzionalità degli artt. 420-ter, comma 5 e 484, comma 2-bis, «nei termini prospettati dal difensore della parte civile imporrebbe al decidente di accogliere l'eccezione di nullità».

Pone in evidenza il rimettente che la questione appare non manifestamente infondata, in quanto «la mancata estensione da parte del combinato disposto degli articoli 420-ter comma 5, e 484 comma 2-bis, cod. proc. pen. al difensore della parte civile dell'istituto del rinvio dell'udienza in caso di mancata comparizione, quanto meno quando la stessa sia dovuta, come nel caso in esame, ad impossibilità assoluta per forza maggiore sembra contrastare» con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con quello della parità delle parti nel processo di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost. e con il principio di inviolabilità della difesa di cui ai commi primo e secondo dell'art. 24 Cost.


L'omessa previsione contrasterebbe, secondo il rimettente, con il principio di uguaglianza, «stante l'irragionevole discriminazione operata tra il difensore dell'imputato ed il difensore della parte civile che vengono a trovarsi nella medesima situazione incolpevole»; con il principio della parità delle parti nel processo, «stante l'attribuzione del diritto al differimento dell'udienza al difensore di una delle parti del processo penale e la negazione di tale identico diritto al difensore della parte civile che si trova nella medesima situazione»; inoltre, con il principio della inviolabilità della difesa, «sicuramente applicabile anche alla persona offesa dal reato in relazione alle sue pretese civilistiche: diritto la cui effettività sarebbe vulnerata dallo svolgimento di attività processuale nella quale l'imputato ed il suo difensore possono svolgere la loro difesa in assenza della parte civile e del suo difensore impossibilitato a presenziare per forza maggiore».

2. — Con atto depositato in data 3 marzo 2009, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito la manifesta irrilevanza della questione.

La difesa erariale ha evidenziato che la questione sollevata dal rimettente, «al fine di operare una corretta disamina del caso oggetto di cognizione», deve essere affrontata nella «appropriata e diversa sede normativa dell'art. 519 cod. proc. pen., con particolare riguardo al comma 3 della norma medesima». Osserva che la citata disposizione, in caso di contestazione suppletiva, effettuata ai sensi degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen., nelle previsioni di cui ai commi 1 e 2, impone al giudice di concedere termini per la difesa e di sospendere il dibattimento, se l'imputato ne faccia richiesta; inoltre, il comma 3 prevede che il presidente dispone la citazione della persona offesa osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

L'Avvocatura ritiene che «secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma processuale in esame, una volta che lo stesso ordinamento processuale contempla la possibilità che dopo l'apertura del dibattimento i fatti di reato per cui si procede vengano integrati e ridefiniti e, dunque, che il processo conosca nuovi sviluppi, sarebbe illogico e contraddittorio — rispetto a questi ultimi — impedire ai soggetti coinvolti l'esercizio dei loro fondamentali diritti di ordine processuale».

La difesa pubblica indica alcune decisioni della Corte costituzionale con cui è stata riconosciuta la facoltà dell'imputato di richiedere il «patteggiamento» (sentenza n. 265 del 1994) e di proporre domanda di oblazione (sentenza n. 530 del 1995), ma anche la facoltà del pubblico ministero e delle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove in relazione alle contestazioni introdotte in via suppletiva (sentenze n. 50 del 1995 e n. 241 del 1992); inoltre, evidenzia che la possibilità di chiedere l'ammissione di nuove prove sussiste a prescindere dalla circostanza che la contestazione suppletiva abbia ad oggetto un fatto — reato già risultante dagli atti prima dell'inizio del dibattimento o al momento dell'esercizio dell'azione penale o, ancora, un fatto emerso successivamente nel corso dell'istruzione dibattimentale.



L'interveniente indica, altresì, la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, in caso di contestazioni suppletive formulate ai sensi degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen., la parte offesa, ancorché presente, ha diritto anch'essa, come l'imputato, alla sospensione del dibattimento, onde potersi costituire parte civile per la nuova udienza. Analogo diritto spetta anche alla parte civile già costituita, in vista della possibile modifica, sotto il profilo tanto della *causa petendi*, quanto del *petitum* dei già costituiti rapporti processuali (Cass., sentenze n. 12732 del 2000 e n. 10660 del 1995).

L'Avvocatura sostiene, dunque, che nel caso di specie difetta il nesso di pregiudizialità che deve necessariamente sussistere tra la soluzione della questione e la decisione del giudizio principale, e ciò in quanto «l'eccezione di nullità sollevata nel giudizio *a quo*», essendo «riconducibile esclusivamente alla mera inosservanza della disposizione di cui all'art. 519, comma 3, cod. proc. pen. è suscettibile di essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo*».

### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui «non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato».

Il rimettente, chiamato a decidere in un procedimento penale a carico di S. M., imputato del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in relazione al quale, in data 5 giugno 2007, il difensore della costituita parte civile P. M. ha prodotto un certificato medico, datato 4 giugno 2007, attestante condizioni di salute incompatibili con la sua comparizione per l'udienza del 7 giugno 2007, osserva che all'udienza indicata ha respinto la richiesta di differimento in forza del combinato disposto degli articoli 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis, cod. proc. pen., che riserva il diritto di differimento dell'udienza, in caso di legittimo impedimento prontamente comunicato, soltanto al difensore dell'imputato; pertanto, all'udienza del 7 giugno 2007, ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen., ha provveduto all'ammissione delle prove testimoniali richieste dall'imputato a seguito di contestazione suppletiva.

Sussisterebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto l'omessa previsione del diritto del difensore della parte civile al differimento dell'udienza, in caso di impedimento legittimo, prontamente comunicato, violerebbe il principio di uguaglianza, «stante l'irragionevole discriminazione operata tra il difensore dell'imputato ed il difensore della parte civile che vengono a trovarsi nella medesima situazione incolpevole»; il principio della inviolabilità della difesa, «sicuramente applicabile anche alla persona offesa dal reato in relazione alle sue pretese civilistiche: diritto la cui effettività sarebbe vulnerata dallo svolgimento di attività processuale nella quale l'imputato ed il suo difensore possono svolgere la loro difesa in assenza della parte civile e del suo difensore impossibilitato a presenziare per forza maggiore»; inoltre, sarebbe in contrasto con il principio della parità delle parti nel processo, «stante l'attribuzione del diritto al differimento dell'udienza al difensore di una delle parti del processo penale e la negazione di tale identico diritto al difensore della parte civile che si trova nella medesima situazione».

E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito la manifesta irrilevanza della questione in considerazione del difetto del nesso di pregiudizialità che deve sussistere tra la soluzione della questione e la decisione del giudizio principale.

2. — L'eccezione di inammissibilità per manifesta irrilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, non è fondata.

Essa si richiama ad una situazione processuale diversa da quella descritta nell'ordinanza di rimessione, ossia alla situazione in cui, a seguito di nuove contestazioni (artt. 516 e seguenti, cod. proc. pen.), il presidente debba disporre la citazione della persona offesa (art. 178, lett. c, cod. proc. pen.), osservando un termine non inferiore a cinque giorni



(art. 519, comma 3, cod. proc. pen.). Ma il difensore della parte civile non fa valere, a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, la violazione di diritti processuali inerenti alla contestazione suppletiva. Si duole, invece, di una diversa (presunta) violazione, correlata al mancato rinvio dell'udienza per il dedotto suo impedimento a parteciparvi.

Pertanto, non è ravvisabile la carenza del nesso di pregiudizialità tra la soluzione della questione e la decisione del giudizio principale, nei termini prospettati dall'Avvocatura dello Stato.

La difesa erariale omette, inoltre, di adempiere all'onere di indicare circostanze a riscontro di ciò che sostiene, in quanto non fornisce elementi idonei a dimostrare che l'udienza nella quale il pubblico ministero ha formulato la contestazione suppletiva sia stata la stessa cui il difensore di parte civile non ha potuto partecipare, per impedimento legittimo.

Posto, infatti, che l'obbligo per il giudice, sanzionato a pena di nullità dal comma 3 dell'art. 519 cod. proc. pen., di concedere il termine in caso di contestazione suppletiva, anche in favore della persona offesa e della parte civile, è immediatamente collegato alla formulazione della contestazione stessa, soltanto qualora la nuova contestazione fosse stata formulata all'udienza alla quale il difensore della parte civile è stato nella impossibilità di partecipare, il giudice *a quo* avrebbe potuto decidere l'eccezione di nullità ricorrendo alla disposizione menzionata (art. 519, comma 3, cod. proc. pen.).

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

Si deve premettere che il codice di procedura penale del 1988, introducendo nell'ordinamento il processo penale di tipo accusatorio, ha comportato significativi riflessi sui rapporti tra processo penale ed azione civile, ispirati non più — come accadeva nel previgente sistema processuale penale di tipo inquisitorio — alla prevalenza del processo penale su quello civile e amministrativo, quanto, piuttosto, alla separazione dei giudizi ed alla indipendenza del giudizio civile e amministrativo da quello penale.

L'intero corpo normativo processuale risulta, infatti, strutturato sulla diversità delle posizioni processuali della parte civile e dell'imputato, in particolare, sul carattere accessorio, subordinato ed eventuale dell'azione civile rispetto al processo penale; si tratta di disposizioni che delineano una netta diversificazione dei diritti e dei poteri processuali attribuiti alla parte civile ed all'imputato, costituenti, dunque, situazioni soggettive non omologabili.

La non equiparabilità delle posizioni soggettive in questione e il *favor separationis* tra azione civile ed azione penale è alla base della più volte affermata non irragionevolezza della scelta del legislatore, nei casi in cui non ha esteso anche alla parte civile facoltà e diritti attribuiti in via esclusiva all'imputato ed in quelli in cui non ha riconosciuto autonomi diritti e facoltà alla parte civile.

Questa Corte, infatti, non ha ritenuto discriminatoria la scelta del legislatore di consentire soltanto all'imputato ed al pubblico ministero di formulare la richiesta di rimessione del processo (sentenza n. 168 del 2006); né ha ritenuto irragionevole il mancato riconoscimento alla parte civile del diritto di impugnare il provvedimento con il quale la sua istanza di sequestro conservativo sia stata respinta (ordinanza n. 424 del 1998); anzi, ha affermato la ragionevolezza del comma 2 dell'art. 495 cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce soltanto all'imputato ed al pubblico ministero, e non anche alla parte civile, il diritto alla prova contraria (sentenza n. 532 del 1995).

Inoltre, la Corte, già sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ha ritenuto la portata non discriminatoria dell'art. 175 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva, in tema di notificazioni, l'obbligo di disporre le ricerche del danneggiato nei luoghi di nascita e di ultima dimora, così come era previsto per l'imputato (sentenza n. 187 del 1972).

La Corte, dunque, tutte le volte in cui è stata chiamata a decidere sui rapporti tra azione civile e azione penale, ha costantemente affermato il principio per cui «imputato e parte civile esprimono due entità soggettive fortemente diversificate, non solo sul piano del differente risalto degli interessi coinvolti, ma anche e soprattutto per l'impossibilità di configurare in capo ad essi un paradigma di *par condicio* valido come regola generale su cui conformare i relativi diritti e poteri processuali. Questa Corte, d'altra parte, ha costantemente avuto modo di affermare che le differenze di «trattamento processuale» tra le parti sono legittime, sempre che abbiano una loro ragionevole base all'interno del sistema processuale. Se ciò vale per le parti necessarie del processo, *a fortiori* è possibile tracciare un ragionevole discrimen in riferimento alle parti eventuali: specie nelle ipotesi in cui — come nel caso della parte civile nel processo penale — sia assicurato un diretto ed incondizionato ristoro dei propri diritti attraverso l'azione sempre esercitabile in sede propria» (sentenza n. 168 del 2006).

Si deve, inoltre, ribadire che la Corte, nel legittimare la differenza del trattamento processuale, nei termini indicati, ha, al contempo, affermato che l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul diritto di difesa e sulla parità delle parti, data la possibilità di esercitare l'azione di



risarcimento del danno nella sede civile ed anche, atteso il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile, in considerazione della facoltà del danneggiato dal reato di scegliere di far valere i propri diritti nella sede propria oppure in quella penale dopo aver effettuato una valutazione comparativa dei relativi vantaggi (sentenza n. 168 del 2006; ordinanza n. 124 del 1999).

Ciò premesso, le argomentazioni del rimettente in ordine all'omessa estensione del diritto del differimento dell'udienza anche al difensore della parte civile, non sono idonee a superare le considerazioni sopra richiamate, che debbono essere qui ribadite, con la conseguenza che le norme denunciate si sottraggono alle censure mosse con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

Anche con riferimento alla diversità della disciplina concernente l'impedimento del difensore dell'imputato e di quello di parte civile, non può non venire in rilievo, ancora una volta, la eterogeneità delle posizioni processuali nel cui interesse il difensore compie e riceve tutti gli atti del procedimento.

La scelta del legislatore di non estendere anche al difensore della parte civile il diritto al differimento dell'udienza non è, dunque, irragionevole, e ciò in quanto il differente rilievo degli interessi di cui l'imputato e la parte civile sono portatori, e la diversa natura degli scopi perseguiti, si riflettono anche sulla disciplina prevista in relazione al diritto di partecipazione al processo e, quindi, alla presenza del difensore.

La non irragionevolezza della disposizione censurata deve essere affermata anche in considerazione di altri interessi da tutelare, quale quello della speditezza del processo penale, interesse che, evidentemente, il legislatore non ha inteso compromettere attraverso la previsione del diritto al rinvio anche per il difensore della parte civile, dovendo attribuirsi precipuo rilievo al dato che nel processo penale l'imputato è soggetto direttamente coinvolto, mentre la parte civile sceglie, liberamente, di far valere le proprie pretese civili in esso, anziché in sede civile.


In tal senso è significativa la sentenza n. 39369 del 2 ottobre 2008 della Corte di cassazione che, nell'escludere la possibilità di estendere l'applicazione dell'articolo 420-ter cod. proc. pen. al difensore della parte civile, ha affermato che la diversità di disciplina non appare irragionevole, in considerazione dei plurimi strumenti presenti nell'ordinamento per chi chiede la tutela dei propri interessi civili in una valutazione comparativa con l'interesse alla speditezza processuale.

Con tale pronuncia la Corte di cassazione ha ribadito quanto già espresso da questa Corte nella sentenza n. 433 del 1977, secondo cui «la separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come evoluzione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale, costituendone una modalità che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare come quello della speditezza del processo penale e che l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile».

Con riferimento alla violazione dell'art. 24 Cost., sotto il profilo per cui l'effettività del diritto di difesa della parte civile sarebbe vulnerata dallo svolgimento di attività processuale nella quale l'imputato ed il suo difensore possono svolgere la loro difesa, in assenza della parte civile e del suo difensore, si deve rilevare che tale lesione non sussiste. Ciò non solo perché ben può il difensore legittimamente impedito nominare un sostituto, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., ma anche perché, come più volte affermato da questa Corte, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione della parte civile «per l'esistenza di validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena disponibilità del danneggiato (azione risarcitoria davanti al giudice civile)» (ordinanze n. 562 del 2000 e n. 424 del 1998).

Le considerazioni esposte conducono, altresì, ad escludere la violazione del secondo comma dell'articolo 111 Cost., in particolare, del principio della parità delle parti, atteso che la previsione della facoltà prevista in capo alla parte civile di trasferire, in qualsiasi momento, l'azione per il risarcimento del danno derivante dal reato nella sede civile, esclude di regola pregiudizi agli interessi di cui è portatrice.

In conclusione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, deve essere dichiarata non fondata.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* CRISCUOLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

09C0483

N. 218

*Ordinanza 8 - 17 luglio 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle Commissioni tributarie delle controversie attinenti il canone comunale sulla pubblicità (CIMP) - Denunciata violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi profili di censura, diversi da quelli già esaminati - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, art. 102, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


*Presidente:* Francesco AMIRANTE,

*Giudice:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre



2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel giudizio vertente tra la s.n.c. IMC di Pinna Fabrizio e Vezzosi Luigi ed il Comune di Genova, con ordinanza depositata il 5 settembre 2008, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 5 settembre 2008, la Commissione tributaria provinciale di Genova — nel corso di un giudizio riguardante l'impugnazione di una ingiunzione di pagamento del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari nel Comune di Genova relativamente all'anno 2004 — ha sollevato, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 —, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie attinenti [...] il canone comunale sulla pubblicità» previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;


che la Commissione tributaria rimettente premette, in punto di fatto, che: a) la società in nome collettivo destinataria dell'ingiunzione di pagamento, emessa dal Comune di Genova, aveva impugnato tale atto davanti al Tribunale civile di Genova, il quale, con sentenza n. 1983 del 2007, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; b) la medesima società aveva, quindi, riassunto il giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale di Genova, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e deducendo, nel merito, di non avere effettuato l'installazione pubblicitaria menzionata nell'impugnata ingiunzione, di non avere mai avuto la disponibilità dell'edificio sul quale era stata effettuata tale installazione, di non essere proprietaria del materiale pubblicitario e, infine, di non essere «titolare del contratto pubblicitario» relativo all'installazione; c) il resistente Comune aveva affermato che la cognizione della controversia rientrava nella giurisdizione tributaria ed aveva richiesto il rigetto del ricorso, con riferimento sia all'istanza cautelare sia alle domande di merito;

che il medesimo giudice rimettente, nell'esaminare l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente, premette altresì, in punto di diritto, che: a) la controversia portata al suo esame ha ad oggetto il pagamento non dell'imposta sulla pubblicità disciplinata dal capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ma del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari introdotto dall'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997; b) in forza del comma 1 di quest'ultima disposizione, i Comuni hanno la potestà regolamentare «di escludere l'applicazione nel proprio territorio dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa»; c) tale regola dell'alternatività tra l'«imposta comunale sulla pubblicità» ed il «canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari» è spiegabile solo con la diversa natura — rispettivamente, tributaria e patrimoniale — dei prelievi; d) pertanto, il predetto canone costituisce il corrispettivo, in base a tariffa, dell'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario e la controversia sul medesimo canone ha natura non tributaria, ma di entrata pubblica patrimoniale; e) in una analoga ipotesi di controversia non tributaria, la Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del secondo comma dell'art. 102 Cost., del citato art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del menzionato decreto-legge n. 203 del 2005 —, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»;

che su tali premesse, il giudice *a quo* afferma la non manifesta infondatezza della questione, perché la norma censurata — nell'attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie attinenti al canone comunale sulla pubblicità, aventi natura non tributaria — «fa venire meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario» e, pertanto, viola l'art. 102, secondo comma, Cost.;

che, infine, per la Commissione tributaria rimettente, la questione è rilevante, perché la decisione sulla controversia oggetto di ricorso «postula che la stessa abbia natura tributaria e che il relativo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a norma dell'art. 3 d.l.vo 546/92»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio ed ha chiesto che la sollevata questione venga dichiarata non fondata;



che secondo la difesa erariale, infatti, il canone previsto dall'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997 (cosiddetto CIMP) ha natura tributaria, perché possiede tutti i connotati propri delle entrate tributarie indicati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 64 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005);

che per la stessa difesa erariale, in particolare, il CIMP non solo ha lo stesso presupposto previsto dalla imposta sulla pubblicità disciplinata dal capo I del d.lgs. n. 507 del 1993 — cioè la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili —, ma presenta un'accentuazione del carattere pubblicistico della suddetta imposta, in quanto è dovuto subordinatamente al rilascio di un'autorizzazione comunale ed il suo ammontare tiene conto, oltre che della superficie e del tipo del mezzo pubblicitario, anche di altri parametri, come la popolazione residente, i flussi turistici, le caratteristiche urbanistiche delle diverse zone e l'impatto ambientale, così da escludere la corrispettività tra pagamento da parte del privato e prestazione resa dall'ente pubblico;

che nel caso del CIMP, pertanto — sempre per l'Avvocatura dello Stato —, non v'è alcuna concessione al privato di beni pubblici né prestazione di servizi resa al singolo interessato, ma solo un provvedimento autorizzatorio a fronte di una «prestazione patrimoniale imposta caratterizzata dall'attitudine alla partecipazione alle spese pubbliche, oltre che, in misura minore, dalla funzione compensativa per l'impatto ambientale ed architettonico che i mezzi pubblicitari sono destinati ad avere».

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui dispone che «Appartengono alla giurisdizione tributaria [...] le controversie attinenti [...] il canone comunale sulla pubblicità», previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

che, per la suddetta Commissione tributaria, la norma denunciata viola l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, perché, attribuendo espressamente alla cognizione delle commissioni tributarie controversie non aventi ad oggetto un tributo, quali quelle relative al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), «fa venire meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario»;


che questa Corte, con la sentenza n. 141 del 2009, ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale, rilevando che il suddetto CIMP costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma «una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima», con la conseguenza che «le controversie aventi ad oggetto la debenza del CIMP [...] hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie [...] rispetta l'evocato» art. 102, secondo comma, Cost.;

che a tale conclusione la Corte è giunta in base alla duplice considerazione che: a) la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e quella del CIMP hanno «forti tratti di continuità», con riferimento sia agli elementi strutturali del prelievo, sia ai poteri ed obblighi attinenti al controllo, all'accertamento ed alle sanzioni, sia all'insussistenza di un rapporto sinallagmatico tra il soggetto tenuto al pagamento ed il Comune; b) entrambi i suddetti prelievi presentano tutte le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza costituzionale per essere qualificati come «tributi» (doverosità della prestazione, senza che sussista un rapporto sinallagmatico tra parti; collegamento tra prestazione e pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante);

che il rimettente non ha prospettato argomentazioni e profili diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte con la citata sentenza o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia sulla sollevata questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 —, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

09C0490

N. 219

*Ordinanza 8 - 17 luglio 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Revoca automatica del permesso di soggiorno per chi sia stato condannato in via definitiva per alcuni reati specificatamente indicati - Denunciata lesione dei diritti fondamentali della persona, dei principi di eguaglianza, della finalità rieducativa della pena, della libertà di iniziativa economica privata e del buon andamento della pubblica amministrazione nonché incidenza sulla libertà personale - Carente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 26, comma 7-bis.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente tra D. D. e la Questura di Brescia ed altro, con ordinanza del 12 marzo 2008, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2008.



Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 12 marzo 2008, emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'annullamento di un provvedimento del Questore di Brescia, emesso in data 10 luglio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per violazione degli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione;

che il rimettente, in punto di fatto, rileva che con l'impugnato provvedimento, emesso in applicazione dell'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è stato rinnovato al ricorrente, cittadino extracomunitario, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo in conseguenza di una condanna pronunciata con decreto penale, divenuto esecutivo il 3 novembre 2006, per il reato di cui all'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);

che il giudice *a quo*, dopo aver accolto l'istanza di sospensione cautelare avanzata dal ricorrente, osserva, sotto il profilo della rilevanza, che, stante «l'automatismo fra la riportata condanna e la privazione del titolo di soggiorno», se la norma censurata venisse dichiarata incostituzionale il ricorso dovrebbe essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato;

che, in punto di non manifesta infondatezza, a parere del rimettente l'indicato automatismo inciderebbe, limitandola, sulla libertà personale di cui all'art. 13 Cost., in quanto lo straniero «privato del titolo che gli consente di trattarsi in modo lecito sul territorio nazionale», sarebbe costretto ad allontanarsene;

che, sempre a parere del Tribunale rimettente, la previsione dell'indicato automatismo si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, introducendo una presunzione di pericolosità del soggetto che ha riportato una condanna penale rilevante ai fini dell'applicazione della disposizione censurata, da un lato, sottopone alla stessa disciplina situazioni che tra loro possono differire e, dall'altro, diversifica il trattamento sanzionatorio per lo stesso reato tra lo straniero ed il cittadino italiano, prevedendo solo per il primo, oltre alla pena principale, la revoca del permesso di soggiorno;

che, ad avviso del giudice *a quo*, qualora «la conseguenza sfavorevole sia applicata nell'esercizio dell'azione amministrativa», si configurerebbe un'ulteriore violazione dell'art. 97 Cost.;

che, inoltre, la disposizione in oggetto violerebbe i diritti fondamentali di cui all'art. 2 Cost., in quanto lo straniero, al quale è revocato il permesso di soggiorno, sarebbe costretto a lasciare il territorio nazionale «senza riguardo alcuno per le relazioni di affetto, famiglia o lavoro» che egli possa avere creato, nonché l'art. 27 Cost., nel caso in cui si configurasse la revoca come pena accessoria;

che, infine, ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 41 Cost. perché la tutela dell'iniziativa economica, «di cui il diritto d'autore è prodotto», troverebbe un limite nel «rispetto della dignità e [della] sicurezza umana»;


che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, infondata;

che, preliminarmente, ad avviso della difesa erariale il rimettente sarebbe incorso in errore nella individuazione della norma da censurare, poiché la disposizione impugnata regola la revoca del permesso di soggiorno, laddove il giudizio principale ha ad oggetto il mancato rinnovo di quest'ultimo da parte del Questore secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

che, in particolare, a parere del rimettente la disposizione censurata violerebbe gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede l'automatica revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dagli artt. 473 e 474 cod. pen.;

che il giudice rimettente ha fornito una carente descrizione della fattispecie: in particolare ha ommesso di fornire indicazioni circa la condizione di permanenza del ricorrente del giudizio *a quo* nel territorio nazionale, segnatamente di indicare la data di scadenza del permesso di soggiorno di cui è stato negato il rinnovo, nonché se il ricorrente abbia o meno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero se sia un familiare ricongiunto, elementi, questi ultimi, che, come più volte sottolineato da questa Corte (sentenza n. 148 del 2008, nonché ordinanze n. 127 del 2007, n. 143 e n. 378 del 2008), assumono grande rilievo nella disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), come integrato e modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160;



che, pertanto, la questione è da ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e, 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* SAULLE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

09C0491

N. 220

*Ordinanza 8 - 17 luglio 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Patrocinio a spese dello Stato - Obbligo per il Consiglio dell'ordine degli avvocati di motivare, in sede di ammissione al beneficio, sulla non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio - Omessa previsione - Ritenuta conseguente preclusione, per il giudice che decide sulla liquidazione degli onorari, di accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio - Denunciata violazione dei principi in tema di tutela del diritto di difesa dei non abbienti e lesione del buon andamento della pubblica amministrazione - Inesatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 126 e 127.
- Costituzione, artt. 24, terzo comma, e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente



## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento vertente tra B.Z. e G.P. con ordinanza del 9 ottobre 2008, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale di Ascoli Piceno, nel corso di un procedimento volto ad ottenere la revisione delle disposizioni contenute in una sentenza di divorzio, con ordinanza del 9 ottobre 2008, ha sollevato, in relazione agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che il rimettente riferisce di aver dichiarato inammissibile il ricorso presentato da B. Z., ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, a seguito di tale giudizio, il difensore della ricorrente ha formulato istanza di liquidazione dei propri onorari;

che, a parere del rimettente, l'art. 126, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in sede di ammissione al beneficio in esame, di motivare sulla non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio, impedisce al giudice ogni accertamento sulla sussistenza di tale requisito anche nei casi, come quello in esame, in cui sin dall'inizio la domanda fatta valere dalla persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta palesemente infondata;

che, sempre a parere del Tribunale, l'art. 127, ultimo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002 impedisce al giudice, in sede di liquidazione degli onorari spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di accertare se, in relazione alla pretesa fatta valere in giudizio da questa ultima, sussistessero, sin dall'inizio e, quindi, con un giudizio *ex ante*, le condizioni previste dall'art. 126, primo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002;

che le suddette disposizioni, a parere del giudice *a quo*, violano l'art. 24, terzo comma, della Costituzione il quale, nell'assicurare il patrocinio a spese dello Stato al non abbiente che intende agire in giudizio, non vale anche a garantirgli la difesa nei casi in cui egli, «in base a mere convinzioni personali, ritiene di poter far valere un diritto che in realtà non appare sussistente o, addirittura, si proponga di porre in essere iniziative giudiziarie palesemente infondate anche al solo scopo di arrecare disturbo ai soggetti che intende convenire in giudizio»;

che il Tribunale rimettente osserva, poi, che «l'elevato numero di cause intentate dai soggetti ammessi al gratuito patrocinio ha, quale ulteriore effetto, un pregiudizio alla funzionalità dell'intero sistema giudiziario, essendo gli organi giurisdizionali spesso chiamati a provvedere su pretese del tutto infondate», così distraendo risorse finanziarie diversamente utilizzabili, con conseguente lesione dell'art. 97 della Costituzione;

che, in punto rilevanza, il giudice, pur ritenendo che la ricorrente non doveva essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto già al momento della proposizione del ricorso era prevedibile l'esito del giudizio, rileva che il rigetto dell'istanza di liquidazione di cui si tratta può avvenire solo all'esito dell'eventuale accoglimento della sollevata questione;


che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, in via preliminare, la difesa erariale osserva che il rimettente non ha tenuto conto dell'intero quadro normativo di riferimento e, in particolare, degli artt. 122 e 136 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che, in particolare, l'art. 122 prevede, per i giudizi civili, che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende fare valere;

che, il successivo art. 136 consente al magistrato di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati anche quando accerti che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, risultando a tali fini ininfluyente la motivazione adottata dal citato Consiglio in sede di concessione del suddetto beneficio;

che, pertanto, l'Avvocatura ritiene che il rimettente in applicazione di tali disposizioni può revocare il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto egli non può ritenersi condizionato in alcun modo dalla motivazione che ha condotto il Consiglio dell'ordine degli avvocati a concedere in via provvisoria il cennato beneficio.



Considerato che il Tribunale di Ascoli Piceno dubita, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che il rimettente è investito della istanza di liquidazione degli onorari proposta dal difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

che il Tribunale ritiene che le disposizioni impugnate violino i parametri costituzionali indicati, in quanto, da un lato, consentono l'ammissione al beneficio anche nei casi in cui la pretesa che si intende far valere in giudizio è, sin dall'inizio, manifestamente infondata, e dall'altro, non permettono al giudice, competente a liquidare gli onorari del difensore, di revocare la suddetta ammissione;

che, in particolare, ad avviso del rimettente, il diritto del non abbiente ad agire e a difendersi in giudizio non vale a garantire a quest'ultimo ogni azione, ma solo quelle che si fondano su pretese non palesemente infondate, comportando la generica ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche un aggravio per gli uffici giudiziari che si devono occupare delle relative istanze;

che la questione è manifestamente inammissibile perché il rimettente non ha esattamente ricostruito il quadro normativo di riferimento;

che, infatti, l'art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere a pena di inammissibilità «le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere»; mentre il successivo art. 136, al comma 2, dispone che «con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave»;

che, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, il legislatore ha previsto sia una valutazione *ex ante* del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata); sia la revoca, *ex post*, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli Piceno con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.


*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* SAULLE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 221

Ordinanza 8 - 17 luglio 2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento - di iscrizione a ruolo, - Mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Ritenuta violazione dell'art. 53 Cost. - Prospettazione generica della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31), art. 36, comma 4-ter.
- Costituzione, art. 53.

**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento - di iscrizione a ruolo, - Mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Ritenuta violazione dell'art. 136 Cost. - Prospettazione generica della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31), art. 36, comma 4-ter.
- Costituzione, art. 136.

**Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento - di iscrizione a ruolo, - Mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, del giusto processo, di certezza del diritto e parità delle parti, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché violazione del diritto di difesa - Questioni già dichiarate non fondate con sentenza n. 58 del 2009 - Manifesta infondatezza.**

- D.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31), art. 36, comma 4-ter.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, promossi dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 12 settembre 2008, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari con ordinanza del 17 luglio 2008, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con ordinanza del 10 giugno 2008 e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con ordinanza del 28 luglio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 415, 416 e 439 del registro ordinanze 2008 ed al n. 5 del registro ordinanze 2009, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 53 e 54, 1ª serie speciale, dell'anno 2008 e nn. 3 e 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di Equitalia Polis S.p.A., di Equitalia E.TR. S.p.A., e di Equitalia Gerit S.p.A. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;



Udito nella Camera di consiglio del 24 giugno 2009 il giudice relatore Sabino Cassese;

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza pronunciata il 3 giugno 2008 e depositata il 12 settembre 2008 (r.o. n. 415 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per contrasto con gli articoli 3, 53, 97 e 111 della Costituzione;

che la disposizione censurata stabilisce quanto segue: «la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse»;

che la Commissione tributaria rimettente riferisce che l'appellante nel giudizio principale chiede, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova, la declaratoria di nullità di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle entrate, in quanto notificata fuori termine e priva della sottoscrizione e della indicazione del responsabile del procedimento, nonché, in via subordinata, per carenza di motivazione e mancata allegazione del ruolo di riferimento;

che il Collegio rimettente, dopo aver rigettato la preliminare eccezione di decadenza per la notifica della cartella esattoriale, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, considerandola rilevante e non manifestamente infondata;

che ad avviso del giudice *a quo* la disposizione censurata, sanando retroattivamente la nullità per omessa indicazione del responsabile delle cartelle emesse anteriormente alla sua entrata in vigore, compresa, quindi, quella oggetto di impugnazione nel giudizio principale, «appare rilevante per una corretta definizione del giudizio»;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, la Commissione tributaria rimettente ritiene, innanzitutto, che la disposizione censurata si ponga in contrasto «con i principi generali e con le norme costituzionali espressamente richiamate» dalla legge 27 luglio del 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e cioè con gli artt. 3, 53, 97 e 111 Cost., di cui le disposizioni dello statuto del contribuente costituiscono attuazione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata violerebbe inoltre «il principio di uguaglianza dei cittadini di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, penalizzando coloro che hanno ricevuto le cartelle esattoriali prima del 1° giugno 2008»;

che il Collegio rimettente ritiene che la norma censurata si ponga, altresì, in contrasto con l'art. 97 Cost. «che coerentemente con il principio di uguaglianza [...] stabilisce che le disposizioni di legge debbono garantire oltre al buon andamento dei pubblici uffici, anche la imparzialità degli stessi»;

che, infine, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata viola l'art. 111 Cost., atteso che essa, esplicando retroattivamente i propri effetti nei giudizi già pendenti relativi all'impugnazione di cartelle emesse prima del 1° giugno 2008, esclude con riferimento ad essi «ogni garanzia di tutela giurisdizionale» e «garantisce unicamente gli interessi di una parte processuale (Pubblica amministrazione) [...] violando il principio del giusto processo e i principi di certezza del diritto e parità delle parti»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata;

che si è costituita nel giudizio costituzionale la società Equitalia Polis S.p.A., parte resistente nel giudizio principale, insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;

che la Commissione tributaria provinciale di Bari, con ordinanza pronunciata il 3 luglio 2008 e depositata il 17 luglio del 2008 (r.o. n. 416 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.;

che la Commissione rimettente riferisce che i ricorrenti nel giudizio principale hanno impugnato una cartella di pagamento, emessa da Equitalia S.p.A. a seguito di iscrizione a ruolo disposta dall'ufficio di Bari dell'Agenzia delle entrate e consegnata all'agente della riscossione anteriormente al 10 giugno 2008, eccependo, «fra l'altro», in via pregiudiziale, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;

che, ad avviso del Collegio *a quo*, la pronuncia di annullamento della cartella di pagamento impugnata risulta preclusa dalla norma censurata, la quale esclude la nullità per omessa indicazione del responsabile delle cartelle relative a ruoli consegnati all'agente della riscossione anteriormente al 1° giugno 2008, abrogando quindi con effetto *ex tunc* l'art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 e sanando retroattivamente la nullità delle cartelle di pagamento emesse in violazione di tale disposizione;



che la Commissione tributaria rimettente ritiene la questione di legittimità costituzionale della norma censurata, oltre che rilevante, in quanto «soltanto se fondata potrebbe essere accolta la domanda pregiudiziale di annullamento della impugnata cartella esattoriale», anche non manifestamente infondata, atteso che essa violerebbe innanzitutto i principi di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in considerazione della disparità di trattamento non solo fra i contribuenti destinatari della notificazione di cartelle di pagamento in data anteriore o successiva al 1° giugno 2008, «ma altresì e soprattutto fra i contribuenti che nel corso del periodo 2000-2008 siano o meno riusciti ad ottenere la definitiva declaratoria giudiziale di nullità delle cartelle di pagamento loro notificate»;

che, inoltre, secondo il giudice *a quo*, la norma censurata violerebbe il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., facendo venir meno l'obbligo, originariamente previsto, della piena informazione del cittadino;

che, infine, ad avviso del Collegio rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., i quali impongono che il contribuente sia posto in grado di conoscere l'autore dell'atto impositivo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata;

che si è costituita in giudizio la società Equitalia Polis S.p.A., controparte nel giudizio principale, insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;

che la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza pronunciata l'11 marzo 2008 e depositata il 10 giugno 2008 (r.o. n. 439 del 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.;

che la Commissione rimettente riferisce che l'Agenzia delle entrate, appellante nel giudizio principale, ha chiesto la riforma della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Venezia ha dichiarato nulle due cartelle di pagamento, notificate il 23 maggio 2005, prive dell'indicazione del responsabile del procedimento e della sua sottoscrizione, deducendo che tali omissioni non comportano la nullità della cartella;

che secondo il Collegio rimettente è di «centrale rilevanza», ai fini del giudizio *a quo*, la questione degli «elementi e delle indicazioni che devono integrare il contenuto della cartella esattoriale affinché la stessa possa considerarsi validamente emessa» e delle «conseguenze che, sul piano sostanziale e processuale, debbano derivare dall'omissione dei detti elementi»;

che la Commissione tributaria rimettente ritiene in proposito che, in una situazione di incertezza interpretativa, è intervenuta la disposizione impugnata, la quale, mentre formulerebbe «un principio di massima chiarezza nel confermare l'indicazione del responsabile del procedimento come requisito essenziale la cui mancanza comporta la nullità della cartella», dall'altro lato irragionevolmente circoscriverebbe l'operatività della sanzione ad un determinato ambito temporale, di fatto sanando per il passato la medesima omissione;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il Collegio rimettente ritiene che la disposizione censurata si ponga in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3 Cost., perché introduce «una tangibile discriminazione tra soggetti che, pur versando in situazioni giuridico-tributarie identiche, potranno o meno far valere la nullità dell'atto inficiato dalla medesima omissione solo in relazione ad un dato temporale che non ha alcun fondamento logico-giuridico»;

che, inoltre, la norma impugnata, ad avviso del giudice *a quo*, violerebbe l'art. 24 Cost. e il diritto di difesa del contribuente, «per il quale l'atto, sebbene viziato, viene ad operare regolarmente ogni effetto»;

che, infine, la Commissione tributaria rimettente censura la disposizione anche per contrasto con l'art. 97 Cost., avendo la norma una «portata manifestamente discriminatoria» che non può essere giustificata in base a «ragioni contingenti di una o alcune delle parti che potrebbero risentire gli effetti dei principi affermati sul piano legislativo»;


che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata;

che si è costituita in giudizio la società Equitalia Polis S.p.A., insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;

che la Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con ordinanza pronunciata il 16 giugno 2008 e depositata il 28 luglio 2008 (r.o. n. 5 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 136 Cost.;

che la Commissione rimettente riferisce che la società ricorrente nel giudizio principale ha impugnato una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, chiedendone «la dichiarazione di nullità e/o inesistenza, di illegittimità, lamentando tra l'altro, ed *in primis*, la mancata indicazione del responsabile del procedimento»;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che la «applicabilità retroattiva» della disposizione censurata alle cartelle esattoriali emesse «porterebbe ad un rigetto del ricorso», mentre la sua eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale «determinerebbe l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 7 dello Statuto del contribuente [...] con conseguente accoglimento del ricorso»;



che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il Collegio rimettente muove dall'assunto che l'intervento del legislatore sia «dichiaratamente e inutilmente di parte», in quanto ispirato «da ragioni di cassa» e teso «a garantire gli interessi di una delle parti in causa», che, per giunta, nel caso di specie, è difficilmente distinguibile dal legislatore stesso;

che tutto ciò determinerebbe, secondo il giudice *a quo*, un contrasto con l'art. 111 Cost., che presuppone una posizione di parità delle parti nel processo, con l'art. 97 Cost., che impone alla pubblica amministrazione, anche quando è parte in causa, l'obbligo di essere e di apparire imparziale, nonché con gli artt. 3 e 136 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata inammissibile, perché sostanzialmente non motivata e priva dell'indicazione delle norme costituzionali di cui si denuncia la violazione e, comunque, non fondata;

che si è costituita in giudizio la società Equitalia Polis S.p.A., insistendo affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata;

che, con riferimento ai giudizi di cui al r.o. n. 415 e n. 439 del 2008, la società Equitalia Polis S.p.A ha depositato memoria in data 29 maggio 2009, richiamando i contenuti della sentenza n. 58 del 2009, con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma censurata, e insistendo affinché la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto assoluto di rilevanza, o, in subordine, manifestamente infondata.

Considerato che, con quattro distinte ordinanze, la Commissione tributaria regionale di Venezia (r.o. n. 415 del 2008 e n. 439 del 2008), la Commissione tributaria provinciale di Bari (r.o. n. 416 del 2008) e la Commissione tributaria provinciale di Grosseto (r.o. n. 5 del 2009) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che stabilisce quanto segue: «la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse»;

che le Commissioni tributarie rimettenti ritengono che la disposizione censurata, nel sanare retroattivamente il vizio di nullità, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore, si ponga in contrasto con i seguenti parametri costituzionali: art. 3 Cost. (r.o. nn. 415, 416 e 439 del 2008), art. 24 Cost. (r.o. nn. 416 e 439 del 2008), art. 53 Cost. (r.o. n. 415 del 2008), art. 97 Cost. (r.o. nn. 415, 416 e 439 del 2008 e r.o. n. 5 del 2009), art. 111 Cost. (r.o. n. 415 del 2008 e n. 5 del 2009), art. 136 Cost. (r.o. n. 5 del 2009);

che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, in quanto concernenti la medesima disposizione e relativi a parametri in parte coincidenti;

che le questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, con riferimento all'art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con riferimento all'art. 136 Cost., devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, perché non argomentate e, quindi, del tutto generiche;


che sulle questioni di legittimità costituzionale della disposizione censurata, con riferimento a tutti gli altri parametri richiamati dalle Commissioni tributarie rimettenti, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 58 del 2009;

che, con la predetta pronuncia, la Corte ha negato il presupposto da cui muovono i giudici rimettenti nel presente giudizio costituzionale, e cioè che la disposizione censurata contenga una «norma retroattiva» o una «sanatoria di atti già emanati», e ha affermato, invece, che essa «dispone per il futuro», comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore;

che, di conseguenza, con la sentenza n. 58 del 2009, questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma censurata con riferimento a tutti i parametri evocati dalle Commissioni tributarie rimettenti e, segnatamente, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;

che, pertanto, tali questioni devono essere dichiarate, nel presente giudizio costituzionale, manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, con riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione sollevata, con riferimento all'art. 136 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari e dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* CASSESE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

09C0493

N. 222

*Ordinanza 24 giugno - 17 luglio 2009*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Revoca della nomina di tutti i quaranta componenti (trentasette dei quali già dimissionari), mediante lettera inviata a ciascuno di essi dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, al fine di consentire il rinnovo integrale dell'organo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti del Presidente del Senato e, «ove occorra», del Presidente della Camera, dalla Commissione parlamentare con deliberazione unanime approvata con la sola presenza dei tre membri non dimissionari - Denunciata non spettanza, contrarietà agli usi parlamentari ed irragionevolezza del potere di revoca esercitato nei confronti dei membri della Commissione - Mancanza del *quorum* strutturale necessario, in base al regolamento interno della Commissione, per la validità della deliberazione di sollevare il conflitto - Attinenza del conflitto (nei termini in cui è articolato) alla posizione del singolo parlamentare, Presidente o componente della Commissione, anziché alle attribuzioni istituzionali a tutela delle quali la Commissione di vigilanza si configura come potere dello Stato - Conseguente insussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto sollevato - Inammissibilità del ricorso.**

- Lettera del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, del 21 gennaio 2009.
- Costituzione, artt. 21, 67, 94, 95; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente



## ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — sorto a seguito della lettera del Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, inviata, in data 21 gennaio 2009, a tutti i membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la quale si procede alla revoca del Presidente della Commissione medesima e di tutti i suoi componenti al fine di consentire il rinnovo integrale dell'organo — promosso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con ricorso depositato in cancelleria il 18 febbraio 2009 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilità.

Udito nella Camera di consiglio del 24 giugno 2009 il giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 febbraio 2009, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella persona del suo Presidente *pro-tempore*, ha proposto — nei confronti del Presidente del Senato della Repubblica *pro-tempore* e «ove occorra» del Presidente della Camera dei deputati *pro-tempore* — conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale di «dichiarare che non spettava al Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, far cessare dalle loro cariche il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché i componenti della stessa Commissione, in assenza di un formale atto di dimissioni o di altro legittimo impedimento anziché procedere alla rinnovazione dell'organo mediante la sostituzione dei suoi componenti dimissionari»; e, conseguentemente, di «annullare la lettera, in data 21 gennaio 2009, inviata dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, a tutti i componenti della predetta Commissione, nonché tutti gli atti conseguenti o connessi»;

che la ricorrente ricostruisce analiticamente le vicende che, in data 13 novembre 2008, a seguito della contestata elezione del senatore Riccardo Villari alla presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, avevano portato, dapprima — a causa del suo rifiuto di dimettersi dalla carica —, alla espulsione del medesimo dal gruppo parlamentare del Partito Democratico cui apparteneva (con conseguente iscrizione d'ufficio al gruppo misto del Senato) e, successivamente — in ragione della situazione di «paralisi» dell'organismo di garanzia determinata dalla mancata partecipazione ai lavori della Commissione di quasi tutti i componenti appartenenti ai gruppi di maggioranza e di opposizione —, alla decisione presa, nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2009, da trentasette dei quaranta membri della Commissione medesima di rassegnare le dimissioni, con lettere scritte ai Presidenti dei due rami del Parlamento, rimanendo così in carica soltanto il Presidente, senatore Villari, e i due membri, deputati Beltrandi e Sardelli;


che la ricorrente, altresì, espone che, in data 21 gennaio 2009, in conformità ai pareri espressi all'unanimità dalle Giunte per il regolamento delle due Camere, il Presidente del Senato aveva inviato una lettera a ciascuno dei quaranta membri della Commissione, con la quale — richiamata, tra l'altro, la «evidente, permanente e irreversibile impossibilità» per la Commissione di svolgere le rilevanti funzioni che l'ordinamento le assegna, a tutela di valori costituzionali primari quali la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà ed il pluralismo dell'informazione — aveva concluso nei seguenti termini: «Le comunico, pertanto, d'intesa con il Presidente della Camera, che, proprio al fine di consentire il rinnovo integrale dell'organo, deve considerarsi revocata, a far data da oggi, la Sua nomina a componente della Commissione [...] come quella di tutti gli altri parlamentari già chiamati a farne parte»;

che, infine, la ricorrente rammenta che, in data 29 gennaio 2009, i Presidenti delle due Camere, d'intesa fra loro, avevano nominato quali «nuovi membri» i precedenti componenti della stessa Commissione ad eccezione del senatore Villari e di altri quattro componenti e che, il successivo 30 gennaio 2009, i medesimi Presidenti delle due Camere avevano convocato la Commissione, nuovamente nominata, per la riunione del 4 febbraio 2009, in cui era stato eletto nuovo Presidente della Commissione il senatore Sergio Zavoli;

che, con riferimento alla ammissibilità del ricorso, l'istante, da un lato, rammenta che questa Corte, nell'ordinanza n. 61 del 2008, ha già riconosciuto alla Commissione parlamentare di vigilanza la natura di «potere dello Stato» sotto entrambi i profili soggettivo ed oggettivo; dall'altro lato, rileva che anche gli organi convenuti — il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati — sono abilitati a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono allorché, come nel caso di specie, tale volontà sia stata manifestata in un atto di rimozione dall'ufficio dei componenti della Commissione medesima;

che, peraltro, secondo l'istante non potrebbe essere oggetto di contestazione il fatto che il ricorso sia stato deliberato dalla Commissione di vigilanza e proposto dopo che il Presidente del Senato, d'intesa con quello della Camera, aveva spogliato delle loro cariche i componenti della Commissione medesima, in quanto «è proprio l'illegittimità degli atti (lesivi) e della spogliazione subita a costituire la ragione delle doglianze e quindi il fondamento della *causa petendi*» e, pertanto, almeno limitatamente a quella funzione di impugnazione dell'atto di rimozione dalla carica, il collegio doveva ritenersi ancora in vita, ultrattivamente rispetto al suo formale scioglimento;

che, d'altra parte, neppure potrebbe sostenersi che la deliberazione con la quale, il 23 gennaio 2009, la Commissione ha deciso di sollevare conflitto di attribuzione sia priva di validità in quanto mancante del *quorum* richiesto



dall'art. 12 del regolamento della stessa Commissione («presenza della metà più uno dei suoi componenti»), giacché, per consuetudine parlamentare, il numero dei «componenti» va misurato su quello dei membri rimasti in carica perché non dimissionari (i quali tutti, nella specie, si sono regolarmente riuniti e hanno votato all'unanimità la proposizione del conflitto);

che, quanto al merito, la ricorrente deduce: *a)* l'illegittimità del potere di «revoca» dei Presidenti delle due Camere nei confronti dei membri della Commissione di vigilanza, non esistendo nei regolamenti parlamentari, né in quello della Commissione stessa, alcuna norma (neppure ricavabile per analogia) che lo attribuisca ad essi; *b)* la contrarietà agli usi parlamentari del potere di «revoca» dei membri delle commissioni parlamentari di garanzia, in quanto la consuetudine costituzionale si è formata nel senso che i Presidenti delle due Camere lascino in carica i parlamentari non dimissionari e sostituiscano immediatamente quelli dimissionari senza sciogliere o azzerare le commissioni; *c)* in subordine, l'esercizio irragionevole, sproporzionato e contro il principio di leale cooperazione del potere di revoca, che ha riguardato solo i tre membri rimasti in carica; *d)* l'illegittimità dell'atto impugnato ove (al di là della sua auto-qualificazione) fosse configurato come atto di scioglimento della Commissione di vigilanza, in quanto, allo stato della normativa, non può riconoscersi ai Presidenti delle due Camere un siffatto potere di scioglimento e, ove tale potere fosse da riconoscere, nella specie sarebbe stato esercitato in modo illegittimo; *e)* l'illegittimità dell'atto impugnato, ove fosse configurato come una sorta di sfiducia individuale al presidente della Commissione di vigilanza, giacché proprio la *ratio* sottesa alla istituzione della Commissione medesima è finalizzata a sottrarla al dominio della maggioranza, in modo da salvaguardare tutti gli apporti pluralistici che in essa si manifestino.

Considerato che in questa fase del giudizio — a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 — la Corte è chiamata a deliberare, con ordinanza in Camera di consiglio e senza contraddittorio, circa l'esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», con riferimento alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso articolo;

che, avuto riguardo al requisito soggettivo, questa Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (sentenza n. 69 del 2009 ed ordinanza n. 61 del 2008);

che, tuttavia (come affermato nello stesso contesto del ricorso introduttivo e come si evince dai documenti allegati), risulta che — a seguito della revoca, adottata con l'atto impugnato, di tutti i componenti della Commissione (trentasette dei quali, peraltro, già dimissionari) — alla seduta del 23 gennaio 2009 abbiano partecipato soltanto tre dei quaranta membri convocati, e che solo essi (seppure all'unanimità) abbiano deciso di proporre il presente conflitto;

che, pertanto — poiché il comma 1 dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione di vigilanza (emanato dai Presidenti delle Camere il 13 novembre 1975) sancisce che «per la validità delle deliberazioni e delle decisioni della Commissione occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti» — il mancato raggiungimento del necessario *quorum* strutturale osta a ritenere che la deliberazione di sollevare il conflitto sia ascrivibile ad una volontà ritualmente e validamente espressa dalla Commissione nella sua configurazione collegiale;


che, d'altra parte, l'assunto circa la sussistenza di una consuetudine parlamentare secondo cui non verrebbero computati nel suddetto *quorum* i componenti dimissionari — oltre a non trovare dimostrazione in relazione ad una sua forza derogatoria rispetto a quanto espressamente previsto dalla citata norma regolamentare — appare, di fatto, smentito sia dalla rilevata impossibilità di un regolare funzionamento dell'organo per la ripetuta assenza dei membri dimissionari, sia dalla circostanza che la convocazione per la seduta del 23 gennaio 2009 è stata disposta nei confronti di tutti i membri della Commissione, anche quindi di quelli dimissionari;

che inoltre, sotto diverso profilo, questa Corte — nel riconoscere, come detto, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la qualifica di «organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», di cui costituisce articolazione interna — ha precisato che la Commissione medesima «è investita di attribuzioni che discendono dall'esigenza di garantire il pluralismo dell'informazione, fondato sull'art. 21 Cost., in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo «esclusivo e preponderante»» (sentenza n. 69 del 2009);

che, viceversa — dalla stessa prospettazione dei fatti e dei motivi posti a sostegno della asserita illegittimità dell'atto impugnato, nonché dal *petitum* proposto —, risulta evidente che il ricorso è essenzialmente diretto a contestare la legittimità dell'atto inteso a far «cessare» dalla carica il presidente e/o il membro della Commissione chiamato a farne parte;

che, dunque, il presente conflitto (nei termini in cui è stato articolato) non riguarda propriamente la lesione di quelle attribuzioni istituzionali (derivanti da norme e principi costituzionali) a tutela delle quali la Commissione di vigilanza si configura, appunto, quale organo competente a dichiarare all'esterno ed in via definitiva la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ma attiene esclusivamente alla posizione «interna» del singolo parlamentare, presidente o componente della Commissione, che — in quanto tale e con riferimento alla peculiarità della fattispecie — non può essere ritenuto potere dello Stato;

che, di conseguenza, non sussistendo i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'instaurazione del sollevato conflitto, il ricorso è inammissibile.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella persona del suo Presidente, nei confronti del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* GROSSI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

09C0494

N. 223

*Sentenza 8 - 17 luglio 2009*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di parlamentari imputati, in concorso con altri, della promozione, direzione e partecipazione ad una associazione di carattere militare con scopi politici - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona - Eccezione di inammissibilità per mancata richiesta dell'annullamento dell'atto impugnato - Reiezione.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 2 maggio 2007, doc. IV-*quater*, n. 9).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di parlamentari imputati, in concorso con altri, della promozione, direzione e partecipazione ad una associazione di carattere militare con scopo politico - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona - Eccezione di inammissibilità per asserita riproposizione del conflitto già sollevato dallo stesso giudice, nel corso del medesimo procedimento e della stessa fase di giudizio, nei confronti del Senato della Repubblica - Reiezione.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 2 maggio 2007, doc. IV-*quater*, n. 9).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di parlamentari imputati, in concorso con altri, della promozione, direzione e partecipazione ad una associazione di carattere militare con scopi politici - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità, concernendo i fatti per i quali pende procedimento penale opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona - Mancanza di una descrizione esaustiva dei comportamenti degli imputati, che permetta di valutare quale sia l'effettiva condotta ascrivibile a ognuno - Conseguente impossibilità di deliberazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'operatività della prerogativa della insindacabilità - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 2 maggio 2007, doc. IV-*quater*, n. 9).
- Costituzione, art. 68, primo comma.



## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni della Camera dei deputati del 2 maggio 2007, relative alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dai deputati Mario Borghezio ed altri, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona con ricorso notificato il 9 gennaio 2009, depositato in cancelleria in pari data ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 2009 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso depositato il 24 aprile 2008, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione «in ordine al corretto uso del potere di decidere con riguardo alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati con le delibere del 2 maggio 2007 relativamente al procedimento penale», pendente dinanzi al medesimo GUP, «a carico dei deputati Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli».

Il ricorrente precisa che nei confronti dei suddetti deputati — dopo essere intervenuta sentenza di proscioglimento per i reati di cui agli artt. 241, 283 e 271 del codice penale, non più previsti dalla legge come tali a seguito della declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 243 del 2001 della Corte costituzionale e della successiva novella legislativa 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) — residua la richiesta di rinvio a giudizio per l'imputazione «del reato di cui agli artt. 81 c.p., 1 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso promosso, costituito, diretto, e partecipato — con molte altre persone, alcune identificate ed altre da identificare — ad una associazione di carattere militare con scopi politici, denominata “camicie verdi”, poi confluita in altra più complessa struttura denominata GNP (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise regole di ammissione e reclutamento degli aderenti — tutti dotati di uniforme costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino sinistro — e di inquadramento in gruppi territoriali gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del “capo” o delle persone da lui delegate, e a riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione di tali direttive; associazione contigua al movimento politico Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento di creazione di nuove realtà statuali — rappresentandone, in qualche modo, le istituzioni di polizia e militari — mediante la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia — peraltro presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti violati — ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle direttive politiche dei vertici del movimento, e quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e così imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord una precisa linea politica; con l'aggravante del possesso di armi, essendo state rinvenute numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti all'associazione — In Verona in un periodo ricompreso tra giugno e settembre 1996 e anche successivamente».



Espone ancora il GUP del Tribunale di Verona:

che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 102 del 2007, richiamata la propria sentenza di inammissibilità n. 267 del 2005, «ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da questo Giudice nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea nella seduta del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater* n. 60) con le quali è stato ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale in epigrafe a carico dei senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e, in quanto tali, sono insindacabili» e ciò in quanto il conflitto contro la stessa delibera del Senato è stato «riproposto nel corso della stessa fase del giudizio e dall'identico giudice, ossia dal GUP»;

che, pertanto, nei confronti dei senatori Gnutti e Speroni è stata pronunciata all'udienza preliminare del 31 marzo 2008 sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale e dell'art. 6, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), per difetto della condizione di procedibilità, per essere stati gli imputati «ritenuti immuni ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione»;

che, successivamente, con ordinanza del 9 ottobre 2006, lo stesso GUP rimetteva gli atti, ai sensi degli artt. 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003 e 68, primo comma, Cost., al Parlamento italiano in relazione alla posizione dei deputati innanzi indicati ed al Parlamento europeo in riferimento all'analoga posizione di Gian Paolo Gobbo, parlamentare europeo;


che, con decisione del 24 ottobre 2007, il Parlamento europeo riteneva di «non difendere l'immunità né i privilegi del parlamentare europeo On. Gian Paolo Gobbo, reputando che i fatti attribuitigli non siano coperti da immunità parlamentare»;

che, con nota del 4 maggio 2007, il Presidente della Camera dei deputati comunicava «che l'Assemblea, nella seduta del 2 maggio 2007, ha approvato la relazione doc. IV-*quater* n. 9, deliberando che i fatti per i quali è in corso il presente processo penale a carico di Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli, deputati all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione».

Ciò premesso, il ricorrente sostiene che, non essendo stata mai investita la Corte costituzionale «della risoluzione di un conflitto di attribuzione contro la delibera della Camera dei deputati con la quale, in data 2 maggio 2007, i fatti addebitati ai parlamentari Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli, sono stati ritenuti insindacabili ai sensi dell'art. 68 primo comma della Costituzione», sussisterebbe, nel caso di specie, l'interesse a ricorrere, non potendo spiegare effetti nei confronti dei deputati anzidetti le declaratorie di inammissibilità dei ricorsi con cui era stato sollevato conflitto contro il Senato della Repubblica — e di cui alla sentenza n. 267 del 2005 e alla ordinanza n. 102 del 2007 di questa Corte — concernenti unicamente le posizioni dei senatori Gnutti e Speroni, allora imputati.

Assume, quindi, il GUP che, nel caso in esame, «il ricorso viene proposto contro la Camera dei deputati e avverso la delibera del 2 maggio 2007, ossia avverso un atto nuovo e distinto dalla delibera all'epoca adottata da un altro ramo del Parlamento, e cioè dal Senato della Repubblica, e che si ritiene viziato da incompetenza».

Il ricorrente, dopo aver descritto i fatti addebitati ai singoli imputati, nonché i risultati delle indagini promosse a loro carico, ricorda che la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati ha segnatamente affermato, nella proposta di insindacabilità poi approvata dall'Assemblea nella seduta del 2 maggio 2007, quanto segue: «La Giunta ha constatato, a sua volta, che oggi le specifiche condotte ascritte ai singoli deputati imputati consistono nell'aver contribuito a costituire, potenziare e dirigere il gruppo associativo Camicie Verdi o Guardia Nazionale Padana, teorizzandone le finalità, coordinando le modalità di impiego degli appartenenti all'associazione, provocando l'adesione di terzi a detta associazione ed a suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma. In particolare (...) la Guardia Nazionale Padana è stata costituita a sostegno delle iniziative nonché a difesa delle istituzioni della cosiddetta Repubblica Federale Padana, e cioè i citati Parlamento e Governo nonché il cosiddetto Comitato di Liberazione della Padania. Orbene, a giudizio unanime della Giunta è apparso che tali condotte (al di là di una valutazione di merito che potrebbe per alcuni inclinare al folkloristico e per altri al cattivo gusto istituzionale) possano agevolmente ricondursi al novero delle manifestazioni pubbliche tutelate dall'articolo 21 della Costituzione, dei momenti di riunione e associazione partitica di cui agli articoli 17, 18 e 49 della Costituzione stessa e in definitiva delle opinioni espresse in connessione con la funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. È noto, infatti, che la Lega Nord nelle legislature XIII e XIV ha avanzato numerose proposte di legge volte a introdurre in Italia una forma di Stato marcatamente federalista, fino a chiedere e a ottenere nella XIV legislatura per il deputato Bossi la titolarità del Ministero delle riforme istituzionali e a concorrere all'approvazione di una modifica costituzionale che,



a detta della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica italiana, andava sotto il nome di devolution e come tale è stata sottoposta a referendum confermativo del 25 e 26 giugno 2006». Peraltro, nella stessa relazione si pone in risalto conclusivamente: «[...] per completezza, si può osservare che l'associazione delle Camicie Verdi altro non era che un servizio d'ordine, simile a quelli organizzati dai partiti in occasione dei comizi e delle manifestazioni di piazza ancora oggi così frequenti nella vita politica e sociale italiana. All'evidenza, la mera esistenza e organizzazione di tali servizi d'ordine non costituiscono di per sé un attacco all'integrità dello Stato e alla quiete pubblica».

Secondo il GUP ricorrente, «gli atti integranti il reato di partecipazione ad una associazione di tipo militare, svolgendo in essa compiti promozionali, direttivi e organizzativi, nonché sovrintendendo alle adesioni al gruppo da parte di terze persone, sono estranei al concetto di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché letti nel contesto ideologico da cui si è mossa l'azione politica della Lega Nord ed il programma secessionista cui i parlamentari imputati hanno aderito». Si tratterebbe, infatti, di «comportamenti materiali, che incidono direttamente e negativamente sulla sicurezza delle persone, e che per loro natura sono del tutto avulsi dalla manifestazione del pensiero, ossia dalle "opinioni"».

Ad avviso del ricorrente, nella proposta della Giunta non sarebbe stato adeguatamente affrontato «il tema della connessione tra l'esercizio delle funzioni parlamentari e le attività svolte, invece, in relazione all'associazione vietata dalla legge», né sarebbero state esplicitate le ragioni «per cui attività materiali come quelle più volte descritte nei paragrafi superiori possano ricondursi alla categoria delle "opinioni" espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare», limitandosi a qualificare le condotte oggetto di imputazione come una proiezione di uno specifico "disegno politico". Con ciò, la delibera di insindacabilità si sarebbe discostata dai principi espressi dalla Corte costituzionale in più di un'occasione circa l'ambito di operatività della garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Difatti, argomenta ancora il ricorrente, pur potendo ascrivere al concetto di opinione «anche comportamenti materiali diretti ad illustrare le iniziative svolte nella qualità di parlamentare», non si potrebbe però fare riferimento a comportamenti che incidano negativamente sui diritti di altri individui, «mentre la fattispecie incriminatrice la cui violazione è addebitata ai parlamentari, per sua natura, crea turbativa all'ordine pubblico ed è lesiva della sicurezza sociale».

Inoltre, prosegue il GUP, sarebbe soltanto una petizione di principio affermare la sussistenza di un "nesso funzionale" con l'attività parlamentare «per il fatto che l'associazione "Camicie Verdi" persegue il programma politico della Lega Nord, cui i senatori hanno aderito, [...] poiché ... lo "scopo politico" è già di per sé un requisito imprescindibile del reato di cui trattasi». Sicché, la delibera della Giunta avrebbe riscontrato una connessione sufficiente «nella semplice posizione politica del movimento cui i parlamentari appartengono» e ciò in contrasto con il criterio giurisprudenziale che ravvisa l'insindacabilità degli atti del parlamentare svolti *extra moenia* nella loro «corrispondenza sostanziale» di contenuto con atti parlamentari tipici.

Secondo il ricorrente, nei comportamenti addebitati ai parlamentari Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli «manca del tutto la riproduzione o divulgazione di una precedente attività parlamentare rispetto alla quale i fatti in esame presentino una "sostanziale identità di contenuti" tale da comportare un "nesso funzionale"». Sostiene, infatti, il medesimo ricorrente, che i predetti parlamentari «non avrebbero certamente svolto attività di propaganda, all'interno delle Camere, di una associazione vietata dalla legge — giacché *intra moenia* essi sono sottoposti alla sorveglianza della Presidenza dell'Assemblea e delle Commissioni —, ed è allora del tutto irrilevante che detta associazione fosse animata dall'identico spirito indipendentista e secessionista che contraddistingue il programma politico del partito di appartenenza».

Né sarebbe decisiva, sotto il profilo anzidetto, «la circostanza che i comportamenti incriminati, che la Giunta riconduce al novero delle manifestazioni pubbliche e dei momenti di riunione ed associazione partitica tutelati dagli artt. 21, 17, 18 e 49 della Costituzione, siano stati posti in essere fuori dalla sede parlamentare e per tale motivo avrebbero assunto connotazioni differenti rispetto a quelli realizzabili all'interno delle Camere».

Il ricorrente, dopo aver nuovamente rammentato che il Parlamento europeo ha ritenuto i fatti attribuiti al proprio parlamentare Gian Paolo Gobbo «non [...] coperti da immunità parlamentare», sostiene che la deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati, del 2 maggio 2007 si porrebbe «in contrasto col potere ed il dovere di assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale attribuito dalla Costituzione in capo agli uffici giudiziari», sia per il radicale difetto di riferibilità alla funzione parlamentare dei comportamenti posti in essere dai parlamentari per cui pende il più volte richiamato procedimento penale, sia «per avere fondato la decisione sulla base di valutazioni di merito della vicenda oggetto del presente processo, espressamente riconducendo all'intento divulgativo del programma politico teorizzato in Parlamento la realizzazione di condotte materiali, quali appunto la promozione, la direzione e l'organizzazione di un'associazione vietata dalla legge, e, in aggiunta, arrivando ad escludere che le Camicie Verdi costituissero struttura integrante la figura dell'associazione di tipo militare vietata dalla legge».

In definitiva, nel ritenere sostanzialmente che la prerogativa dell'insindacabilità copra «tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica *latu sensu* intesa del parlamentare, e che la sua ricorrenza non è esclusa anche di fronte



a comportamenti che in astratto possono rivestire natura illecita», la delibera impugnata esorbiterebbe «dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68, primo comma, Cost., risultando violati, da un lato, anche gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost., posti a tutela della titolarità della funzione giurisdizionale in capo alla magistratura e della legalità ed indipendenza del suo esercizio; dall'altro l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento che in tal modo viene introdotta tra cittadini ordinari e parlamentari, consentendosi a questi ultimi condotte in ipotesi integranti figure di reato prive di qualsiasi connessione con la funzione parlamentare».

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 374 del 14 novembre 2008. A seguito di essa, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona ha notificato il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati in data 9 gennaio 2009 ed in pari data ha depositato tali atti, con la prova dell'avvenuta notificazione.

3. — Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati chiedendo la declaratoria di inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri e, in subordine, la sua reiezione, con conseguente declaratoria di spettanza alla stessa Camera di «affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dagli Onn. Mario Borghezio e altri, oggetto di procedimento penale pendente innanzi il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, odierno ricorrente».

La Camera dei deputati deduce, preliminarmente, l'inammissibilità del conflitto per quattro distinti ordini di ragioni.

3.1. — In primo luogo, si sostiene che, nell'atto introduttivo del giudizio per conflitto, «il ricorrente non ha operato alcuna significativa e rilevante distinzione tra le posizioni soggettive dei singoli parlamentari ai quali si contesta l'applicabilità della gaurentigia» di cui all'art. 68, primo comma, Cost., così contravvenendo all'onere di completezza ed autosufficienza del ricorso.

La resistente soggiunge che, nel caso di specie, avendo la sentenza n. 267 del 2005 di questa Corte, pur riconoscendo la possibilità di impugnare con un unico ricorso più deliberazioni di insindacabilità, già dichiarato inammissibile per «indeterminatezza» di contenuto «un identico conflitto proposto nei confronti del Senato della Repubblica relativamente alle posizioni dei Senn. Gnutti e Speroni», l'attuale ricorrente avrebbe dovuto specificare con maggior rigore le posizioni dei parlamentari imputati, là dove queste, invece, sono rimaste «senza alcun reale distinguo», giacché, oltre a non rimarcarsi alcuna differenza tra cariche rivestite dagli stessi parlamentari, «si mescolano attività del tutto diverse tra loro, come la “complessiva gestione degli associati”; l'attività di “promozione, proselitismo, diffusione del programma”; “l'organizzazione e direzione della struttura”; senza che mai dalla lettura del ricorso possa collegarsi univocamente ad ogni singolo deputato una (o più) di tali attività».

3.2. — Altra ragione di inammissibilità viene ravvisata nella «affermazione del ricorrente che il presente conflitto costituirebbe, in realtà, la riproposizione del conflitto già elevato nei confronti del Senato della Repubblica» (come si legge a pagina 4 del ricorso stesso: «Questo Giudice ritiene di riproporre il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati») e dichiarato inammissibile con l'ordinanza n. 102 del 2007.


Sebbene il conflitto non sia proposto nei confronti del medesimo organo costituzionale, né nei confronti del medesimo atto, sussisterebbero «gli altri elementi indicati dalla pronuncia ora riportata: l'identità del procedimento e della sua fase e l'identità del ricorrente».

3.3. — Come terza eccezione di inammissibilità la Camera dei deputati individua il fatto che «il ricorrente non ha chiesto l'annullamento delle deliberazioni della Camera oggetto di contestazione».

La resistente, pur rammentando la giurisprudenza che ha superato eccezioni di tal fatta (sentenza n. 342 del 2007), reputa che, nella fattispecie, si debba operare una diversa valutazione, giacché, avendo il ricorso impugnato unitariamente più deliberazioni di insindacabilità, la sua «indeterminatezza e imprecisione [...] rendono del tutto insormontabile il vizio della mancata richiesta di annullamento, poiché, a fronte di una pluralità di deliberazioni, è ben possibile una diversità di valutazione di ciascuna di esse, diversità di valutazione che deve trovare congrua manifestazione nella richiesta di annullamento (di una, di più, o foss'anche di tutte le deliberazioni)».

3.4. — L'ultima eccezione di inammissibilità attiene alla mancata delimitazione temporale dell'ambito «dei fatti rilevanti», risultando dal capo di imputazione la seguente indicazione: «In Verona in un periodo ricompreso tra giugno e settembre 1996 e anche successivamente».

Ad avviso della Camera, posto che la valutazione sul nesso funzionale «è condizionata alla sussistenza di un rapporto di “sostanziale contestualità” tra le opinioni manifestate *extra moenia* e quelle manifestate negli atti parlamentari tipici» e considerata la possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza (sent. n. 221 del 2006), di utilizzare a tal fine anche atti funzionali che seguono le dichiarazioni *extra moenia*, non sarebbe possibile «identificare compiutamente l'ambito degli atti rilevanti al fine della determinazione dell'esistenza o meno del nesso funzionale», con conseguente compromissione del diritto di difesa della controparte.



3.5. — Tanto premesso, la Camera dei deputati argomenta diffusamente sull'infondatezza nel merito del ricorso, sostenendo che tutti i parlamentari imputati «hanno adottato atti tipici di funzione nei quali sono state manifestate le medesime opinioni che, rese anche all'esterno, sono ora oggetto di contestazione».

In tal senso, si precisa, anzitutto, che «tutti i deputati in questione sono stati iscritti al Gruppo Lega Nord della Camera, che ha assunto nella XIII Legislatura la denominazione “Lega Nord — per l'indipendenza della Padania”, con ciò esplicitandosi anche formalmente l'adesione ad un programma politico volto al conseguimento di forme assai accentuate di indipendenza/autonomia». La difesa della Camera, al fine di corroborare tale assunto, richiama (ed allega) numerosi atti parlamentari relativi ad interventi, interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno riconducibili ai deputati imputati nel giudizio penale pendente dinanzi al ricorrente.

Pertanto, nella memoria difensiva, si sostiene che, dagli atti parlamentari tipici indicati e prodotti, si evincerebbe che i suddetti deputati avrebbero «perorato la causa delle Regioni del Nord e della “Padania”, lamentando l'invadenza dei poteri centrali e reclamando l'esigenza di dare vita a strutture decisionali autonome (come, fra le altre, il “parlamento della Padania”), collegate al partito di appartenenza», sicché, le opinioni esterne, contestate dal giudice ricorrente coinciderebbero «interamente con quelle rinvenibili negli atti parlamentari tipici». Ad avviso della Camera, inoltre, la contestazione ai parlamentari interessati dal capo di imputazione di aver «contribuito a costituire, potenziare e dirigere il gruppo associativo “Camicie Verdi” o “Guardia nazionale padana”, teorizzandone le finalità, coordinando le modalità di impiego degli appartenenti all'associazione, provocando l'adesione di terzi a detta associazione e ai suoi scopi attraverso una “attività di diffusione del programma”, è proprio di condotte verbali e di opinioni, che qui si discute, e quindi di pure proiezioni esterne degli atti tipici del mandato parlamentare».

La resistente sostiene, infine, di non voler seguire la tesi della sufficienza della «mera politicità del contenuto delle opinioni di un parlamentare, ovvero l'esistenza di un contesto politico in cui esse si inseriscano», per l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., puntualizzando, però, che, ai fini di una effettività del principio di rappresentatività del mandato parlamentare, deve superarsi «l'imposizione di un “passaggio” parlamentare delle opinioni tale che debba necessariamente sussistere una connessione puntuale tra singoli atti parlamentari e singole opinioni manifestate all'esterno», così da rendere sostanzialmente inoperativi gli artt. 67 e 68 Cost., mentre è necessario ritenere che la «proiezione esterna» dell'attività parlamentare «riguardi i contenuti della politica parlamentare e non quelli del singolo, puntuale atto tipico», giacché «il mandato rappresentativo non si esaurisce nel compimento di atti “tipici”, ma si manifesta nel raccordo costante tra rappresentante e rappresentato, nelle forme della comunicazione democratica che assicurano il rispetto del principio [...] di responsabilità dell'azione dei titolari di cariche rappresentative».


4. — In prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati ha depositato memoria illustrativa con la quale, ribadendo le eccezioni e difese avanzate ed illustrate nell'atto di costituzione, insiste nelle conclusioni in precedenza rassegnate.

### *Considerato in diritto*

1. — Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea nella seduta del 2 maggio 2007 (doc. IV-*quater*, n. 9), con le quali si è ritenuto che i fatti per i quali è in corso, dinanzi al medesimo GUP, un giudizio penale nei confronti dei deputati Mario Borghezio, Umberto Bossi, Enrico Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon, Roberto Maroni e Roberto Calderoli — per il reato di cui agli artt. 81 del codice penale ed 1 del d.lgs. 14 febbraio 1948, n.43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) — concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e sono pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. — In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Camera dei deputati, sia per il fatto che lo stesso giudice confliggente avrebbe affermato che il ricorso costituisce «la riproposizione del conflitto già elevato nei confronti del Senato della Repubblica» e dichiarato inammissibile con l'ordinanza n. 102 del 2007, sia perché non sarebbe stato richiesto «l'annullamento delle deliberazioni della Camera oggetto di contestazione».

2.1. — Quanto alla prima eccezione, essa si fonda su una lettura formalistica del ricorso, giacché si comprende agevolmente dalla lettura complessiva dell'atto che il GUP del Tribunale di Verona ha inteso proporre un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nuovo e diverso rispetto a quello già sollevato contro le delibere di insindacabilità concernenti i fatti ascritti ai senatori Gnutti e Speroni e definito, dapprima, con sentenza n. 267 del 2005, di inammissibilità, e poi, all'esito di riproposizione, con ordinanza n. 102 del 2007, anch'essa di inammissibilità. Ed è, infatti, lo



stesso ricorrente ad evidenziare che il presente conflitto attiene ad ulteriori delibere di insindacabilità provenienti da un differente organo costituzionale (appunto, la Camera dei deputati) e relative a parlamentari diversi da quelli innanzi menzionati. Circostanze, queste, fatte palesi nel ricorso, come, del resto, riconosce la stessa resistente.

2.2. — Anche la seconda eccezione è priva di fondamento, giacché, come affermato da questa Corte (sentenza n. 342 del 2007), soltanto da una valutazione complessiva del ricorso è dato desumere se la mancata richiesta di annullamento della deliberazione di insindacabilità impugnata costituisca una carenza meramente formale e come tale non suscettibile di impedire la delibazione nel merito. Nel caso all'esame, emerge evidente, dal tenore dell'intero ricorso, la volontà del giudice confliggente di porre rimedio, attraverso lo strumento del conflitto, alla asserita lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali da parte delle deliberazioni di insindacabilità approvate dalla Camera il 2 maggio 2007.

3. — Il ricorso è, comunque, inammissibile.

3.1. — Questa Corte, con la già ricordata sentenza n. 267 del 2005, concernente la vicenda, analoga alla presente, riguardante i senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni, concorrenti nei medesimi reati contestati ai deputati ai quali si riferiscono le deliberazioni attualmente impugate, ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal medesimo GUP del Tribunale di Verona avverso le deliberazioni di insindacabilità del Senato della Repubblica 31 gennaio 2001, per non aver il ricorrente assolto all'onere «di una enunciazione esauritiva “delle condotte poste in essere dagli imputati” che prescindano dalla tecnica adottata nella formulazione del capo di imputazione e dalla sussistenza dei requisiti minimi di indicazione del “fatto” prescritti dal codice di procedura penale». Di qui, l'impossibilità, in radice, di «stabilire se quella ascrivibile a ciascuno dei due parlamentari sia la realizzazione di un comportamento di carattere materiale o la manifestazione di una opinione, rimanendo così preclusa la possibilità di valutare se ricorrano le condizioni per l'operatività della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione».


3.2. — Con il presente ricorso per conflitto, il GUP del Tribunale di Verona, anzitutto, individua i fatti materiali addebitati ai deputati Borghezio, Bossi, Cavaliere, Chiappori, Pagliarini, Vascon, Maroni e Calderoli in forza di quanto indicato dal capo di imputazione che li riguarda e cioè quello attinente al reato — l'unico residuo dopo la sentenza di proscioglimento per i reati di cui agli artt. 241, 283 e 271 cod. pen., non più previsti dalla legge come tali a seguito della declaratoria di incostituzionalità recata dalla sentenza n. 243 del 2001 di questa Corte e della successiva novella legislativa 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) — previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 43 del 1948, che punisce la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e partecipazione ad associazioni di carattere militare, le quali perseguano, anche indirettamente, scopi politici.

Nel ricorso vengono individuate anche le singole cariche asseritamente ricoperte da ciascun parlamentare nell'ambito della «associazione paramilitare», delineandone, sommariamente, i compiti; viene, altresì, descritto il contenuto dello «Statuto» della «Guardia Nazionale Padana» e rammentati, brevemente, i risultati delle indagini condotte dagli inquirenti, segnatamente quanto al lavoro di reclutamento ed impiego degli appartenenti all'associazione, alla struttura organizzativa della stessa ed agli obiettivi che con essa ci si prefiggeva di realizzare, ipotizzandosi un collegamento tra siffatta ricostruzione e le singole posizioni interessate dal conflitto.

Tuttavia, anche nel caso all'esame, il ricorrente non si sottrae alla tecnica descrittiva dei comportamenti oggetto di incriminazione tramite il mero rinvio al capo di imputazione, che rappresenta, essenzialmente, il riferimento privilegiato da cui poter attingere gli elementi individuativi dei fatti ascritti ai deputati investiti dall'imputazione medesima. Peraltro, non può sottacersi che, proprio sotto il profilo descrittivo, il capo di imputazione oggetto della presente delibazione appare, tra gli altri che originariamente hanno riguardato anche le posizioni dei senatori Gnutti e Speroni, quello che maggiormente mira a delineare, più che i singoli apporti dei concorrenti nel reato, gli aspetti organizzativi ed il *modus operandi* complessivo della struttura denominata «Camicie Verdi», poi confluita nella più articolata organizzazione denominata «GNP (guardia nazionale padana)». Ne deriva che la stessa indicazione della carica ricoperta da ciascun parlamentare in seno alle «camicie verdi», essendo disgiunta dalla puntuale indicazione dei concreti compiti e funzioni, non può soddisfare l'esigenza di specificità ed autosufficienza del ricorso sotto il profilo della descrizione dei fatti oggetto delle deliberazioni di insindacabilità impugate.

Ne è conferma, infine, il fatto che il contenuto dello statuto, su cui invece si sofferma il ricorso, assume, però, una valenza neutrale rispetto alla anzidetta esigenza di puntualizzazione delle condotte ascritte a ciascun parlamentare, posto che essa rimane sul piano dell'astrattezza degli obiettivi che l'organizzazione partecipata dai deputati interessati dal conflitto si è proposta. Del pari, opera soltanto in astratto la evidenziazione dei risultati delle indagini condotte dagli organi inquirenti, non trovando esse, nella narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio, una specifica riconduzione a concrete e puntuali condotte tra quelle oggetto di addebito.

3.3. — In definitiva, l'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso non consente di valutare quale sia l'effettiva condotta ascrivibile a ciascun parlamentare e in che termini la stessa si atteggi e venga a modularsi in relazione al complessivo tenore del capo di imputazione, impedendo così una delibazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'operatività della prerogativa della insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

09C0495

N. 224

*Sentenza 8 - 17 luglio 2009*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati - Configurazione quale illecito disciplinare dell'iscrizione o della partecipazione sistematica e continuativa del magistrato a partiti politici - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e lesione dei diritti fondamentali dell'individuo, del diritto di associazione in generale e di associazione in partiti politici nonché limitazione all'esercizio del diritto di elettorato passivo - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.lgs. 25 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lettera *h*), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera *d*), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 49 e 98.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:


*Presidente:* Francesco AMIRANTE;

*Giudici:* Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magi-



strati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera *d*, numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), promosso dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, nel procedimento relativo a L.B., con ordinanza dell'11 novembre 2008, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Paolo Maddalena.

### *Ritenuto in fatto*

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con ordinanza dell'11 novembre 2008, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *h*, del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera *d*, numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario).

La Sezione disciplinare rimettente premette che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dott. Luigi Bobbio, magistrato attualmente fuori del ruolo organico della Magistratura perché addetto ad una funzione di consulenza parlamentare, già parlamentare egli stesso, contestandogli la violazione degli artt. 1 e 3, comma 1, lettera *h*, del d.lgs. n. 109 del 2006, come modificato dalla legge n. 269 del 2006, nonché del codice etico della Magistratura, per avere egli in data 5 maggio 2007 accettato ed assunto la carica di presidente della federazione provinciale di Napoli del partito di Alleanza Nazionale.

La norma denunciata configura quale illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato.

Il giudice *a quo* rileva che, nella lettera e nella logica della legge, l'incarico politico, ovvero l'assunzione della qualità di appartenente ad un partito politico e più ancora l'assunzione di una carica rilevante in un partito politico, atti che esplicitano e presuppongono una coerente attività politica, non vengono in alcun modo differenziate a seconda che si tratti, o meno, di partiti politici sicuramente «legittimi» e come tali anche rappresentati in Parlamento.

Secondo il rimettente, l'art. 49 Cost. fonda il diritto, in capo ad ogni cittadino senza distinzione di sorta, di associarsi liberamente, ovvero senza condizionamento formale o sostanziale, in partiti, per concorrere all'obiettivo fondamentale che è la determinazione democratica della politica nazionale.

Osserva ancora la Sezione disciplinare che l'art. 98, ultimo comma, Cost. prevede che la legge possa stabilire limitazioni all'esercizio del diritto di elettorato passivo, tra l'altro, dei magistrati. La legge ordinaria disciplina espressamente l'esercizio di siffatto diritto con l'apposita limitazione costituita dal preventivo collocamento fuori ruolo (art. 8 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 — «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», nel testo modificato dalla legge 3 febbraio 1997, n. 13). La pacifica legittimità della candidatura elettorale di un magistrato fa ritenere che il legislatore non ignori la natura intrinsecamente politica ed inevitabilmente partitica della stessa, la quale dunque, se giustifica il limite della previsione della predetta cautela, non verrebbe perciò stesso respinta.

Invece, la norma denunciata — precisa il rimettente — introduce «un vero e proprio divieto formale ed assoluto» di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, «rafforzato da una sanzione per la sua violazione».

Ad avviso della Sezione disciplinare, «nell'economia del giudizio di non manifesta infondatezza», siffatto divieto assoluto andrebbe «oltre la nozione giuridica della mera limitazione, ovvero di una regolamentazione che contemperi il diritto politico del singolo con l'esigenza di imparzialità, anche percepita, del giudice».

Nella volontà del Costituente sarebbe esclusa ogni assimilazione tra i partiti politici in quanto tali ed i centri di affari o di potere affaristico, che la norma denunciata tuttavia menziona, nella sua previsione punitiva, nel medesimo contesto e con una particella alternativa, quasi che il giudizio di disvalore per tutte siffatte possibili appartenenze che al giudice si intendono vietare debba essere di necessità eguale.



Ad avviso del giudice rimettente, «quanto alla partecipazione o al coinvolgimento del magistrato in centri di affari o di potere anche politicamente orientati» non si porrebbe alcun «problema di rispetto del principio costituzionale della parità dei diritti politici, a partire dal diritto di associazione di cui all'art. 2 Cost., in capo a tutti i cittadini», mentre detto problema si presenterebbe per la minacciata punizione della iscrizione e della partecipazione sistematica alla vita di un «partito legittimo».

La disposizione denunciata, in definitiva, rivelerebbe una sorta di contraddizione — non superabile in via interpretativa — con la normativa che legittima, disciplinandola, la partecipazione del magistrato alle elezioni.

Vi sarebbe, inoltre, un evidente contrasto tra la proibizione e la punizione di cui si tratta ed il complesso ed articolato regime costituzionale, imperniato sull'art. 18 Cost., che vede nel partito politico rispettoso del metodo della legge fondamentale, e quindi non organizzato militarmente, un essenziale luogo di democrazia ed individua la partecipazione allo stesso anche quale diritto della personalità, oltre che quale irrinunciabile strumento di democrazia e, dunque, estensione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale posta dall'ordinanza in epigrafe investe l'art. 3, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera *d*), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), il quale configura quale illecito disciplinare — accanto al coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato — l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa del magistrato a partiti politici.

Ad avviso della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, che ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, il divieto formale ed assoluto di iscrizione ai partiti politici per il magistrato, rafforzato da una sanzione per la sua violazione, andrebbe oltre la nozione giuridica della mera limitazione, ovvero di una regolamentazione che contemperi il diritto politico del singolo con l'esigenza di imparzialità, anche percepita, del giudice; e irragionevolmente assimilerebbe nel medesimo giudizio di disvalore l'appartenenza a partiti politici ed a centri di affari o di potere affaristico.


La norma denunciata, inoltre, confliggerebbe con il principio costituzionale della parità dei diritti politici, a partire dal diritto di associazione di cui all'art. 2 Cost., in capo a tutti i cittadini; e rivelerebbe una contraddizione con la normativa (art. 8 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 — «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», nel testo modificato dalla legge 3 febbraio 1997, n. 13) che legittima, disciplinandola attraverso l'istituto del preventivo collocamento fuori ruolo, la partecipazione del magistrato alle elezioni.

Più in generale, la proibizione e la punizione in esame contrasterebbero con il complesso ed articolato regime costituzionale, imperniato sull'art. 18 Cost., che vede nel partito politico rispettoso del metodo della legge fondamentale, e quindi non organizzato militarmente, un essenziale luogo di democrazia ed individua la partecipazione allo stesso anche quale diritto della personalità, oltre che quale irrinunciabile strumento di democrazia e, dunque, estensione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata.

Deve riconoscersi — e non sono possibili dubbi in proposito — che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e che quindi possono, com'è ovvio, non solo condividere un'idea politica, ma anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo.

Ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale (sentenza n. 100 del 1981).



Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II (artt. 101 e ss.): questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri.

I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità.

Proprio in questa prospettiva, nel bilanciamento tra la libertà di associarsi in partiti, tutelata dall'art. 49 Cost., e l'esigenza di assicurare la terzietà dei magistrati ed anche l'immagine di estraneità agli interessi dei partiti che si contendono il campo, l'art. 98, terzo comma, Cost. ha demandato al legislatore ordinario la facoltà di stabilire «limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati» (nonché per le altre categorie di funzionari pubblici ivi contemplate: «i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero»).

La Costituzione, quindi, se non impone, tuttavia consente che il legislatore ordinario introduca, a tutela e salvaguardia dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati: quindi, per rafforzare la garanzia della loro soggezione soltanto alla Costituzione e alla legge e per evitare che l'esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato dall'essere essi legati ad una struttura partitica che importa anche vincoli gerarchici interni.

La norma impugnata ha dato attuazione alla previsione costituzionale stabilendo che costituisce illecito disciplinare non solo l'iscrizione, ma anche «la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici»: accanto al dato formale dell'iscrizione, pertanto, rileva, ed è parimenti precluso al magistrato, l'organico schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch'esso suscettibile, al pari dell'iscrizione, di condizionare l'esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l'immagine.

Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione dei parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente, perché, nel disegno costituzionale, l'estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica.

In particolare, non contrasta con quei parametri l'assolutezza del divieto, ossia il fatto che esso si rivolga a tutti i magistrati, senza eccezioni, e quindi anche a coloro che, come nel caso sottoposto all'attenzione della Sezione disciplinare rimettente, non esercitano attualmente funzioni giudiziarie. Infatti, l'introduzione del divieto si correla ad un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico.

Né vi è contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati, e ciò sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto (un conto è l'iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, altro è l'accesso alle cariche elettive), sia perché quel diritto non è senza limitazioni.

Infine, non è ragione di illegittimità costituzionale la circostanza che la disposizione censurata configuri come illecito disciplinare, sotto la medesima lettera *h*), accanto alla iscrizione o alla partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato. Non si tratta di una indebita assimilazione, in un medesimo giudizio di disvalore, di due ipotesi di ben diversa portata. Il legislatore, piuttosto, è stato spinto dall'esigenza di porre una tutela rafforzata dell'immagine di indipendenza del magistrato, la quale può essere posta in pericolo tanto dall'essere il magistrato politicamente impegnato e vincolato ad una struttura partitica, quanto dai condizionamenti, anche sotto il profilo dell'immagine, derivanti dal coinvolgimento nella attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

*Il Presidente:* AMIRANTE

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2009.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

09C0496





# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 36

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 giugno 2009*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Cessione di *software* libero - Previ-  
sta inapplicabilità delle norme statali sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo  
esercizio - Lamentata deroga alle fattispecie di reato per il contrasto al fenomeno della contraffazione di  
*software* - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in  
materia di ordinamento civile e penale.**

- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *l*); legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-*bis*, come sostituito dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Diritto per chiunque di sviluppare,  
pubblicare e utilizzare un *software* originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di un  
altro *software*, anche proprietario - Lamentata deroga alla disciplina statale del diritto d'autore sui pro-  
grammi per elaboratori, adottata in attuazione della disciplina europea - Ricorso del Governo - Denunciata  
violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale.**

- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, art. 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *l*); legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 64-*bis* e ss., e successive modifiche ed integrazioni; direttiva 91/250/CE del 14 maggio 1991.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Disponibilità in capo alla Regione del  
codice sorgente dei programmi per elaboratore elettronico, con possibilità di intervenire sul codice sorgente  
medesimo e modificarlo - Lamentata deroga alla disciplina statale del diritto d'autore sui programmi per  
elaboratori, adottata in attuazione della disciplina europea - Ricorso del Governo - Denunciata violazione  
della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale.**

- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *l*); legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 64-*bis* e ss., e successive modifiche ed integrazioni; direttiva 91/250/CE del 14 maggio 1991.


**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Piemonte - Informatica - Utilizzo da parte della Regione di  
*software* a codice sorgente aperto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legisla-  
tiva esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.**

- Legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9, artt. 6, commi 1 e 2, 4, comma 1, e 5, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto;

Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta *pro tempore*, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge della regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 2 aprile 2009, recante «Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del *software* libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione». La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri del 21 maggio 2009 come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente.

Con la legge n. 9 del 26 marzo 2009, che consta di tredici articoli, la Regione Piemonte ha dettato norme in materia di pluralismo informatico.



La suddetta normativa, secondo le intenzioni del legislatore regionale, è finalizzata a favorire il pluralismo informatico, garantire l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed a favorire l'eliminazione di ogni barriera dovuta all'uso di standard non aperti.

La Regione Piemonte, in particolare, con la predetta normativa tende ad incentivare la diffusione e lo sviluppo del software libero in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e, nel contempo, persegue l'obiettivo della massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero.

Ciò detto, la legge regionale in esame «Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione», presenta profili di illegittimità costituzionale.

Talune disposizioni, infatti, sono censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale in quanto violano la competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) Cost., nonché la tutela del diritto d'autore, incidendo sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera 1) Cost.

In particolare, il comma 3 dell'art. 1 prevede che alla cessione di software libero non si applichino le disposizioni di cui all'art. 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Al riguardo, si fa presente che il software c.d. «libero» costituisce anch'esso un'opera dell'ingegno ed è, pertanto, oggetto di diritti d'autore esattamente come qualsivoglia altro programma per elaboratore. La previsione quindi di deroga alle fattispecie di reato per il contrasto al fenomeno della contraffazione di software, disciplinate dalle norme statali succitate, travalica la potestà legislativa regionale, invadendo la sfera di competenza del legislatore nazionale, in deroga alla vigente disciplina penale della materia.


Analoghi problemi sorgono in relazione all'art. 3 che prevede per «chiunque il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di un altro software, anche proprietario». Anche in questo caso la disposizione interviene sulla materia del diritto d'autore, derogando la disciplina già dettata per tutti i programmi per elaboratori degli artt. 64-*bis* e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione, peraltro, della disciplina europea in materia (Direttiva CE 91/250).

Inoltre, il primo comma dell'art. 6 nello stabilire, poi, che «la regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente» e che «la disponibilità del codice sorgente consente alla regione di modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze», appare anch'esso viziato sotto il profilo della legittimità costituzionale, già rilevato in precedenza, con il travalicamento della potestà legislativa regionale nei confronti della disciplina nazionale del diritto d'autore, in quanto consente ad una Amministrazione che ha la materiale detenzione del codice sorgente di intervenire sul codice sorgente medesimo, modificandolo secondo le proprie esigenze.

Infine, in relazione all'art. 6, commi 1 e 2, e art. 4, comma 1, in cui si prevede l'utilizzo da parte della regione di programmi per elaboratore a sorgente aperto alla diffusione di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità e con riferimento all'art. 5, comma 1, che prevede l'utilizzo di programmi per elaboratore a sorgente aperto per il trattamento dei dati personali o di quei dati la cui diffusione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, si osserva che questi appaiono costituzionalmente illegittimi in quanto invasivi del principio di concorrenza, come elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea e recepito nel nostro ordinamento nella materia dei contratti pubblici con il Codice dei contratti.

Risulta escluso infatti che possa ricondursi nell'ambito delle materie afferenti alla potestà esclusiva o concorrente delle regioni il potere di normare in modo autonomo, imponendo alle amministrazioni locali l'acquisto di software esclusivamente a codice sorgente aperto, considerando che siffatte disposizioni verrebbero a collidere con quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, ai sensi del quale la materia della «tutela della concorrenza» rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ciò nell'esigenza di evitare che la differenziazione territoriale della disciplina dei vari mercati e settori economici determini un regolamento anticoncorrenziale, con conseguenze negative per l'economia nazionale (*cfr.* sentenza Corte costituzionale n. 14/2004).



P. Q. M.

*Si chiede che, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 2 aprile 2009, recante «Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione», con consequenziali provvedimenti in ordine all'intera legge per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e lettera 1) della Costituzione.*

Roma, addì 26 maggio 2009

*L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di PALMA*

09C0411

N. 37

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 giugno 2009  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Concorrenza - Commercio - Norme della Provincia di Trento - Vendite promozionali - Obbligo di comunicazione alla camera di commercio e per conoscenza al comune competente - Previsione di sanzione amministrativa per l'inadempienza - Contrasto con la normativa statale che vieta ogni forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita promozionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia della tutela della concorrenza.**

- Legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4, art. 3, commi 1 e 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 3.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica con sede in Trento, per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento dell'art. 3, commi 1 e 6, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4, pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della provincia n. 15/III del 7 aprile 2009, recante «Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009», per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge provinciale, assunta nella seduta del 28 maggio 2009.

1. — Nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della provincia autonoma n. 15 del 7 aprile 2009, risulta pubblicata la legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4, recante «Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009».

Il testo dell'impugnato art. 3 di tale legge apporta «Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)».

2. — Con riferimento a tale articolo, si ritiene che i commi 1 e 6 siano illegittimi. Al riguardo, giova far presente che l'articolo inserisce il Capo VIII-*bis*, denominato «Vendite al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli». In particolare, l'art. 17-*bis* inserito dal comma 1 dell'art. 3 della legge in esame, al comma 4, prevede, che «L'impresa commerciale che intende effettuare una vendita con le caratteristiche di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio; la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione e gli elementi contenuti nella stessa.(.)». La normativa provinciale così disponendo, prevede in capo all' esercente che voglia effettuare, tra l'altro, vendite promozionali, un obbligo di comunicazione che non è in linea con l'art. 3 del decreto-legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, che vieta ogni forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita promozionale.

Pertanto la legislazione provinciale, così come formulata, impone, anche per quanto concerne le vendite promozionali (cfr. art. 17-*bis*, comma 4), l'obbligo della comunicazione, contrariamente alla legislazione statale (cfr. art. 3, legge n. 248/2006) che, per questa particolare tipologia di vendita, sancisce una completa liberalizzazione, così come specificato anche dal Ministero dello sviluppo economico con circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006.



L'art. 3, comma 6, che modifica l'art. 20 della l.p. n. 4/2000, inserisce una sanzione nel caso di mancata comunicazione. La comunicazione di cui alla legge in esame, quindi, non è una mera comunicazione fine a se stessa, ma è un vero e proprio obbligo a carico dell'esercente in quanto, ai sensi dell'art. 20, comma 6, della legge provinciale n. 4/2000, come modificato dall'art. 3, comma 6, della legge in esame, «Chiunque violi le altre disposizioni della presente legge o da essa richiamate, ivi comprese quelle contenute nel capo VIII-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000». La previsione di un obbligo di comunicazione e la relativa sanzione in caso di inosservanza, contrasta palesemente con la totale liberalizzazione delle vendite promozionali disposte dalla normativa statale su richiamata; tale disposizione non incide sulla materia commercio che è di competenza della provinciale. La disposizione in esame, piuttosto, incide sulla materia della tutela della concorrenza e la Provincia non ha alcuna competenza in merito (cfr. artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia). Come più volte rappresentato da codesta Corte costituzionale, in ultimo con la sent. n. 430/07 (pronunciandosi proprio sul c.d. «Decreto Bersani»), anche se la materia in esame ad una prima lettura sembra incidere sul «commercio», la questione è molto più complessa e «tale constatazione non è da sola sufficiente ad escluderne la riconducibilità alla “tutela della concorrenza”» [...] La regolamentazione della distribuzione commerciale è stata significativamente innovata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114» che «ha espressamente posto quali finalità della disciplina in materia di commercio, tra le altre, quelle di realizzare “la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci” “l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta” (art. 1, comma 3, lettere a e c). [...] L'intento avuto di mira con detto decreto legislativo è stato dunque di «favorire l'apertura del mercato alla concorrenza» (sentenza n. 64 del 2007), garantendo i mercati ed i soggetti che in essi operano.»

La disposizione contenuta all'art. 3 del decreto-legge Bersani «si inserisce nel quadro di questo processo di modernizzazione, all'evidente scopo di rimuovere i residui profili di contrasto della disciplina di settore con il principio della libera concorrenza. E il presupposto logico su cui la stessa normativa si fonda è che il conseguimento degli equilibri del mercato non può essere predeterminato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione della struttura dell'offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i vincoli sui quali ha appunto inciso la norma, che ha quindi fissato le condizioni ritenute essenziali ed imprescindibili per garantire l'assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale. Infatti, sono all'evidenza strumentali rispetto a questo scopo tutte le prescrizioni recate dal citato comma 1 dell'art. 3, [...], in quanto dirette a rimuovere limiti all'accesso al mercato, sia soggettivi — fatti salvi quelli imposti dalla tutela di interessi generali (comma 1, lettera a) —, sia riferiti alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi (comma 1, lettera b), sia concernenti le modalità di esercizio dell'attività, nella parte influente sulla competitività delle imprese (comma 1, lettere c, d, e, ed f e comma 2), anche allo scopo di ampliare la tipologia di esercizi in concorrenza (comma 1, lettera f-bis), mentre il comma 3 neppure concerne le regioni ed il comma 4 reca una prescrizione che costituisce il naturale effetto dell'inderogabilità della norma, una volta ricondotta la materia all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Si tratta dunque di prescrizioni coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire che le attività di distribuzione dalle stesse considerate possano essere svolte con eguali condizioni. Questa finalità ha, infatti, reso necessario fissare i presupposti in grado di assicurare l'organizzazione concorrenziale del mercato, con quella specificità ineludibile a garantirne il conseguimento.» (cfr. sent. n. 430/07, punto 3.2.2, considerato in diritto).

*P. Q. M.*

*Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'art. 3, commi 1 e 6, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 3 aprile 2009.*

*Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:*

*1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2009 e della relazione allegata al verbale;*

*2) copia della impugnata legge provinciale n. 4/2009.*


Roma, addì 3 giugno 2009

*L'avvocato dello Stato: Enrico ARENA*

09C0458

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 9 0 7 2 2 \*

€ 6,00

